ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1957

# RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

PAG.

AMENDOLA PIETRO: Gettito imposta dal 1947 al 1956 nel salernitano. (30080) . III

ANGELUCCI e BERARDI: Nomina commissario governativo all'istituto Sant'Anna di Perugia. (29535) . . . . . IV

ARIOSTO: Elezioni nelle commissioni provinciali artigianato. (3559 *già orale*) . . IV

BAGLIONI: Prolungamento acquedotto di San Casciano dei Bagni (Siena) (29337) . . . . . VI

BARBIERI: Risarcimento danni di guerra a De Nicola Alfonso. (30216) . VI

BARONTINI: Miglioramento autostrada della Cisa. (29063) . . . . . VI

BERLINGUER: Tariffe delle tranvie sarde (29001) . . . . . VI

BERLINGUER e POLANO: Truffa ai danni di lavoratori di Carbonia (Cagliari) (3591 *già orale*) . . . . . VII

BERLINGUER ed altri: Sistemazione porto di Olbia. (Sassari). (29561) . . . VII

BERNARDI: Sistema della Federconsorzi per invascamento grano. (29080) . . VII

BERNARDI: Sfratto dei ferrovieri pensionati di Milano. (30138) . . . . . VIII

BONTADE MARGHERITA: Trasferimento ufficio postale di Isola delle Femmine (Palermo). (29035) . . . . . VIII

BORELLINI GINA ed altri: Funzionamento ateneo modenese (28920) . . . . . IX

BOZZI: Approvvigionamento idrico di Roccagorga (Latina). (29287) . . . IX

BRUSASCA: Tutela incolumità degli utenti di gas liquido. (3568 *già orale*) . . . X

BRUSASCA: Mantenimento pretura a Moncalvo (Asti). (29575) . . . . . X

CAPALOZZA: Imposta sui materiali per costruzione autostrada del sole. (28284) . . . . . XI

CAPALOZZA e BUZZELLI: Tredicesima mensilità ai magistrati. (29592) . . . . . XI

PAG

CAPALOZZA e BUZZELLI. Trasferimento ufficiali di polizia giudiziaria. (29593) . XI

CAPALOZZA e BUZZELLI· Ragguaglio fra pene pecuniarie e detentive. (30046). . XI

CAPPUGI: Benefici di guerra ai combattenti puniti in sede di discriminazione. (2968 *già orale*) . . . . . XII

CAPRARA: Stabilità tracciato stradale di Resina (Napoli). (29064) . . . . . XII

CAPRARA: Costruzione strada San Sebastiano al Vesuvio-Torre del Greco (Napoli). (29066) . . . . . XIII

CAPRARA: Pericolosità scuola di Portici (Napoli). (29096) . . . . . XIII

CAPRARA: Risarcimento danni di guerra a Palma Antonio, Palma Luigi, Ferrara Michele e Maisto Giovanna. (29744) . XIII

CAPRARA: Passaporto a Guerriero Pasquale. (29774) . . . . . XIII

CAVALIERE ALBERTO: Richieste dei pensionati I. N. P. S. (3540 *già orale*) . XIV

CAVALIERE STEFANO: Sospensione dalla carica del sindaco di Castelluccio Valmaggiore (Foggia). (29662) . . . . . XIV

CERAVOLO: Qualifica della stazione di Catanzaro Sala. (30100) . . . . XV

CERVONE: Sfratto agli ex dipendenti del Poligrafico. (27839) . . . . . XV

COLITTO: Alimentazione idrica di Cerro al Volturno (Campobasso). (26732) . . XV

COLITTO: Sistemazione sottobacino del torrente Tappino (Campobasso). (26739). XVI

COLITTO: Edificio scolastico a Befaro di Castelli (Teramo). (28736) . . XVI

COLITTO: Edificio scolastico a Colledoro di Castelli (Teramo). (28737) . . . . XVI

COLITTO: Costruzione strada Conca Casale-Viticuso (Frosinone). (28806) . . XVI

COLITTO: Sistemazione piazza Elena in Macchia d'Isernia (Campobasso). (29156, 29440) . . . . . XVI

COLITTO: Riparazione strade di Frosolone (Campobasso). (29157) . . . . . XVII

PAG.

COLITTO: Edificio scolastico a Sesto Campano di Valle Cupa (Campobasso). (29364) . . . . . XVII

COLITTO: Rete idrica e fognante in Sesto Campano di Vallecupa (Campobasso). (29365, 29366) . . . . . XVII

COLITTO: Bitumazione strada Venafrana nei pressi di Pescolanciano (Campobasso). (29438) . . . . . XVII

COLITTO: Servizio telegrafico a Concacasale (Campobasso). (29447) . . . XVII

COLITTO: Rete idrica a Trivento (Campobasso). (29504) . . . . . XVIII

COLITTO: Sistemazione fognature a Pescolanciano (Campobasso). (29565) . XVIII

COLITTO: Pagamento terreno acquistato dal comune di Boiano (Campobasso). (29818) . . . . . XVIII

COLITTO: Mantenimento concessione per coltivazione tabacco nel perugino. (29857) . . . . . XVIII

COLITTO: Edificio postale a Montenero di Bisaccia (Campobasso). (29932) . . XVIII

COLITTO: Classifica in montano del comune di Cantalupo del Sannio (Campobasso). (30227) . . . . . XIX

CORBI: Riscossione tributi locali dal comune di Tagliacozzo (Aquila). (30002) . . . . . XIX

COTTONE: Agevolazioni per distillazione straordinaria del vino. (27902) . . . XIX

D'AMBROSIO: Corsi per allievi agenti custodia nella scuola di Portici (Napoli) (27885) . . . . . XX

D'AMBROSIO: Orario dei titolari di storia dell'arte. (29542) . . . . . XX

DANTE: Riscossione imposte consumo nel comune di Reggio Calabria. (19854) . XX

DANTE: Costruzione strada Piano Gangemi di Sant'Agata di Militello (Messina) - Sant'Agata - Scafone (26898) . XXI

DAZZI: Indennità ai funzionari della carriera diplomatico-consolare. (30275). XXI

DEL FANTE: Tredicesima mensilità ai magistrati. (29341) . . . . . XXII

DE MARSANICH: Provvedimenti per connazionali rimpatriati dall'Egitto. (2971, *già orale*) . . . . . XXII

DE TOTTO: Ricorso al Ministero difesa dell'ex militare Fucillo Nicola. (29523). XXIII

DIECIDUE: Finanziamento organizzazione turistica periferica. (29358) . . . . XXIII

DI MAURO: Condanna penale del pretore di Caltanissetta nei confronti del deputato Di Mauro. (29975) . . . . . XXIII

FALETRA: Mancato invito del presidente della regione siciliana ad una seduta del Consiglio dei ministri. (3513 *già orale*). . . . . XXIV

PAG.

FODERARO: Alloggi popolari a San Procopio (Reggio Calabria). (29702) . . XXIV

FODERARO: Sistemazione maestri delle scuole popolari. (29803) . . . . . XXIV

GASPARI: Chiusura cementificio di Bomba (Chieti). (27360) . . . . . XXV

GASPARI: Risarcimento danni bellici alla ditta Peca Chiara da Casacanditella (Chieti). (27584). . . . . XXVI

GASPARI: Operato del direttore didattico di Vasto (Chieti). (28283) . . . . . XXVII

GASPARI: Edificio comunale in Quadri (Chieti). (29142) . . . . . XXVII

GASPARI: Rete idrica in Castelfrentano (Chieti). (29251) . . . . . XXVII

GASPARI: Allacciamento telefonico delle contrade di Roccaspinalveti (Chieti). (29350) . . . . . XXVII

GASPARI: Approvvigionamento idrico di Frisa (Chieti). (29354) . . . . . XXVIII

GASPARI: Piano ricostruttivo di Montenerodomo (Chieti) (29396) . . . . . XXVIII

GASPARI: Piano ricostruttivo di Marina San Vito (Chieti). (29397) . . . . XXIX

GASPARI: Allacciamento telefonico delle frazioni di Furci (Chieti). (29399) XXIX

GASPARI: Scuola di avviamento industriale in Gissi (Chieti). (29435) . . . . . XXIX

GASPARI: Allacciamento telefonico delle frazioni di Civitella Messer Raimondo (Chieti). (29553) . . . . . XXX

GASPARI: Alloggi per senzatetto in Montenerodomo (Chieti). (29651) . . . XXX

GASPARI: Variante alla statale numero 81 nei pressi di Bucchianico (Chieti). (29714) . . . . . XXX

GRIFONE: Riconferma incarichi agli insegnanti educazione fisica. (29987) . XXXI

GRIFONE ed altri: Incidenti in una manifestazione di viticultori di Palmi (Reggio Calabria). (3535, *già orale*) . XXXI

GUADALUPI: Pensione di guerra liquidata a Tarantino Galileo Francesco.(27049). XXXII

LENZA: Indennità di residenza alla farmacia Finamore di Sturno (Avellino). (28886) . . . . . XXXII

LOMBARDI CARLO: Trasporto operaio sulla linea Mortara-Casale (Alessandria). (30140) . . . . . XXXIII

MAGLIETTA: Vendita chiesa dell'Ospedaletto di Napoli. (29410) . . . . XXXIII

MAGLIETTA: Interruzione traffico Capodichino-centro di Napoli. (29416) XXXIII

MAGNO e PELOSI: Soppressione passaggi a livello delle statali Adriatica e Campobasso-Foggia. (29688) . . . . XXXIV

MARILLI: Liquidazione pensione a Bosco Vincenzo di Alfio. (27273) . . XXXIV

PAG.

MASSOLA: Ampliamento scuola di Santa Maria Nuova (Ancona). (28855) . . XXXIV

MASSOLA: Alloggi in Sirolo (Ancona) per dipendenti comunali. (28856) . . XXXIV

MINASI: Aumenti periodici di stipendio al personale dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato. (30222) . . XXXV

MUSOLINO: Incidenti in una manifestazione di viticultori di Palmi (Reggio Calabria). (3531 *già orale*) . . . XXXVI

NATOLI: Possibilità all'Italia di un posto di governatore dell'agenzia internazionale energia atomica. (3578, *già orale*) . . . . . XXXVI

PAGLIUCA: Approvvigionamento idrico di Bella (Potenza). (28984) . . . XXXVII

PIERACCINI: Promozioni ad ispettore scolastico di circoscrizioni (3561, *già orale*) . . . . . XXXVII

POLANO: Miglioramenti nelle pensioni I. N. P. S. (3506, *già orale*) . . . . . XXXVIII

POLANO: Espletamento pratiche nei distretti militari (3555, *già orale*) . . . XXXVIII

POLANO: Provvidenze danneggiati da incendi (3613, *già orale*) . . . . XXXVIII

RAFFAELLI: Adeguamento pensioni di guerra dirette. (28956) . . . XL

RAFFAELLI: Ripartizione reddito della S. I. T. A. di Torino. (29343) . XLIII

RAPELLI: Sistemazione salariati demaniali non di ruolo dei canali Cavour. (23440). XLIII

RAPELLI: Trattamento economico del personale direttivo e insegnante. (29264) . XLIII

RAPELLI: Revisione costi abbonamenti settimanali operai della S. A. D. E. M. di Torino. (29783) . . . . . XLIV

RICCIO: Ripristino scuola allievi agenti di custodia di Portici (Napoli). (29093) XLV

ROBERTI: Scioglimento consiglio direttivo dell'ordine dei medici di Roma. (3557, *già orale*) . . . . . XLV

ROMUALDI: Provvidenze per ufficiali dell'esercito. (3556, *già orale*) . XLV

ROMUALDI: Sul piano «Colombo» africano (29876) . . . . . XLVI

ROSINI: Sull'accordo internazionale dello zucchero. (28654) . . . . . XLVI

ROSINI: Costruzione acquedotti del Tergola (Padova). (29654) . . . . . XLVI

ROSSI PAOLO. Pubblicazione stampati col visto della prefettura di La Spezia. (29846) . . . . . XLVII

SANTI: Costruzione autostrada della Cisa (28377) . . . . . XLVII

SCALIA: Serbatoio per uso irriguo in territorio ex lago Lentini (Siracusa). (29838) . . . . . XLVII

SCARPA: Chiusura stabilimento Galtarossa di Varzo (Novara). (29206) . XLVII

PAG.

SENSI: Miglioramenti economici agli impiegati degli enti provinciali del turismo. (26473) . . . . . XLVIII

SENSI: Sistemazione strada silana di Cariati (Cosenza). (28971) . . . . L

SENSI: Edificio scolastico in Spezzano della Sila (Cosenza). (29434) . . . L

SENSI: Case popolari in Spezzano della Sila (Cosenza). (29442) . . . . . L

SENSI: Costruzione variante di Spezzano della Sila (Cosenza). (29443) . . L

SPADAZZI: Rivalutazione liquidazioni al personale delle disciolte confederazioni dei lavoratori (3574, *già orale*) L

SPADAZZI: Sistemazione strada scalo di Grassano (Matera)-Stigliano. (28765). LI

SPADAZZI: Consolidamento di una strada di Rapolla (Potenza). (28767) . . . LII

SPADAZZI: Edificio scolastico in Teana (Potenza) (28867) . . . . . LII

SPADAZZI: Approvvigionamento idrico di Agromonte di Latronico (Potenza). (28998) . . . . . LIII

SPADAZZI: Sistemazione in ruolo degli insegnanti incaricati nelle carceri (29639) . . . . . LIII

SPAMPANATO: Situazione piccoli alberghi di Napoli. (29591) . . . . . LIII

TOZZI CONDIVI: Costituzionalità del decreto presidenziale sui contributi I. N. P. S. (29759) . . . . . LIII

VIVIANI LUCIANA: Provvidenze per profughi italiani dall'Egitto. (3152, *già orale*). . . . . LV

WALTER: Assegno per il figlio inabile a Pasin Maria (3532, *già orale*) . . . . LVI

WALTER: Licenziamento operai della Meccanica Ceccato di Alte (Vicenza). (27982) . . . . . LVI

---

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quale sia stato, anno per anno nel corso degli ultimi dieci anni, il gettito della imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni (ripartito per categoria) nella provincia di Salerno. (30080).

RISPOSTA. — Si trascrive, nell'unito prospetto, il gettito dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni avutosi nella provincia di Salerno durante gli anni dal 1947 al 1956 e si fa presente all'interrogante che i dati raccolti da questo Ministero non contengono la ripartizione del gettito per categorie (A e C).

Si fa altresì presente che l'importo dell'addizionale provinciale relativo all'anno 1956,

indicato nel prospetto in lire 180 milioni, è stato desunto dal bilancio di previsione e sembra poco attendibile.

*Il Ministro*: ANDREOTTI.

*Imposta comunale e addizionale provinciale all'imposta sull'industria, i commerci, le arti e le professioni per la provincia di Salerno dall'anno 1947 all'anno 1956.*

| ANNI | IMPOSTA COMUNALE (Comuni della provincia di Salerno compreso il capoluogo). | ADDIZIONALE PROVINCIALE |
|---|---|---|
| — | — | — |
| 1947 . . . . | 32.165.839 | 15.070.890 |
| 1948 . . . . | 67.758.321 | 22.000.000 |
| 1949 . . . . | 79.725.740 | 35.000.000 |
| 1950 . . . . | 116.957.976 | 90.000.000 |
| 1951 . . . . | 122.012.402 | 75.338.299 |
| 1952 . . . . | 126.293.394 | 107.991.085 |
| 1953 . . . . | 127.583.740 | 115.768.795 |
| 1954 . . . | 202.622.300 | 106.774.000 |
| 1955 . . . . | 180.144.084 | 102.983.000 |
| 1956 . . . . | 156.548.126 | 180.000.000 |

ANGELUCCI MARIO E BERARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato la nomina del commissario governativo all'istituto educatorio « Sant'Anna » di Perugia, in violazione di ogni norma democratica e dello statuto vigente dell'istituto stesso, il quale prevede un consiglio di amministrazione con rappresentanti del comune e della provincia.

Gli interroganti chiedono la revoca del provvedimento, facendo presente al ministro che l'educatorio « Sant'Anna », vecchia istituzione laica della città di Perugia, ha sempre assolto con alto senso di responsabilità il compito di educazione della gioventù, sotto la tutela ed il controllo delle autorità governative, per cui il recente provvedimento di nomina del commissario ha destato profonda indignazione tra l'opinione pubblica, avversa ai metodi arbitrari in uso da tempo negli organi di Governo (29535).

RISPOSTA. — La possibilità di nomina di un commissario straordinario presso l'educatorio « Sant'Anna » in Perugia è prevista dall'articolo 6 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392.

L'educatorio in parola, infatti, è un istituto pubblico di educazione femminile disciplinato dalle norme contenute nel menzionato regio decreto e nel regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312.

Esso è governato da un consiglio di amministrazione, composto di un presidente e due consiglieri, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, e dura in carica un triennio.

Essendo scaduto, in data 24 maggio 1957, il precedente consiglio, il provveditore agli studi di Perugia, d'intesa con la locale prefettura, ha fatto concrete proposte per la ricostituzione del nuovo Consiglio.

Prima che l'atto di nomina del consiglio in questione venisse ratificato, il provveditore agli studi portava a conoscenza del Ministero che si rendeva urgente provvedere, nell'imminenza dell'inizio dell'anno scolastico, alla nomina degli insegnanti; si rendeva necessario, inoltre, adottare tutti i provvedimenti indispensabili ad assicurare la vita dell'istituto.

Poichè il consiglio di amministrazione, ormai scaduto e rimasto in carica per la ordinaria amministrazione, si trovava nell'impossibilità di prendere tali provvedimenti, il Ministero ha ritenuto opportuno, ai sensi del richiamato articolo 6 del regio decreto del 1929 il quale, come è stato chiarito, prevede che, in caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, il governo dell'ente in questione può essere affidato ad una gestione straordinaria, nominare, temporaneamente, quale commissione dell'educatorio « Santa Anna » il dottor Faina, che è stato proposto quale presidente del costituendo nuovo consiglio di amministrazione.

*Il Ministro:* MORO.

ARIOSTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere il contenuto e i motivi della circolare del Ministero dell'industria e commercio sulla « costituzione delle commissioni provinciali per l'artigianato » con la quale si prevede e implicitamente si autorizza la inosservanza alla norma degli articoli 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, che fissa le date precise per le scadenze degli adempimenti elettorali; e per sapere quale sia il pensiero della Presidenza del Consiglio e del competente Ministero del lavoro sulle inattese disposizioni del Ministero dell'industria. (3559, *già orale*).

RISPOSTA. — Le circolari dell'11 luglio 1957, n. 40 e del 18 luglio 1957, n. 41, sono state diramate dal Ministero dell'industria e del commercio per dare precise istruzioni sulla procedura da seguire per la costituzione delle commissioni provinciali dell'artigianato e per

fornire, nello stesso tempo, i chiarimenti chiesti da diverse province in merito alla procedura da seguire nella eventualità che, per casi di forza maggiore, le operazioni conclusive delle elezioni di secondo grado delle predette commissioni provinciali non potessero essere effettuate col rispetto dei termini previsti dagli articoli 31 e 33 del decreto presidenziale 23 ottobre 1956, n. 1202.

Nessuna delle istruzioni contenute nella circolare dell'11 luglio 1957, n. 40 – alla quale evidentemente l'interrogante ha inteso riferirsi – poteva, comunque, essere interpretata come una autorizzazione a non osservare i termini fissati per le elezioni di secondo grado relative alle commissioni provinciali dell'artigianato.

Il paragrafo 5 della circolare stessa diceva, al contrario, testualmente: « Tuttavia, mentre non può escludersi in senso assoluto la possibilità che casi di forza maggiore, debitamente riconosciuti da questo Ministero, possano ritardare di alcuni giorni (rispetto ai termini previsti dalla legge) le operazioni conclusive delle elezioni di secondo grado, si pregano i signori prefetti di assicurare il più possibile il rispetto dei termini di cui all'articolo 33 delle norme di attuazione (opportunamente prendendo accordi anche con i signori commissari), tenendo presente che in ogni caso, al fine di non rendere problematica la costituzione dell'albo entro il 18 novembre 1957, la commissione provinciale dovrà tenere la sua prima riunione non oltre il 18 settembre 1957.

I signori prefetti vorranno fare conoscere entro il 31 agotso 1957 a questo Ministero i provvedimenti adottati per la costituzione della commissione provinciale.

Ove si presentino motivi di ritardo, di qualunque genere, si prega di comunicarli tempestivamente ».

Per quanto concerne i termini predetti, per lo svolgimento delle elezioni, il Ministero dell'industria, con la circolare del 18 luglio 1957, n. 41, riconfermando le disposizioni di cui alla precedente circolare dell'11 luglio 1957, n. 40, ha impartito le istruzioni per le elezioni di 2° grado per le commissioni provinciali dell'artigianato e al paragrafo 1° ha precisato:

« Il decreto presidenziale 23 ottobre 1956, n. 1202, agli articoli 31 e 33 stabilisce due termini per lo svolgimento delle elezioni di 2° grado per la commissione provinciale dell'artigianato: il 20 ed il 24 agosto prossimo.

« Si chiarisce che entro il 20 agosto debbono aver luogo le operazioni di votazioni, di scrtuinio e, ove possibile, la proclamazione degli eletti.

« Entro il 24 agosto, invece, le operazioni di proclamazione degli eletti debbono aver luogo, in ogni caso, anche in quelle province il cui corpo elettorale verrà suddiviso in sezioni.

« Si tenga presente che anche le elezioni di 2° grado per la commissione provinciale dell'artiginiato e quelle per la cassa mutua debbono svolgersi simultaneamente.

« Tuttavia, per quanto riguarda i termini di cui sopra, e ferma restando la responsabilità che incombe al commissario – sentita la commissione consultiva – circa l'osservanza dei termini stessi, si conferma quanto è detto al paragrafo 5 della circolare in data 11 luglio n. 40 circa la possibilità che in casi di forza maggiore (esempio, comuni alluvionati in provincia di Rovigo) debitamente riconosciuti da questo Ministero, le operazioni elettorali di 2° grado siano ritardate di alcuni giorni rispetto ai termini fissati dall'articolo 33 del decreto presidenziale 22 ottobre 1956, n. 1202 ».

Nel riconoscimento degli eventuali casi di forza maggiore il Ministero dell'industria avrebbe, ovviamente, esaminato le proposte di rinvio della data delle elezioni con il massimo scrupolo possibile, tenendo presenti le motivazioni addotte dai commissari prefettizi per l'artigianato e il parere delle commissioni consultive provinciali.

Sta di fatto, comunque, che le elezioni di secondo grado per le commissioni provinciali dell'artigianato si sono regolarmente svolte entro il termine previsto dall'articolo 33 del decreto presidenziale 23 ottobre 1956, n. 1202 e cioè entro il 24 agosto 1957.

Unica eccezione è stata quella della provincia di Rovigo, dove hanno avuto luogo il 1° settembre 1957, essendosi colà verificato, per cause di forza maggiore, il ritardo delle elezioni di primo grado nei comuni alluvionati di Taglia di Po e di Ariano Polesine.

Le disposizioni impartite dal Ministero dell'industria con le circolari dianzi ricordate – che, tra l'altro, sono state pienamente condivise dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, interessato alla questione in quanto l'articolo 37 del decreto presidenziale 18 marzo 1957, n. 266, ha prescritto la simultaneità delle elezioni delle commissioni provinciali dell'artiginato con quelle degli organi amministrativi delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani – erano, quindi, perfettamente conformi alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 860, al decreto presidenziale 23 ottobre 1956, n. 1202, ed ai principî di diritto che

regolano il comportamento della pubblica amministrazione in occasione del verificarsi di casi di forza maggiore.

*Il Sotosegretario di Stato per l'industria e il commercio*: SULLO.

BAGLIONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se, in considerazione del carattere urgente dell'opera di cui la popolazione da molti anni attende l'esecuzione e dell'esiguità della somma richiesta, non intenda intervenire presso la direzione generale della cassa depositi e prestiti per l'accoglimento immediato della richiesta di mutuo avanzata dall'amministrazione comunale di San Casciano dei Bagni (Siena), affinché questa sia finalmente posta nella condizione di poter eseguire i lavori di miglioramento e di prolungamento della condotta dell'acquedotto della frazione Palazzone. (29337).

RISPOSTA. — Il mutuo di lire 7.900.000 a favore del comune di San Casciano dei Bagni è stato concesso dalla cassa depositi e prestiti con provvedimento in data 17 ottobre 1957.

*Il Ministro*: MEDICI.

BARBIERI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere perché la pratica sui danni di guerra n. 37429 del signor De Nicola Alfonso, definita favorevolmente e compresa nell'elenco n. 15 del riepilogo n. 397 del 19 settembre 1957 della Ragioneria centrale per la liquidazione, non è stata ancora liquidata. (30216).

RISPOSTA. — In favore di De Nicola Alfonso la Ragioneria centrale del Ministero del tesoro, in data 26 novembre 1957, ha provveduto alla emissione del mandato n. 6539, per il pagamento della liquidazione per danni di guerra.

*Il Sottosegretario di Stato*: MAXIA.

BARONTINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza che la strada statale n. 62 Cisa, arteria di grande importanza per il traffico e l'economia nazionale, è in certi punti stretta e ricca di curve e contro-curve e che frequentemente, durante il periodo invernale, non è possibile a nessun automezzo superare il valico causa la neve, il gelo e la fitta nebbia, per cui si rende sempre più evidente nelle attuali condizioni l'inadeguatezza di questa arteria alle aumentate esigenze della circolazione:

per sapere quindi quali sono i motivi per cui per l'autostrada Parma-Mare (o camionale della Cisa), malgrado fosse compresa nel primo gruppo del programma delle autostrade da costruire, non solo non sono ancora iniziati i lavori, ma non è stata ancora concretizzata la convenzione fra la società per l'autocamionabile e lo Stato;

per conoscere quali tempestivi provvedimenti intende prendere allo scopo di superare le eventuali divergenze e arrivare con sollecitudine alla definizione della convenzione, onde iniziare al più presto i lavori e fare della Cisa una moderna strada capace di sodisfare le aumentate esigenze del traffico nazionale. (29063).

RISPOSTA. — Il progetto esecutivo dell'autostrada Fornovo-Pontremoli (autostrada della Cisa), già sottoposto al parere del consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., dovrà essere nuovamente esaminato dal detto consiglio dopo che al progetto stesso e al relativo piano finanziario saranno state apportate – dalla società aspirante alla concessione, appositamente costituita tra gli enti pubblici delle province interessate – le necessarie modifiche tecniche ed economiche prescritte dal consiglio in sede di primo esame.

Subito dopo l'approvazione del progetto e del piano finanziario – che, per altro, non sono stati ancora ripresentati dalla società – si potrà procedere alla stesura della convenzione ed all'avvio della formale procedura per l'affidamento della concessione, ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463.

*Il Ministro*: TOGNI.

BERLINGUER. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del tesoro.* — Per conoscere se intendano intervenire presso la società tramvie della Sardegna contro gli aumenti delle tariffe per Cagliari e il Campidano che si risolvono sopratutto in danno della popolazione più povera. (29001).

RISPOSTA. — Gli aumenti tariffari apportati sui servizi urbani della città di Cagliari e su quelli extraurbani del Campidano sono stati autorizzati perché non venisse compromessa la continuità e regolarità dei servizi stessi, data la passività del bilancio aziendale non sanata nè da sussidi comunali, nè da sussidi a carico dell'erario.

Gli aumenti sono stati comunque contenuti al minimo indispensabile (in media da lire 5 a lire 10 per biglietto di c. s.).

Per quanto riguarda le tariffe preferenziali urbane a favore delle classi meno abbienti, è da tener presente che il prezzo di ciascuna corsa è alquanto inferiore, malgrado gli aumenti, a lire 20.

*Il Ministro dei trasporti*: ANGELINI.

BERLINGUER E POLANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria e commercio.* — Per conoscere le ragioni per le quali si sia potuto consumare una così vasta truffa di certo Nicolini in danno di circa 3 mila lavoratori di Carbonia, (Cagliari) col pretesto di disbrigo di pratiche per l'espatrio, senza che le autorità di polizia ne avessero sentore; per avere notizie sullo stato attuale delle indagini contro il colpevole; e perché vogliano dichiarare se riconoscono se tale episodio denunzia ancora una volta e ripropone il problema della vasta disoccupazione e della profonda miseria delle popolazioni sarde, che hanno offerto terreno favorevole alla impresa truffaldina di proporzioni tanto allarmanti. (3591, *già orale*).

RISPOSTA. — Il quotidiano *L'Unione Sarda* del 1° agosto 1957 pubblicò un articolo dal titolo « Un sedicente cavaliere ha truffato tremila operai », nel quale si asseriva che tale Severino Nicolini, residente a Parigi, aveva truffato, con la promessa, mediante compenso, di facilitazioni nell'emigrazione e nel lavoro, oltre tremila operai residenti a Carbonia.

Da indagini esperite il Nicolini fu identificato per Severino Giambattista Nicolini residente a Parigi, Rue Git.le Coeuv 7, il quale, a seguito di denunzia presentata da sette minatori al commissariato di Carbonia, fu deferito all'autorità giudiziaria per aver truffato i denunzianti mediante promesse formulate, per lettera, con le modalità di cui sopra.

Circa il numero degli operai truffati è stato accertato che le notizie pubblicate dal quotidiano sopra menzionato provenivano da un minatore residente in Francia, il quale aveva fatto conoscere, ad altri minatori di Carbonia, che il Nicolini trattava pratiche di emigrazione e deteneva circa tremila istanze, inevase, a lui inviate da operai di varie regioni d'Italia.

Il questore di Cagliari, inoltre, non ha omesso di interessare il consolato generale d'Italia a Parigi, che ha provveduto a svolgere opportuni passi presso l'autorità francese al fine di far troncare la illecita attività svolta dal Nicolini. Non è stato tuttavia possibile ottenere una misura di allontanamento dalla Francia del Nicolini in quanto i precedenti emersi a suo carico non sono, ai sensi della legislazione francese, tali da giustificare un provvedimento del genere.

Il predetto consolato ha tuttavia fatto pervenire al Ministero degli esteri – direzione generale dell'emigrazione – altre 82 denunzie colà inviate da operai italiani truffati dal Nicolini con le stesse modalità, denunzie che sono state, tramite il nucleo carabinieri di detta direzione generale, inoltrate all'autorità giudiziaria per gli ulteriori provvedimenti di legge.

Detti procedimenti si trovano tuttora in corso d'istruttoria.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*: SALIZZONI.

BERLINGUER, LIZZADRI, NENNI GIULIANA E CONCAS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se abbiano preso in esame le richieste della giunta regionale sarda, che risultano trasmesse al Governo fin dal 14 maggio 1957, e che rigurdano il piano di sistemazione del porto di Olbia (Sassari); e se si propongano di dare attuazione a tali richieste, risolvendo così un problema di importanza vitale per la Sardegna. (29561).

RISPOSTA. — Le richieste di opere avanzate dalla regione autonoma della Sardegna sono state sottoposte all'esame della commissione per i piani regolatori dei porti marittimi nazionali.

Dopo che tale commissione avrà fatto conoscere il proprio parere, verranno adottati i conseguenti provvedimenti.

L'attuazione delle opere che saranno previste nel nuovo piano regolatore del citato porto, potrà avvenire gradualmente in relazione alla disponiiblità dei fondi ed alle inderogabili esigenze degli altri porti marittimi nazionali.

*Il Ministro dei lavori pubblici*: TOGNI.

BERNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se egli sia a conoscenza delle condizioni deplorevoli e antigieniche nelle quali viene attuato l'invascamento del grano presso la Federconsorzi per la disinfestazione prima della panificazione, con la conseguenza di perdite notevolissime di grano ammassato causa l'infiltrazione di corpi estranei, talvolta di uso di grano guasto o comunque impuro; se, così stanno le cose, non ritenga opportuno disporre per un sistema più razionale ed igienico di invascamento. (29080).

RISPOSTA. — La conservazione del frumento da parte della Federconsorzi è sotto costante e sistematico controllo di questo Ministero, che dispone all'uopo di apposito servizio ispettivo.

Dai rapporti pervenuti non risulta che il grano sia immagazzinato e conservato in condizioni antigieniche e deplorevoli, anche se,

talvolta, si è dovuto far ricorso a depositi non costruiti appositamente per immagazzinare il frumento e si son dovuti adottare particolari accorgimenti tecnici per migliorarne l'idoneità.

Fra questi accorgimenti vi è anche quello che l'interrogante chiama « invascamento ». Esso consiste, in pratica, nel contenere il prodotto mediante paratie di sacchi, allorché non sia consigliabile, per ragioni tecnico-costruttive, o per altri motivi, addossarlo ai muri perimetrali.

Tale sistema, per quanto risulta, è largamente adoperato anche dai privati operatori e non ha dato, per se stesso, luogo ad inconvenienti, in quanto il prodotto, mediante l'attrezzatura meccanica, di cui la Federconsorzi dispone (aspiratori, trasportatori e ventilatori meccanici Socama e Ballerini ecc.) può essere ventilato e palleggiato agevolmente, per impedire che si riscaldi e si deteriori. Il sistema stesso non è di ostacolo all'esecuzione dei trattamenti antiparassitari, per i quali vengono usati insetticidi idonei e non dannosi alla salute.

Per altro, la necessità di ricorrere a depositi occasionali va diminuendo con la costruzione di nuovi magazzini, molti dei quali sono meccanizzati, e si ritiene che, quando la situazione sarà ricondotta alla normalità, non sarà più necessario utilizzare depositi che non siano appositamente costruiti per l'immagazzinamento del frumento.

*Il Ministro*: COLOMBO.

BERNARDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non creda di intervenire presso il capo compartimento di Milano onde impedire che egli minacci di sfratto i ferrovieri pensionati abitanti in case economiche; e ciò in conformità dell'impegno preso dal precedente Governo e mai revocato. In particolare, si tratta dello sfratto intimato a certo Abbaneo Mario - Milano, via Mac Mahon 30 - con la pretesa che egli potrebbe trasferirsi a Vignale Monferrato presso parenti. (30138).

RISPOSTA. — Le norme legislative e regolamentari che disciplinano la concessione degli alloggi dell'amministrazione ferroviaria, non consentono la permanenza dei pensionati, delle vedove o di altri congiunti di agenti oltre il termine massimo di 4 mesi dalla data di collocamento a riposo o di morte (articolo 321 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni).

Tuttavia l'amministrazione ferroviaria non manca di agevolare la permanenza nei propri alloggi ai non aventi più titolo alla concessione trovantisi in particolari situazioni di disagio.

Non possono, d'altra parte, essere ammesse eccezioni per quelli che abbiano un'abitazione di loro proprietà o di proprietà del coniuge.

Tale è il caso del pensionato Abbaneo Mario, ammogliato, con una figlia di 24 anni nubile, esonerato dal servizio l'8 febbraio 1950, il quale tuttora occupa un alloggio di 3 vani nello stabile delle ferrovie dello Stato di via Mac Mahon 30 in Milano, pur risultando egli proprietario di immobile ad Asti, e la moglie, Porro Rita, proprietaria insieme ad una sorella di uno stabile composto di 7 locali a Vignale Monferrato di cui 5 affittati a terzi e 2 utilizzati dagli Abbaneo per trascorrervi le vacanze.

L'ordinanza di sfratto in via amministrativa emessa nei confronti del predetto pensionato dal capo compartimento di Milano è per altro soggetta, in base alle vigenti disposizioni di legge, alla graduazione da parte del magistrato competente cui, comunque, compete la facoltà di accordare eventuali proroghe.

*Il Ministro*: ANGELINI.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere come intende risolvere la questione dei locali dell'ufficio postale di Isola delle Femmine (Palermo). (29035).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già riconosciuto la necessità di trasferire in una nuova sede l'ufficio postale di Isola delle Femmine, sia perché il locale dove attualmente esso si trova lascia a desiderare per idoneità, sia perché detto locale è stato richiesto dalla proprietaria.

Per addivenire a tale trasferimento, sono state da tempo intraprese ricerche, ma finora non si è reso possibile reperire i locali adatti, né ottenere dal comune un'area su cui poter eventualmente costruire un apposito edificio.

Ultimamente è stato proposto l'acquisto di un immobile di proprietà privata, ed al riguardo sono in corso gli accertamenti al fine di stabilire l'idoneità dei locali offerti, la congruità del prezzo richiesto e di poter quindi, se del caso, concludere le trattative.

La pratica sarà seguita con ogni cura al fine di poter giungere, nel minor tempo possibile, alla sistemazione dell'ufficio di cui trattasi.

*Il Ministro*. MATTARELLA.

BORELLINI GINA, CREMASCHI, GELMINI E RICCI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intendano prendere al fine di corrispondere alle inderogabili esigenze manifestate dai professori incaricati e dagli assistenti delle università italiane.

In particolare gli interroganti si riferiscono alla difficile situazione in cui trovasi l'ateneo modenese, nella condizione di non poter funzionare per la carenza in cui è lasciata dal Governo, specialmente in riguardo ai fondi stanziati per gli incaricati e gli assistenti. (28920).

RISPOSTA. — Le preoccupazioni sulla situazione finanziaria delle università sono state soprattutto determinate dal mancato rimborso, da parte dello Stato, di somme spese dalle università per il trattamento economico di talune categorie di personale.

Ora, al riguardo devo anzitutto far presente:

*a*) che le amministrazioni universitarie ricevono il saldo dei crediti da esse vantati (per le le retribuzioni dei professori incaricati, per indennità di studio ai professori incaricati e agli assistenti, per premio di presenza a tutte le categorie di personale), per il periodo sino al 30 giugno 1957; in base agli accertamenti compiuti, sono risultate dovute dallo Stato, per le voci predette, somme complessivamente ammontanti a lire 2 292.110.420, somme che saranno pagate entro il 31 ottobre;

*b*) analogamente sarà integrato il fondo per gli incarichi predetti dell'esercizio finanziario in corso.

Con questi provvedimenti si eliminano radicalmente le pendenze relative ai crediti vantati dalle università verso lo Stato per le somme inerenti a spese di sicura pertinenza dello Stato medesimo.

Cade qui opportuno chiarire le ragioni per cui si era formato un debito dello Stato verso le università.

Le retribuzioni dei professori incaricati sono formalmente a carico dei bilanci delle università. Per effetto del regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534, le retribuzioni predette che, fino allora, erano assai basse, vennero notevolmente migliorate e ragguagliate a quelle dei dipendenti statali dal grado X al grado VIII; il maggior onere, rispetto a quello allora in atto, fu assunto dallo Stato, che si impegnò a riborsarlo alle università.

Il sistema – occorre riconoscerlo – si prestava a qualche inconveniente e soprattutto a questo: gli incarichi venivano e vengono deliberati (oltreché dai senati accademici a dei consigli di facoltà, organi puramente tecnici) dai consigli di amministrazione; l'intervento di questi organi è ovviamente necessario in ordine ad ogni impegno di spesa, ma, trattandosi, nella specie, di onere che solo in minima parte faceva carico al bilancio universitario, veniva, comprensibilmente, adottato senza soverchia preoccupazione dei riflessi di carattere finanziario.

Da ciò è nato uno squilibrio fra le richieste formulate sulla base delle esigenze segnalate dai rettori a questo Ministero e gli stanziamenti di bilancio ogni anno disposti dal tesoro.

Per altro, mentre assicuro che gli incarichi universitari saranno quest'anno mantenuti al livello di quelli conferiti la scorso anno, comunico che il Ministero si propone di fare in modo che i consigli di amministrazione abbiano per l'avvenire un preciso contributo annuo su cui potere, con sicurezza, contare e, nell'ambito del quale, adottare le deliberazioni più convenienti.

Sempre al fine di regolarizzare la situazione delle università, è stato già approvato dal Consiglio dei ministri un provvedimento per la sistemazione del personale non insegnante non di ruolo in attesa d'inquadramento nei ruoli speciali transitori e di quello in eccedenza ai posti previsti dai predetti ruoli. Tale provvedimento, oltre a sodisfare un'annosa aspirazione del personale interessato, apporterà un concreto beneficio alle amministrazioni universitarie, sollevandole da spese sinora sostenute per il personale in questione e dotandole di più convenienti ruoli organici.

Devo, infine, ricordare che è stato recentemente predisposto un altro schema di disegno di legge, inteso ad autorizzare il pagamento alle università dei contributi straordinari.

*Il Ministro della pubblica istruzione:*
MORO.

BOZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda prontamente intervenire perché nel comune di Roccagorga (Latina) sia assicurato l'approvvigionamento idrico.

La situazione in cui versano i cittadini, che vivono in una zona economicamente depressa e sono in massima parte disoccupati, è estremamente penosa e addirittura incivile.

L'acqua affluisce, attraverso una modesta fontanella pubblica, in quantità irrisoria, e le povere donne sono costrette a lunghe ore di snervante attesa per poter riempire, nel corso di una giornata, una brocca, che non è suffi-

ciente a sodisfare i più elementari bisogni di vita.

La spesa pubblica necessaria per migliorare siffatta miserevole situazione è d'importo modesto, e la realizzazione dell'opera, più volte promessa e non compiuta, richiede soltanto buona volontà e impegno effettivo. (29287).

RISPOSTA. — La domanda del comune in parola, intesa ad ottenere il contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa occorrente per i lavori di cui trattasi, sarà tenuta presente in sede di formulazione di prossimi programmi di opere da ammettere ai benefici della citata legge, compatibilmente, beninteso, con le disponibilità dei fondi di bilancio ed in relazione alle altre numerose richieste del genere.

*Il Ministro:* TOGNI.

BRUSASCA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti il Governo intende adottare immediatamente a tutela della incolumità degli utenti di gas liquido, che superano ormai la cifra di cinque milioni, costituiti in larghissima parte da donne del popolo, contro i pericoli dei recipienti inidonei o di imperfetto funzionamento, onde evitare che abbiano a ripetersi, dopo i già avvenuti fatti luttuosi, come quello del 23 luglio 1957 in Palermo che causò la morte di una persona, ferite a 16 altre e la distruzione di due edifici.

L'interrogante chiede particolarmente se il Governo, per l'urgenza del suo necessario intervento, data la crescente diffusione dei combustibili liquidi nelle zone sprovviste di gas e di energia elettrica, specie durante il periodo estivo, non ritiene, nell'attesa di nuove norme legislative in materia, di prescrivere subito più rigorosi controlli dei mezzi usati dai distributori onde far cessare le conseguenze delle attività irregolari in atto alle quali si devono già tanti sinistri che devono essere stroncati anche per evitare che la pubblica amministrazione abbia ad incorrere in responsabilità verso i singoli cittadini per omissioni nei suoi compiti essenziali verso di essi. (3568, *già orale*).

RISPOSTA. — Si è a conoscenza che gli incidenti finora verificatisi nell'utilizzo per uso domestico dei gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) non sarebbero dovuti ad inidoneità e ad imperfetto funzionamento dei bidoni, bensì ad imperizia ed imprudenza sia degli utenti sia del personale addetto al movimento dei bidoni.

Poiché attualmente non è prescritto a norme di legge che il personale addetto alla vendita e alla consegna a domicilio delle bombole contenenti i suddetti gas sia munito di una speciale abilitazione diretta ad accertare il preventivo possesso dei requisiti di idoneità atti a scongiurare il possibile verificarsi di incidenti, il Ministero dell'interno ha preso la iniziativa di proporre – di intesa con i competenti uffici – un apposito provvedimento legislativo.

Per quanto riguarda la idoneità dei recipienti mobili per G.P.L. e in particolare del gruppo riduttore – valvole dei medesimi, si fa presente che la materia è regolata dal decreto ministeriale 12 settembre 1925 e dalla serie di norme integrative del decreto in parola, emanate dal Ministero dei trasporti – ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

In considerazione anche della diffusione assunta in questi ultimi anni dall'impiego del tipo di combustibile di cui si tratta, questo Ministero ha provveduto già da tempo ad elaborare e a proporre norme per la disciplina tecnica dei gas idrocarburi compressi e liquefatti (metano e G.P.L.). Tale compito è stato svolto da una apposita commissione interministeriale, presieduta dal Sottosegretario di Stato per i servizi dell'industria, la quale ha condotto a termine i relativi studi con la rapidità compatibile con la complessità della materia da disciplinare.

A seguito di tali studi, è stato, comunque, predisposto un disegno di legge che – su richiesta delle amministrazioni interessate – ha dovuto subire vari ritocchi e modificazioni.

Si assicura, per altro, che, per le stesse considerazioni fatte nella interrogazione, non si mancherà di effettuare con ogni sollecitudine quanto altro necessario perché il suddetto provvedimento, che regolerà in maniera integrale e completa la delicata materia, abbia il più rapido corso.

*Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio:* SULLO.

BRUSASCA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per chiedere se sono esatte le voci di modifiche delle circoscrizioni giudiziarie e se non creda di tenere in ogni caso presente, in modo particolare, le condizioni di Casale Monferrato, già sede di una illustre corte d'appello, il cui tribunale non avrebbe più ragione di esistere, se venisse privato anche della pretura di Moncalvo (Asti), il cui territorio è strettamente collegato, per tradi-

zione storica, giurisdizione ecclesiastica, interessi economici e comunicazioni, al capoluogo del Monferrato. (Alessandria). (29575).

RISPOSTA. — Il mandamento di Moncalvo, pur avendo la sua sede di pretura nella provincia di Asti, dipende invece dal tribunale di Casale Monferrato che fa parte della provincia di Alessandria.

Tale disarmonia fra la circoscrizione giudiziaria e la circoscrizione amministrativa dipende dal fatto che il mandamento è costituito da 9 comuni della provincia di Asti e da 14 comuni della provincia di Alessandria.

Attualmente è sorto vivo contrasto fra gli ordini professionali e gli enti interessati. Il consiglio degli ordini forensi di Asti insiste perché le due circoscrizioni siano armonizzate con l'aggregazione della pretura di Moncalvo (limitatamente alla parte compresa nella provincia di Asti) al circondario del tribunale della medesima città di Asti; il consiglio degli ordini forensi di Casale e l'ammnistrazione comunale di Moncalvo si oppongono, invece, decisamente all'attuazione di tale richiesta.

La situazione è assai delicata ed i suggerimenti sinora pervenuti per risolverla non sono stati sodisfacenti.

Questo Ministero sottoporrà l'esame del problema al parere della commissione costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge-delega 27 dicembre 1956, n. 1443.

*Il Ministro:* GONELLA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere il suo pensiero sulla richiesta avanzata da taluni comuni dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione impiegati nei lavori della « autostrada del sole »; ciò preoccupa, non per l'onere fiscale in sé, su chiunque faccia carico – e che qui non interessa – bensì perché avvalora la ipotesi che tale importante ed imponente opera pubblica, che tanto aggravio finanziario importa allo Stato, non sia di proprietà dello Stato stesso, ma della società concessionaria della costruzione. (28284).

RISPOSTA. La richiesta avanzata da alcuni comuni interessati dal tracciato dell'autostrada Milano-Napoli per il pagamento dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione impiegati nei lavori dell'autostrada stessa, è originata dal comprensibile interesse dei comuni medesimi ad acquisire al proprio bilancio una fonte, anche se temporanea, di maggiori entrate.

Della questione è stato interessato il Ministero delle finanze su iniziativa delle imprese esecutrici dei lavori, alle quali dovrebbe appunto far carico il pagamento dell'imposta, ma la questione stessa non investe comunque il diritto di proprietà dell'autostrada che resta pienamente regolato dalle norme contenute nella convenzione a suo tempo stipulata tra lo Stato e la società concessionaria.

*Il Ministro:* TOGNI.

CAPALOZZA E BUZZELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere – in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del suo intervento conclusivo della discussione del bilancio di previsione del proprio dicastero – se e quando sarà presentato al Parlamento il disegno di legge per il riconoscimento della 13ª mensilità ai magistrati. (29592).

RISPOSTA. — In data odierna il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di disegno di legge – da me preparato di concerto col Presidente del Consiglio medesimo e coi Ministri della difesa, del bilancio e del tesoro – concernente appunto la concessione di una tredicesima mensilità ai magistrati ordinari, amministrativi e militari ed agli avvocati dello Stato.

*Il Ministro:* GONELLA.

CAPALOZZA E BUZZELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se gli consti che ufficiali di polizia giudiziaria vengono trasferiti d'autorità senza l'osservanza del disposto dell'articolo 220 modificato dal codice di procedura penale, cioè senza il previo consenso del procuratore generale della Corte di appello competente. (29593).

RISPOSTA. — Non si è verificato nessun caso che dirigenti di nuclei o servizi di polizia giudiziaria siano stati trasferiti senza il consenso dei procuratori generali di Corte di appello.

*Il Sottosegretario di Stato:* SCALFARO.

CAPALOZZA E BUZZELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente predisporre un provvedimento di legge per adeguare al livello attuale di svalutazione monetaria il criterio per il ragguaglio tra pene pecunarie e pene detentive e per la relativa conversione; ché l'equivalenza tra lire quattrocento e un giorno di carcere (decreto presidenziale 26 ottobre 1947, n. 1250) è enormemente sperequato rispetto alle corrispondenti lire cinquanta fissate dall'articolo 135 del codice penale del 1930. (30046).

RISPOSTA. — In effetti, se si tiene conto del ragguaglio che fu stabilito dall'articolo 135 del codice penale del 1930 tra pena pecuniaria e pena detentiva (50 lire di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva), sulla base del potere di acquisto che allora aveva la moneta, non può non rilevarsi l'esistenza di una sensibile sperequazione tra l'attuale potere di acquisto della moneta stessa ed il rapporto fissato dall'articolo 5 del vigente decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250, per il ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva (lire 400 per ogni giorno di pena detentiva).

Non sembra però opportuno limitarsi a correggere tale sperequazione senza provvedere, contemporaneamente, ad una rivalutazione di tutte le pene pecuniarie la cui efficacia, dal 1947 ad oggi, risulta assai affievolita a causa appunto della progressiva svalutazione monetaria.

Al riguardo informo gli interroganti che nel progetto preliminare di modificazioni al codice penale, redatto di recente da una apposita commissione ministeriale, sono state elaborate norme che provvedono a sodisfare le finalità suddette.

*Il Ministro:* GONELLA.

CAPPUGI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quale provvedimento intende adottare per il riconoscimento dei benefici di guerra al personale militare combattente della seconda guerra mondiale che in sede di discriminazione abbia riportato sanzioni disciplinari.

Ciò in considerazione del fatto che il disegno di legge di iniziativa dello stesso Ministero della difesa, presentato alla Presidenza del Consiglio dei ministri sin dal 17 gennaio 1955, non ha avuto finora ulteriore corso. (2968, *già orale*).

RISPOSTA. — L'iniziativa in parola è all'esame di questa Presidenza, la quale si riserva di valutarla accuratamente sotto ogni aspetto, prima eventualmente di riproporre alle Camere quella soluzione più ampia che, dopo vivace dibattito in sede parlamentare, non fu accolta nella legge 23 febbraio 1952, n. 93.

Il Governo, intanto, ha assecondato la proposta di legge del deputato Durand de la Penne, testé approvata, che prevede la riapertura dei termini fissati dall'articolo 4 della citata legge n. 93 per il riesame delle esclusioni dei benefici di guerra.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio:* SPALLINO.

CAPRARA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Sulla grave situazione verificatasi lungo le vie comunali Focone e Castelluccio nel territorio del comune di Resina (Napoli). Risulta infatti all'interrogante che dette vie sono divenute di difficile e pericolosissimo transito nei tratti in cui l'incontrollato sbancamento di pietra lavica e di basalto vesuviano, rispettivamente nelle cave Fiego e Formicola, ha creato voragini di ampiezza tale da mettere in pericolo la stabilità del tracciato stradale. La situazione è tanto più grave quando si pensi che per la sistemazione, anche se appena superficiale, delle vie citate è stato speso pubblico denaro con i cantieri-scuola che alcuni privati gestori delle cave minacciano di mandare in fumo, ritenendosi liberi di poter abbattere massi nelle loro cave senza tener conto dell'obbligo di salvaguardare il patrimonio comunale.

L'interrogante ritiene che i responsabili organi tecnici dovrebbero con urgenza intervenire allo scopo di ripristinare la piena transitabilità per le vie Focone e Castelluccio indispensabili al traffico agricolo sino a San Sebastiano al Vesuvio, assicurando contemporaneamente la continuazione, con le misure convenienti, del lavoro nelle cave. (29064).

RISPOSTA. — Da accertamenti effettuati sopraluogo è, comunque, risultato che le strade comunali Focone e Castelluccio del comune di Resina sono due ex mulattiere lungo le falde del Vesuvio, parzialmente ampliate e sistemate per consentire il passaggio ai carretti ed a qualche automezzo. Dette strade hanno il fondo stradale in terreno vulcanico con brevi tratti in scheggionato, sconnesso e dalla transitabilità alquanto precaria.

Esistono nella zona delle cave di pietra vesuviana, che, nell'ampliarsi, hanno reso necessario uno spostamento dell'originario tracciato stradale, effettuato a cura e spese dei proprietari delle cave stesse.

In particolare, però, lungo la via Castelluccio non sussiste alcun motivo di preoccupazione per la stabilità del tracciato stradale, in quanto lo sbancamento effettuato nell'adiacente cava di proprietà Formicola si è fermato, nel punto più prossimo, a circa tre metri dal piano stradale ed è già in atto il riempimento con materiale lavico di risulta.

Per quanto concerne la via Focone, la cava di proprietà Fiengo si è spinta effettivamente fino al bordo stradale, ma solo in un tratto a monte del limite transitabile della strada.

Questa infatti, dopo una breve rapidissima salita, non superabile da alcun mezzo, si per-

de in un ampio sentiero lungo il quale è appunto ubicata la cava Fiengo.

Risulta, altresì, che il comune di Resina ha emesso ordinanza affinché il proprietario, a proprie spese, sposti il tracciato stradale allontanandolo dal limite della cava e vi ponga un muretto di protezione.

Analoghe disposizioni sono state impartite dall'ispettorato delle miniere a seguito di un sopraluogo recentemente effettuato.

*Il Ministro.* TOGNI.

CAPRARA. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Sulla opportunità di programmare e finanziare la realizzazione di una strada che partendo da San Sebastiano al Vesuvio attraversi Resina, San Vito Genovese, Croce dei Monti e sbocchi a Torre del Greco (Napoli). Tale arteria, che convoglierebbe tutto il traffico agricolo di una vastissima zona comprendente i territori di San Giorgio a Cremano, Massa di Somma, Cercola, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Terzigno, Boscotrecase, Boscoreale, avrebbe inoltre evidenti attrattive turistiche perché snodantesi a mezza costa tra il Vesuvio e il golfo di Napoli. (29066).

RISPOSTA. — Da accertamenti effettuati è risultato che la realizzazione della strada di cui trattasi non è necessaria perché, per quanto riguarda il traffico turistico, nella zona esiste l'autostrada di cui è in corso il raddoppio della sede con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno. Si effettuerebbe, pertanto, sulla nuova arteria esclusivamente un traffico locale in sussidio alla statale n. 18 che collega Torre del Greco, Resina, Portici e Napoli e che anch'essa è in corso di sistemazione con fondi stanziati dalla Cassa medesima.

È, infine, da rilevare che nella zona esistono già molte strade vicinali carrarecce.

*Il Ministro dei lavori pubblici:* TOGNI.

CAPRARA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per consentire il normale svolgimento dei corsi delle scuole elementari nel comune di Portici (Napoli) e per evitare, com'è doveroso, disagio agli alunni ed alle loro famiglie, visto che l'edificio scolastico è risultato pericolante e pertanto impraticabile.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se non intenda il ministro, di fronte a così drammatica situazione, disporre l'accoglimento ed il finanziamento dei progretti di costruzione di nuove scuole da tempo avanzati dalle amministrazioni succedutesi nel comune di Portici. (29096).

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Napoli ha provveduto al funzionamento delle scuole elementari di Portici in locali di fortuna e con un triplice turno giornaliero, in attesa che l'edificio scolastico venga riparato.

Il comune ha presentato, nell'esercizio in corso, domande per ottenere, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, il contributo dello Stato nella spesa ritenuta necessaria alla costruzione di due edifici scolastici in Portici: una per la scuola di via Roma, l'altra per la scuola materna.

Assicuro che tali domande saranno esaminate con la dovuta attenzione, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, in sede di elaborazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici previsti dalla legge citata.

*Il Ministro.* MORO.

CAPRARA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per promuovere la definizione della pratica per risarcimento di danni di guerra subiti da Palma Antonio, Palma Luigi, Ferrara Michele e Maisto Giovanna nel fondo sito in Casal di Principe (Caserta).

Trattasi di danni operati dalle truppe alleate e di pratica pendente da molti anni in attesa di definizione. (29744).

RISPOSTA. — Sul ricorso presentato dai sopra nominati avverso il provvedimento adottato dall'intendenza di finanza di Caserta, si è reso necessario un supplemento di istruttoria.

Non appena ultimati gli adempimenti in corso, si provvederà alla emissione di un nuovo provvedimento.

*Il Sottosegretario di Stato:* MAXIA.

CAPRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi specifici che hanno impedito sinora il rilascio del passaporto chiesto sin dal 1° agosto 1957 da Guerriero Pasquale fu Mariano, nato il 17 dicembre 1936 e residente in via Vittorio Veneto 221, nel comune di Torre Annunziata (Napoli); per conoscere, inoltre, quali concreti provvedimenti anche disciplinari intenda adottare per impedire che, con ritardo o rifiuto di concessione o rinnovo di passaporti, licenze di porto fucile da caccia, ecc., venga perseguita, di fatto, una politica illegittima di discriminazione, nella quale il questore di Napoli sembra singolarmente versato. (29774).

RISPOSTA. — Il signor Guerriero Pasquale residente a Torre Annunziata chiese a suo tempo alla questura di Napoli il rilascio del passaporto per l'Inghilterra, Francia e Svizzera, asserendo di doversi recare nel primo degli anzidetti Stati per accompagnare nel viaggio di ritorno in patria la madre, colà in temporanea visita.

Senonché, nelle more dell'istruttoria dell'istanza, la madre del richiedente ritornava in Italia, e pertanto – essendo venuto a mancare il motivo dell'espatrio – l'ufficio di questura non faceva luogo alla concessione.

Per quanto concerne, poi, i rilievi di carattere generale mossi dall'interrogante sull'operato della stessa questura in materia di rilascio di passaporti e di permessi di porto d'armi, si comunica che – a quanto consta a questo Ministero – detta questura, nell'esercizio dei poteri di sua competenza, si attiene alle disposizioni vigenti in materia.

*Il Sottosegretario di Stato:* SALIZZONI.

CAVALIERE ALBERTO. — *Ai Ministri del bilancio, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Sui loro propositi in merito alle giustificatissime richieste dei pensionati della previdenza sociale e dei vecchi senza pensione. (3540, *già orale*).

RISPOSTA. — Il Governo non è venuto meno all'impegno, a suo tempo assunto dinanzi alle Camere, di procedere ad un graduale aumento delle pensioni erogate dall'I.N.P.S. Infatti, apposito disegno di legge è stato da me presentato al Senato della Repubblica in data 30 ottobre 1957, ed in esso sono proposte numerose provvidenze, nell'interesse dei pensionati dall'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Il provvedimento in questione prevede il riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità alle vedove di pensionati deceduti prima del 1945, l'aumento dei minimi di pensione in atto goduti, nuovi coefficienti di adeguamento delle pensioni medesime, il riconoscimento dei periodi di richiamo alle armi nella seconda guerra mondiale agli effetti della assicurazione obbligatoria, nonché un aumento del contributo a carico del fondo adeguamento pensioni, in favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia.

Ho motivo di poter confidare che il Senato della Repubblica intenda procedere al più sollecito esame del disegno di legge di cui trattasi.

Circa la richiesta di concessione di un assegno vitalizio ai vecchi lavoratori sprovvisti di pensione, non posso non rilevare che tale circostanza, pur muovendo da nobili premesse sociali ed umanitarie, esula dalle possibilità consentite dal vigente ordinamento previdenziale, basato, come è noto, sul principio della stretta corresponsione fra l'apporto contributivo e le conseguenti prestazioni.

Invero le disposizioni esistenti consentono – attraverso la prosecuzione volontaria dell'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia – di evitare il rischio di non raggiungere il diritto alla pensione, mentre, d'altro canto, i lavoratori, a danno dei quali non furono versati dal datore di lavoro i contributi assicurativi, possono sempre ricorrere al magistrato per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla inadempienza del datore di lavoro stesso.

Comunque, il problema esula dal settore specifico di competenza del Ministero del lavoro, investendo il più vasto problema della estensione dell'assistenza a tutti i cittadini; né a questo proposito può sottacersi che in particolari circostanze – specie in occasione di calamità naturali – sono state attuate iniziative di carattere solidaristico ed opportuni quanto solleciti interventi, con i quali il Governo intende appunto andare incontro massimamente alle necessità dei cittadini meno abbienti.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* GUI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non creda necessario sospendere dalla carica di sindaco di Castelluccio Valmaggiore (Foggia), in considerazione che contro di lui pendono due procedimenti penali per peculato, in danno del comune.

Essendo il comune parte lesa, l'amministrazione comunale potrebbe sentire il dovere e l'obbligo di costituirsi parte civile in periodo istruttorio, per meglio tutelare gli interessi dei cittadini e contribuire all'acquisizione di prove della responsabilità; ed è intuitivo che ciò non sarà fatto, finché il sindaco resterà in carica.

Inoltre, vien fatto di pensare che il sindaco possa intralciare la ricerca delle prove ed è certamente inconcepibile che, essendo sorto un contrasto di interessi tra lui e il comune, egli resti in carica.

L'interrogante chiede di sapere ancora se non ritenga opportuno disporre una accurata e severa inchiesta sui metodi amministrativi imperanti in quel comune e per accertare, tra l'altro, se sia vero:

*a*) che numerosi lavori per conto del comune, in esecuzione di cantieri di lavoro, sia-

no stati eseguiti dal sindaco, con impiego di un proprio trattore, e fatti figurare, poi, come eseguiti da altri, cui sono stati intestati i mandati di pagamento;

*b*) che il predetto sindaco si sia appropriato, servendosi dell'opera di operai addetti ai cantieri di lavoro, di una grande quantità di immondizie, fatte trasportare in fondo di sua proprietà, per adibirle a concime, mentre numerosi cittadini erano disposti a rimuoverle con mezzi propri, pagandone il giusto prezzo al comune. (29662).

RISPOSTA. — Il sindaco di Castelluccio Valmaggiore si è dimesso dalla carica e può, pertanto, in tal modo ritenersi superata la questione inerente alla sua sospensione per effetto dei procedimenti penali in corso a suo carico.

Inoltre, sempre per effetto dei cennati procedimenti penali, la cognizione dei fatti segnalati dall'interrogante è già passata alla competenza dell'autorità giudiziaria.

*Il Sottosegretario di Stato:* SALIZZONI.

CERAVOLO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non intenda provvedere alla elevazione della qualifica da principale a superiore della stazione ferroviaria di Catanzaro Sala per le seguenti ragioni:

*a*) appartiene a un capoluogo di provincia, sede di quasi tutti gli uffici regionali e compartimentali (ad eccezione di pochi uffici posti a Cosenza ed a Reggio Calabria, come quello dei trasporti);

*b*) ad essa fanno capo le industrie ed il commercio della zona più centrale della Calabria;

*c*) è l'unica stazione importante posta sopra l'unico tronco che unisce i due mari: Jonio e Tirreno, nel punto più stretto della penisola. (30100).

RISPOSTA. — La classificazione delle stazioni viene effettuata periodicamente in relazione alla graduatoria generale formulata con criteri di valutazione comuni a tutte le stazioni della rete e soprattutto in relazione all'entità del lavoro ferroviario e del traffico afferente ai singoli impianti, tenendo anche conto, naturalmente, di tutti quegli altri elementi che concorrono a definire l'importanza della località (capoluogo di provincia o di regione, ecc.).

In base a tali criteri gli elementi di valutazione non consentono in atto di classificare il posto di titolare dell'impianto di Catanzaro in una categoria superiore a quella di capo stazione principale.

*Il Ministro:* ANGELINI.

CERVONE. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se non ritiene doveroso ed urgente l'emanazione di un provvedimento che consenta la sospensione della esecuzione degli sfratti a carico del personale dipendente dell'istituto poligrafico dello Stato, che, per aver raggiunto il limite massimo dell'età consentito per la permanenza all'impiego regolato dalle vigenti disposizioni di legge, deve abbandonare l'alloggio che da tempo occupa, essendosi risolto automaticamente il contratto di lavoro.

Quanto sopra, in attesa di una felice risoluzione del problema nel campo nazionale la quale disciplinerà organicamente la materia. (27839).

RISPOSTA. — I contratti di locazione, stipulati dall'istituto poligrafico dello Stato con i dipendenti per l'affitto degli appartamenti di sua proprietà, situati in via Alessandro Severo (Grottaperfetta), prevedono la restituzione degli appartamenti stessi non appena viene rescisso il rapporto di lavoro.

Tale rescissione è regolata dal contratto nazionale di lavoro e dal regolamento interno dell'istituto suddetto, il quale, indipendentemente dai limiti di età da esso fissati, con criterio di tolleranza e con carattere di temporaneità, in 66 anni per gli uomini e in 61 per le donne, può far luogo a licenziamenti quando lo ritiene opportuno (cause disciplinari, superamenti dei limiti di malattia).

Ove l'istituto suddetto dovesse mantenere operativi i contratti di locazione sempre con le stesse persone, coloro che rimangono in servizio verrebbero ad essere privati, anche se maggiormente bisognosi, di un beneficio appositamente costituito.

Ad evitare, pertanto, il ripetersi di simili inconvenienti, l'istituto poligrafico dello Stato, nell'impossibilità di disporre di altri appartamenti, ha dovuto inserire nei contratti stessi la clausola della citata restituzione, clausola, del resto, accettata dal locatario all'atto della stipula.

*Il Ministro del tesoro:* MEDICI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere in qual modo la Cassa per il Mezzogiorno intende provvedere alla alimentazione idrica della popolazione di Cerro al Volturno. (26732).

RISPOSTA. — La normalizzazione dell'approvvigionamento idrico del comune di Cerro

al Volturno è compresa nel progetto generale di massima redatto, per l'alimentazione idrica di tutto il Molise, dalla Cassa per il Mezzogiorno.

I relativi elaborati tecnici saranno inviati quanto prima alla delegazione speciale del consiglio superiore dei lavori pubblici presso la Cassa per il Mezzogionro per il conseguente esame e parere.

*Il Ministro dei lavori pubblici.* TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non creda opportuno disporre che siano sollecitamente eseguite le opere di sistemazione idraulico-forestale nel sottobacino del torrente Tappino, compreso nell'agro del comune di Gambatesa (Campobasso) proteggendo, mediante opera di difesa longitudinale, i terreni sulla sponda destra del detto torrente, soggetto alle esondazioni del ripetuto corso d'acqua nel tratto immediatamente a monte della confluenza col Fortore. (26739).

RISPOSTA. — Le opere di difesa longitudinali sulla sponda destra del torrente Tappino sono comprese nel progetto dell'importo di lire 40 milioni trasmesso, per i provvedimenti di approvazione e finanziamento, alla Cassa per il Mezzogiorno in data 30 luglio 1957 dal competente ufficio del genio civile.

Nel progetto suddetto è anche compresa la sistemazione idraulica del fiume Fortore e dei torrenti Tappino e Succida.

*Il Ministro dei lavori pubblici:* TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere le loro determinazioni in merito alla costruzione dell'edificio scolastico nella frazione Befaro del comune di Castelli (Teramo), opera che è stata ammessa al contributo statale ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, per l'importo di lire 9 milioni (28736).

RISPOSTA. — Per la costruzione della scuola a Befaro, questo Ministero ha promesso, in data 30 giugno 1957, il contributo dello Stato, con l'avvertenza di produrre il progetto dell'opera entro otto mesi dalla promessa medesima.

Finora tale progetto non è stato presentato al competente provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila.

La Cassa per il Mezzogiorno potrà intervenire con la concessione del contributo integrativo previsto dalla legge 19 marzo 1955, n. 205, dopo che il comune interessato avrà ottenuto da questo Ministero la formale concessione del contributo di cui alla citata legge n. 645.

*Il Ministro dei lavori pubblici:* TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere le loro determinazioni in merito alla costruzione dell'edificio scolastico nella frazione Colledoro del comune di Castelli (Teramo), il cui progetto ammonta a lire 8.500.000. (28737).

RISPOSTA. — Per la costruzione dell'edificio scolastico in Colledoro, è stato concesso, con decreto del provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il contributo dello Stato, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Appena detto decreto sarà perfezionato ne sarà data immediata comunicazione al comune suddetto per i necessari adempimenti di competenza.

Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, ha fatto conoscere che la Cassa per il Mezzogiorno, dal canto suo, potrà intervenire con la concessione del contributo integrativo previsto dalla legge 19 marzo 1955, n. 105, dopo che il comune interessato avrà inviato il provvedimento formale di concessione del contributo ottenuto in base alla predetta legge n. 645.

*Il Ministro dei lavori pubblici:* TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere le loro determinazioni in merito alla costruzione della strada di collegamento del comune di Conca Casale (Campobasso) con il comune di Viticuso (Frosinone) ansiosamente attesa da quella popolazione. (28806).

RISPOSTA. — Questo Ministero non può che confermare quanto a tal proposito è stato già riferito, in risposta all'analoga precedente interrogazione n. 26274. (Allegato al resoconto della seduta del 12 novembre 1957).

*Il Ministro dei lavori pubblici:* TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando saranno effettuati i lavori di completamento per la sistemazione della piazza Elena di Macchia d'Isernia (Campobasso) danneggiata dagli eventi bellici e per cui risultano stanziate lire 1 milione 500 mila. (29156, 29440).

RISPOSTA. — I lavori di cui trattasi saranno eseguiti nel corso del corrente esercizio finanziario.

*Il Ministro* TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potrà essere completata la riparazione dei danni recati dagli eventi bellici alle strade interne di Frosolone (Campobasso). (29157).

RISPOSTA. — Per la riparazione delle strade interne di Frosolone, sono stati eseguiti, a cura di questa amministrazione, nei decorsi anni, lavori per il complessivo importo di lire 10 milioni.

Ulteriori più urgenti lavori, per una spesa di lire 2 milioni, sono stati inclusi nel programma del corrente esercizio finanziario e quanto prima ne sarà autorizzata l'esecuzione.

Al completamento di dette riparazioni si cercherà di far fronte nei prossimi esercizi, compatibilmente con le disponibilità di fondi ed in relazione al comparativo grado di urgenza di altri lavori del genere da eseguire nella circoscrizione di Campobasso.

*Il Ministro* TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica per la costruzione in Vallecupa, frazione di sesto Campano (Campobasso), di un edificio scolastico, di cui ha assoluto bisogno. (29364).

RISPOSTA. — Non è pervenuta da parte del comune di Sesto Campano alcuna domanda intesa ad usufruire, nell'esercizio finanziario in corso, dei benefici previsti dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, per la costruzione di un edificio scolastico nella frazione Vallecupa.

È invece pervenuta una domanda di contributo per la frazione Masseria, domanda che sarà esaminata, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, in sede di elaborazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici previsti dalla legge stessa nell'esercizio finanziario predetto.

Si aggiunge che in favore di detto comune la Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 105, in data 10 maggio 1956, han concesso un contributo sulla spesa di lire 14 milioni occorrenti per la costruzione di un edificio scolastico nel capoluogo.

Detto contributo, stabilito in lire 1 milione 530.284, sarà versato direttamente alla cassa depositi e prestiti in unica soluzione.

Copia del provvedimento concessivo del contributo in parola è stata trasmessa al comune interessato con nota del 19 aprile 1956, n. 5/006441.

*Il Ministro della pubblica istruzione.* MORO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica, relativa alla costruzione di fognature e della rete idrica in Vallecupa, frazione di Sesto Campano (Campobasso). (29365, 29366).

RISPOSTA. — Il comune in parola non ha finora presentato alcuna domanda di contributo statale.

Ove una richiesta del genere dovesse pervenire a questo Ministero nei modi e termini stabiliti dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, non si mancherebbe di tenerla presente in sede di compilazione dei futuri programmi compatibilmente, beninteso, con le disponibilità dei fondi di bilancio ed in relazione alle altre numerose richieste.

*Il Ministro:* TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potrà essere eseguita la bitumazione della statale n. 85 « Venefrana » nel tratto che va dal passaggio a livello nei pressi del comune di Pescolanciano (Campobasso) al molino Perpetua. (29438).

RISPOSTA. — Il tratto stradale di cui trattasi è interessato da un lento movimento franoso che ha provocato danni al corpo stradale ed a tre ponticelli.

La zona in frana è stata recentemente sistemata ed attualmente sono in corso di ultimazione i lavori di riparazione dei tre ponticelli.

Non appena detti lavori saranno ultimati e la stagione lo permetterà si provvederà a depolverizzare il tratto di strada sopraindicato.

*Il Ministro:* TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quando potrà essere istituito il servizio telegrafico nel comune di Concacasale (Campobasso), che trovasi in una di quelle aree particolarmente depresse, cui il Governo ha da diversi anni rivolto il suo provvido sguardo. (29447).

RISPOSTA. — La questione ha già formato oggetto di esame da parte di questo Ministero fin dal 1953, allorché il comune di Concacasale richiese l'impianto del telegrafo.

L'amministrazione delle poste e telecomunicazioni sarebbe stata disposta fino da allora ad accogliere la richiesta mediante la istituzione, alle prescritte condizioni, di un posto fonotelegrafico. È da notare che tale sistema era, ed è, largamente usato in casi analoghi, anche per evidenti fini di economia, in quanto, senza pregiudizio del servizio, consente di estendere sempre più il telegrafo pure nelle località a scarso traffico, come quello in questione.

Senonché, il comune suddetto rifiutò la proposta che in tal senso era stata fatta dall'amministrazione.

Allo stato attuale delle cose, la questione si presenta negli stessi termini; se il comune desidera l'istituzione del servizio telegrafico per il quale dovrebbe corrispondere la quota del 30 per cento delle spese, giusta le norme vigenti. All'uopo, sarebbe necessario che il comune in parola producesse l'apposita delibera consigliare debitamente approvata dall'autorità tutoria.

*Il Ministro*: MATTARELLA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potrà aver luogo la costruzione della rete idrica interna del comune di Trivento (Campobasso) (29504).

(*La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 29365, dello stesso deputato, pubblicata a pag.* XVII).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla sistemazione delle fognature del comune di Pescolanciano (Campobasso). (29565).

RISPOSTA. — Il comune di Pescolanciano ha recentemente presentata direttamente a questo Ministero una domanda di contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Tale istanza è stata trasmessa all'ufficio del genio civile di Campobasso perché ne tenga conto in sede di formulazione della graduatoria delle opere da ammettere a contributo in base all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

*Il Ministro:* TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda di intervenire per indurre l'amministrazione comunale di Boiano (Campobasso) a pagare a Varriano Antonio fu Giovanni, residente in detto comune, e ad altri sette suoi concittadini, la somma dovuta dal comune per avere quest'ultimo acquistato una striscia di terreno di proprietà degli stessi, sito nei pressi di quella stazione ferroviaria, evitando così a povera gente dei campi ed al comune le noie e le spese di giudizio. (29818).

RISPOSTA. — La questione che ha formato oggetto della interrogazione trovasi in via di definizione in quanto, a seguito del parere di recente espresso dall'ufficio tecnico erariale circa la congruità del prezzo dei terreni da acquistarsi dal comune di Boiano, potrà, ora, essere dato sollecito corso agli ulteriori atti necessari per la conclusione dell'acquisto.

Appena definita la pratica, la prefettura non mancherà di spiegare il proprio interessamento a che il comune di Boiano provveda a corrispondere agli interessati il prezzo dovuto per la cessione dei terreni in parola.

*Il Sottosegretario di Stato*. SALIZZONI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire perché sia mantenuta integra la coltivazione del tabacco di cui alla concessione Giontella in territorio di Perugia, data la preoccupante gravità della situazione agricola umbra. (29857).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha allo studio alcun provvedimento di riduzione delle superfici autorizzate a tabacco in Umbria.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

COLITTO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potrà effettuarsi la costruzione dell'edificio delle poste nel comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso), di cui quella popolazione sente grande necessità. (29932).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già riconosciuto la necessità di dare una nuova sede all'ufficio postale di Montenero di Bisaccia.

Allo scopo di esaminare la possibilità della costruzione, in tale località, di un apposito edificio, sono state da tempo condotte pratiche con il comune, il quale, mentre in un primo tempo aveva manifestato l'intenzione di cedere un proprio locale, ha poi fatto conoscere – a mezzo del sindaco, presentatosi di persona a questo Ministero – di essere venuto nella determinazione di costruire, a propria cura e spese, l'edificio occorrente per la sistemazione dell'ufficio postale.

In seguito a ciò, è stata già interessata la direzione provinciale delle poste e telecomuni-

cazioni di Campobasso, affinché intraprenda opportune trattative con l'ente suddetto.

La pratica sarà seguita con ogni cura per poter giungere alla sua definizione nel minor tempo possibile.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:* MATTARELLA.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se – dato che il territorio di Cantalupo del Sannio (Campobasso) per il suo degradamento fisico ed il grave suo dissesto economico non può ritenersi suscettibile di una proficua sistemazione produttiva senza integrazione dell'attività dei singoli ad opera dello Stato – non creda di intervenire, perché sia incluso nell'elenco dei territori montani, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991. (30227).

RISPOSTA. — L'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, che modifica l'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, prescrive che devono essere considerati montani i comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al disopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello fra quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, maggiorato del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2.400.

Per il territorio del comune di Cantalupo del Sannio non si verificano né le condizioni altimetriche né quelle di reddito prescritte, e la commissione censuaria centrale, alla quale la legge attribuisce la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco dei territori montani, non ha potuto addivenire alla chiesta inclusione.

Infatti, la quota altimetrica massima del territorio comunale in oggetto risulta di metri 989, la minima di metri 513, senza avere né il dislivello di almeno 600 metri, né almeno l'80 per cento della superficie situata sopra i 600 metri, mentre il reddito complessivo medio per ettaro censito, determinato come sopra è stato specificato, risulta di lire 4.413,36, maggiore nella misura dell'83,89 per cento rispetto alle lire 2.400.

È vero che la legge accorda la facoltà di includere nell'elenco in oggetto anche quei comuni che pure non avendo i prescritti requisiti siano considerati in pari condizioni economico-agrarie rispetto ai comuni montani, ma nel caso del comune di Cantalupo del Sannio la commissione censuaria centrale non ha ritenuto di potersi avvalere di tale facoltà perché in ispecie le caratteristiche di reddito di quel territorio si discostano in misura troppo rilevante da quelle prescritte.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

CORBI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se risponde a verità che, nel comune di Tagliacozzo, è stata eseguita, per disposizione della prefettura dell'Aquila, una inchiesta amministrativa al fine di accertare le ragioni per cui non sarebbe stata curata la riscossione dei tributi locali dal 1948 ad oggi, nonostante il bilancio comunale sia gravemente deficitario e quindi non in condizione di adempiere alle più elementari esigenze civili: e per sapere, altresì, quali provvedimenti si intenda adottare qualora detta grave responsabilità degli amministratori sia provata dai fatti. (30002).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti di recente disposti dalla prefettura dell'Aquila, è risultato che nel comune di Tagliacozzo, nei decorsi esercizi finanziari, alcuni tributi comunali non hanno dato un gettito corrispondente alle previsioni di bilancio. La questione, pertanto al fine di accertare le eventuali responsabilità da parte degli amministratori, è stata sottoposta all'esame del consiglio di prefettura, che ha ordinato una ulteriore istruttoria, per acquisire maggiori elementi di giudizio.

Si fa presente, per altro, che il comune di Tagliacozzo trovasi in buone condizioni finanziarie, tanto che da circa dieci anni le relative gestioni si sono chiuse con avanzi di bilancio.

*Il Sottosegretario di Stato:* SALIZZONI.

COTTONE. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se non ritengano opportuno e urgente:

1°) ripristinare a tempo indeterminato i diritti erariali su tutto l'alcole da frutta nella misura di lire 15 mila per ettanidro;

2°) prorogare fino a tutto il 30 novembre 1957 le vigenti agevolazioni per la distillazione straordinaria di vino per accantonamento,

3°) aumentare a tempo indeterminato le agevolazioni per l'alcole da vino impiegato per la preparazione del marsala e del vermut dall'attuale misura del 70 per cento al 90 per cento.

Tutto ciò, considerato che il provvedimento attualmente in vigore per agevolazioni alla distillazione straordinaria del vino per accan-

tonamento sta per scadere, e che esso non ha dato finora risultati determinanti, anche se ha avuto una innegabile influenza nel sostegno dei prezzi del vino;

considerato ancora che tale provvedimento avrebbe avuto sicura efficacia se, come quello del 18 aprile 1950, n. 142, avesse stabilito degli elevati diritti erariali per tutto l'alcole da frutta agevolando in particolar modo l'impiego dell'alcole da vino nella preparazione del marsala e del vermut;

considerato, infine, che il mercato vinicolo permane in uno stato di crisi acuta, con grave disagio di milioni di viticultori specie nelle zone più provate dell'Italia meridionale. (27902).

RISPOSTA. — Le richieste dell'interrogante possono considerarsi in gran parte accolte con l'emanazione del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1957, n. 1031.

Per effetto dei detti provvedimenti, mentre si sono mantenuti inalterati il diritto erariale, sabilito in lire 27 mila per ettanidro, per gli spiriti provenienti dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste, ed il diritto erariale, stabilito in lire 8 mila, per gli spiriti provenienti dalle carrube e dai fichi, è stato applicato, tenuto conto, specialmente per le mele, della favorevole situazione di mercato, un diritto erariale nella misura di lire 4 mila per ettanidro sugli spiriti classificati di seconda categoria provenienti da frutta diversa da quella avanti elencata.

Sono state inoltre prorogate al 31 gennaio 1958 le agevolazioni fiscali per la produzione di alcole e di acquavite da vino, purché l'acquisto del vino da destinare alla distillazione sia stato fatto entro il 10 novembre 1957.

La richiesta di elevare a tempo indeterminato dal 70 al 90 per cento la riduzione della imposta di fabbricazione per l'alcole da vino impiegato nella produzione di vermut e di marsala potrà essere presa in esame soltanto in avvenire, in relazione alla situazione produttiva e di mercato delle altre materie prime distillabili, considerato, tra l'altro, che, con il decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, sopracitato, all'alcole ed all'acquavite da vino in accantonamento è stato accordato, sia pure in via temporanea ed eccezionale, il 90 per cento di abbuono della imposta stessa.

*Il Ministro delle finanze:* ANDREOTTI.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Perché disponga urgentemente la riapertura dei corsi per gli allievi agenti di custodia e di addestramento e qualificazione per allievi e sottufficiali presso la scuola agenti di Portici (Napoli).

E ciò, perché la città di Portici con l'allontanamento ingiustificato di detti corsi si è vista privare di una importante fonte di guadagno. (27885).

RISPOSTA. — Il ministro di grazia e giustizia ha disposto la istituzione di un corso di addestramento per allievi agenti di custodia presso la scuola militare AA.CC. di Portici, con inizio dal 15 dicembre 1957.

*Il Sottosegretario di Stato:* SCALFARO.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere se non sia opportuno declinare ai provveditori di grandi sedi d'impegnare i professori di ruolo di storia dell'arte per un insegnamento di 12 ore settimanali e affidare le rimanenti ore, qualora ci fossero, ai professori forniti di abilitazione nella stessa disciplina e che non potranno per legge essere licenziati. Inoltre si fa osservare che 12 ore d'insegnamento costituiscono per legge l'orario dei titolari di storia dell'arte. (29542).

RISPOSTA. — In forza dell'entrata in vigore della legge 20 giugno 1956, n. 613, si istituisce nei licei classici una cattedra di ruolo di storia dell'arte per ogni tre corsi completi, con l'obbligo pei professori di completare l'orario – per la stessa materia – fino a 16 ore settimanali nei corsi collaterali o classi aggiunte, senza diritto a compenso speciale.

E pertanto, l'orario completo d'obbligo, richiesto dalla succitata legge, per l'insegnamento di tale disciplina, è di 16 ore settimanali di cui 12 relative all'insegnamento in tre corsi completi e 4 comunque distribuite in corsi collaterali o in classi aggiunte.

Orbene, il fatto che la cattedra si costituisca con un orario inferiore a quello previsto come orario pieno (sistema, del resto, non particolare alla storia dell'arte), non toglie tuttavia che il professore titolare debba estendere il proprio insegnamento ad altre classi, via via che queste si creano, fino a raggiungere l'orario completo.

*Il Ministro* MORO.

DANTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le sue urgenti determinazioni in merito al deliberato proposito del consiglio comunale di Reggio Calabria che, avendo aggiudicato la riscossione delle imposte di con-

sumo alla ditta F.A.R I. ad un aggio antieconomico, con il denunziato preconcetto di eliminare dalla gara altre ditte concorrenti, ha modificato, con delibera del 1° marzo 1956, il sistema degli aggi di riscossione – con effetto addirittura retroattivo – snaturando le basi dell'appalto, oggetto dell'aggiudicazione; e come intende tutelare i diritti delle ditte che si sono viste estromesse dalla gara, svoltasi sotto condizioni oggi modificate in danno del comune e con vantaggio della ditta aggiudicatrice, ditte che si erano rivolte al ministro in tempo utile, denunziando in anticipo quanto oggi si è verificato, come intende tutelare gli interessi della finanza locale del comune di Reggio Calabria severamente pregiudicati per effetto delle denunziate modifiche; e come può conciliare la nuova situazione con i motivi che hanno indotto il ministro a rigettare un fondato ricorso di una delle ditte a suo tempo estromesse dalla gara.

L'interrogante desidera conoscere se il ministro delle finanze intende intervenire presse l'organo prefettizio di Reggio Calabria, onde evitare che la nuova delibera municipale possa essere approvata dagli organi di controllo con la strana celerità con la quale è stata approvata la delibera di aggiudicazione oggi modificata; se intende effettuare una inchiesta a mezzo di un ispettore ministeriale. (19854).

RISPOSTA. — Gli atti predisposti dal comune di Reggio Calabria per la revisione del vigente contratto d'appalto delle imposte di consumo trovano – in linea di massima – giustificato e legittimo fondamento nella avvenuta modificazione, per atto dello stesso comune regolarmente approvato dalla competente autorità di tutela, dei sistemi di riscossione previsti dal contratto in base al quale – a suo tempo – si svolse il relativo esperimento di gara.

In conseguenza, la revisione di cui sopra non ha infirmato per nulla i risultati della gara predetta e non può, quindi, essere tornata a detrimento degli interessi delle ditte a suo tempo rimaste soccombenti. Ciò è stato implicitamente riconosciuto dalla medesima società Trezza di Verona la quale, con telegramma datato 20 marzo 1956, diretto al prefetto, dichiarò formalmente di voler revocare tutti gli esposti presentati a suo nome contro gli anzicitati provvedimenti dell'amministrazione comunale di Reggio Calabria, « ...ritenendoli frutto di una personale iniziativa del proprio procuratore e lesivi per la dignità e l'autonomia del comune... » interessato.

Si fa, infine, presente che il procedimento attraverso il quale si è giunti alla definizione della delicata questione testimonia che nella fattispecie, anche e soprattutto da parte della competente autorità di tutela, nulla è stato tralasciato per salvaguardare equamente gli interessi economici dell'amministrazione comunale.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

DANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla costruenda strada che dalla contrada Piano Cangemi di Sant'Agata di Militello (Messina), dove attualmente esiste la strada denominata Guerra, attraverso le campagne si congiunga alla frazione Acquafora e Serre per poi immettersi nella strada Sant'Agata-Scafone, in corso di costruzione.

L'interrogante fa presente che l'opera è vivamente attesa dalla popolazione di Sant'Agata di Militello (Messina), tanto più che essa non solo gioverebbe alla economia agricola di quell'importante centro, ma servirebbe da anello di congiunzione tra le strade del retroterra di Sant'Agata. (26898).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 29365, del deputato Colitto, pubblicata a pag.* XVII).

DAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere il suo esatto pensiero in merito alla ingiustificata discriminazione che risulta dalla risposta data alla interrogazione n. 29359 in data 18 novembre 1957 e dalla quale risulta che. « L'indennità di cui all'articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862, è stabilita a decorrere dal 1° luglio 1947 e per le funzioni di cui siano rispettivamente investiti, in misura pari ad un terzo dello stipendio per il segretario generale e per i direttori generali, ad un quarto dello stipendio per i vice direttori generali (non più di uno per ciascuna direzione generale), per i capi servizio e per i capi ufficio; ad un quinto dello stipendio per i segretari.

L'indennità medesima è computata sugli stipendi spettanti ai funzionari nel tempo cui essa si riferisce.

Poiché l'ultimo comma dell'articolo è stato interpretato nel senso di calcolare le indennità sulla base degli stipendi al 1° luglio 1947, le indennità stesse ammontano a poche migliaia di lire (circa lire 5 mila per il capo ufficio).

Comunque le disposizioni sono sempre state ritenute, dagli organi di controllo, concer-

nere i soli funzionari appartenenti alla carriera diplomatico-consolare, cui le disposizioni stesse intendono riferirsi ». (30275).

RISPOSTA. — Il Governo ha già dato risposta, attraverso il competente Ministero degli affari esteri, alla interrogazione, e con ciò ritiene esaurito l'argomento.

*Il Sottosegretario di Stato* SPALLINO.

DEL FANTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se – in considerazione delle alte benemerenze della magistratura, che adempie con esemplare scrupolo alla delicata missione affidatagli – non ritenga opportuno esprimere tangibile riconoscimento pratico ai nostri tutori della giustizia, di ogni ordine e grado, avviando, con procedura urgente, intese con i dicasteri finanziari affinché venga concessa ai magistrati, che non la percepiscono, la tredicesima mensilità come per le altre categorie di dipendenti dello Stato. (29341).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 29592, dei deputati Capalozza e Buzzelli, pubblicata a pag.* XI).

DE MARSANICH. *Al Ministro dell'interno.* – Per conoscere quali provvedimenti di urgenza intenda prendere in favore degli italiani che in seguito agli ultimi avvenimenti bellici hanno dovuto rimpatriare dall'Egitto.

Si tratta di una ventina di famiglie abbandonate a se stesse, pur se qualcuno ha avuto una volta tanto un piccolo sussidio dal Ministero degli affari esteri.

Tali famiglie, in attesa di poter ritornare alla loro residenza e al loro lavoro, hanno diritto alla solidarietà della madre patria per superare questo periodo di emergenza. (2971, *già orale*).

RISPOSTA. — Il dicastero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli esteri – direzione generale dell'emigrazione – ha considerato con particolare attenzione i problemi assistenziali sorti col rimpatrio dall'Egitto di cittadini italiani, in conseguenza dei noti eventi internazionali.

A questi nostri connazionali non sono applicabili le provvidenze della legge 4 marzo 1952, n. 137; pertanto è in fase di concerto con le altre amministrazioni interessate un disegno di legge, d'iniziativa governativa, per estendere ad essi la qualifica ed i benefici che ne derivano.

Comunque, sono state impartite istruzioni ai prefetti perché, all'atto dello sbarco, i rimpatriati ricevessero asssitenza in denaro ed in natura, fossero avviati nei loro paesi, o in altri comuni da loro preferiti, e venissero successivamente aiutati dagli E.C.A.

Fin dalle prime notizie dell'esodo, il Ministero dell'interno chiese ed ottenne dal Tesoro uno stanziamento di 200 milioni di lire, che servirono per istituire a Messina, Brindisi, Bologna e Genova, quattro centri di raccolta ove numerosi connazionali fruiscono di assistenza ricettizia, alimentare e sanitaria.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da parte sua, ha diramato ai propri uffici periferici istruzioni perché sia data la preferenza ai lavoratori rimpatriati nell'avviamento al lavoro.

Il Ministero degli affari esteri si è poi adoperato per il ricollocamento all'estero dei rimpatriati dall'Egitto che desiderassero riespatriare.

Circa 350 connazionali, provenienti dall'Egitto, sono stati, in questi ultimi mesi, avviati nell'America del sud e specialmente in Brasile, con l'ausilio del comitato intergovernativo migrazioni europee.

Il predetto Ministero si sta inoltre interessando per l'espatrio in Australia di un notevole numero di detti connazionali.

Anche il problema del ritorno in Egitto dei connazionali che ne abbiano fatto richiesta è stato preso in attenta considerazione. Trattasi, tuttavia, di problema piuttosto delicato in quanto nella maggior parte dei casi ci si trova di fronte a connazionali i quali avevano deliberatamente chiesto il rimpatrio, spinti soltanto da necessità economiche derivanti dalla sopravvenuta disoccupazione. Essi hanno dimostrato, per il fatto stesso della loro partenza dall'Egitto e per la precedente disoccupazione, di trovare difficoltà ad integrarsi nella nuova struttura economica di quel paese.

A seguito di passi fatti dalla nostra ambasciata al Cairo è stata, per il momento, ottenuta dalle autorità egiziane l'autorizzazione al rientro in Egitto delle mogli e dei figli, dei connazionali tuttora residenti in Porto Said, e che furono nel periodo di emergenza evacuati da quella località.

Per quanto riguarda poi la questione dei cittadini italiani di origine israelita già residenti in Egitto, si comunica che il 4 maggio 1957 il Governo egiziano ha ufficialmente revocato le misure a suo tempo prese nei confronti dei beni dei suddetti; conseguentemente, a partire da quella data, i beni sequestrati sono stati restituiti agli espulsi, che ne hanno preso possesso per mezzo di procuratori all'uopo nominati.

D'altro canto il 6 luglio 1957 veniva firmato al Cairo un accordo di pagamenti italo-egiziano, che prevedeva il libero trasferimento in Italia di una somma massima di 2 mila lire egiziane (elevabili a 4 mila lire qualora si realizzassero determinate circostanze) per ogni famiglia di cittadini italiani già rimpatriati. Tale accordo entrava in vigore il 21 dello stesso mese.

Per quanto riguarda, infine, la questione del risarcimento dei danni subiti dai nostri connazionali in Egitto, sono stati compiuti dei passi presso i Governi di Londra, Parigi e il Cairo; tali iniziative non hanno però dato sinora risultati apprezzabili.

*Il Sottosegretario di Stato:* SALIZZONI.

DE TOTTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sia a lui noto il caso dell'ex militare Fucilli Nicola, residente e domiciliato in Bari via Premuda n. 20, il quale sin dal 23 febbraio 1957 ha presentato ricorso al Ministero difesa esponendo quanto segue.

Con decreto 21 aprile 1948, n. 1054, il Fucilli veniva insignito della medaglia di benemerenza per i volontari della seconda guerra mondiale (brevetto di concessione n. 1674).

Con successiva comunicazione di ufficio del 24 novembre 1953 del distretto militare di Bari, a firma del tenente colonnello Ruggiero Giuseppe, il ricorrente veniva invitato a restituire il brevetto stesso, senza che ne fossero specificati chiaramente i motivi.

Il Fucilli ha ripetutamente chiesto di conoscere i motivi di tale ritiro, che ovviamente non può essere effettuato che in virtù di altro decreto, di revoca, che a tutt'oggi non è stato notificato all'interessato. (29523).

RISPOSTA. — Il brevetto e la medaglia di volontario della seconda guerra mondiale vennero concessi, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1054, all'ex primo capo squadra della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale Fucilli Nicola con semplice determinazione ministeriale in data 12 ottobre 1953.

Tale concessione venne revocata in data 10 novembre 1953, sempre con determinazione ministeriale, essendo risultato, a seguito di ulteriori accertamenti, che l'ex capo squadra Fucilli non aveva i requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di volontario

All'istanza che il Fucilli presentò in data 17 maggio 1954 per conoscere i motivi di detto provvedimento di revoca e per chiederne il riesame, il distretto militare di Bari rispose nel luglio successivo specificando esaurientemente all'interessato i motivi del menzionato provvedimento di revoca, motivi che non possono non essere pienamente confermati.

*Il Sottosegretario di Stato:* BOSCO.

DIECIDUE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'interno ed al Commissario per il turismo.* — Per conoscere se e quando si intenda presentare il disegno di legge che, in conformità della deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri fin dal luglio 1957, disciplini il finanziamento dell'organizzazione turistica periferica (enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed associazioni *pro loco*).

L'urgenza di tale provvedimento è determinata dalla necessità degli enti periferici del turismo – il cui finanziamento è venuto a cessare a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale 8-18 marzo 1957 – di assolvere agli impegni già assunti per la stagione turistica 1957, nonché dall'esigenza di predisporre i programmi di attività per il prossimo anno.

È infatti evidente che un ulteriore ritardo, nella presentazione e nell'approvazione del preannunciato disegno di legge protrarrebbe l'attuale *vacatio legis*, che minaccia di paralizzare completamente l'attività dei suddetti enti periferici. (29358).

RISPOSTA. — Il provvedimento relativo alla disciplina del finanziamento dell'organizzazione turistica periferica è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 28 ottobre 1957, e trovasi ora all'esame del Parlamento (atto Senato n. 2238).

Al fine di assicurare agli enti provinciali per il turismo i necessari mezzi finanziari in attesa che il predetto provvedimento completi il suo *iter* legislativo, è stata già autorizzata la concessione di un pre-finanziamento dell'importo di lire 500 milioni.

*Il Ministro del tesoro:* MEDICI.

DI MAURO. — *Al Ministro dell'interno.* – Per sapere – premesso che l'interrogante in data 12 ottobre 1957 è stato denunciato dalla locale questura per avere « pubblicato e diffuso notizie false, pregiudizievoli all'ordine pubblico »; che il pretore di Caltanissetta ha emesso decreto di condanna penale per il reato di cui sopra nei confronti dell'interrogante, senza avere chiesto e ottenuto la prescritta autorizzazione a procedere – se la questura di Caltanissetta nel trasmettere gli atti proces-

suali alla magistratura ha fatto presente, come era suo dovere elementare, che il denunciato era deputato. (29975).

RISPOSTA. — Nel rapporto di denunzia del 13 settembre 1957, n. 23290, che la questura di Caltanissetta inoltrò a quella procura della Repubblica per il reato di cui all'articolo 656 codice penale, venne espressamente indicata la qualifica di deputato al Parlamento nazionale, dell'interrogante.

*Il Sottosegretario di Stato:* SALIZZONI.

FALETRA E LI CAUSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se risponde a verità la notizia riportata da alcuni giornali secondo cui il presidente della regione siciliana non sarebbe stato invitato, nonostante ne avesse fatto esplicita richiesta, al Consiglio dei ministri nel quale sarebbero state discusse le direttive da impartire al Comitato interministeriale dei prezzi per il prezzo del grano.

Qualora la notizia rispondesse al vero, gli interroganti chiedono al Presidente del Consiglio se non intenda rimediare al fatto, che viola apertamente l'articolo 21 dello statuto regionale siciliano (che è parte integrante della Costituzione), riconvocando alla presenza del presidente della regione il Consiglio dei ministri per adeguare il prezzo del grano duro, di cui la Sicilia è produttrice del 52 per cento dell'intera produzione nazionale, ai costi di produzione ed alle agevolazioni che sono previste, in relazione ai prezzi internazionali, per il grano tenero. (3513, *già orale*).

RISPOSTA. — L'articolo 21 dello statuto speciale per la regione siciliana, approvato con decreto-legge luogotenenziale 15 maggio 1946, n. 455, nel disciplinare le funzioni del presidente regionale, stabilisce (terzo comma) che questi « col rango di ministro partecipa al Consiglio dei ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la regione ».

La norma, nella sua formulazione letterale, limita, pertanto, la partecipazione del presidente della regione, al Consiglio dei ministri, ai soli casi in cui si discutano argomenti che riguardano, nella specie, la regione siciliana, ciò non si verifica nel caso del prezzo del grano che, invece, riguarda l'intero territorio nazionale e non la Sicilia soltanto, malgrado che questa, sia, come è notorio, tra le regioni, quella che maggiormente produce grano duro.

Lo stesso interrogante, del resto, si era reso conto di ciò, chiedendo, con il suo telegramma del 3 luglio 1957, di partecipare alla riunione consiliare; ovvio essendo che, qualora si fosse trattato di materia concernente esclusivamente la Sicilia, si sarebbe provveduto – in ottemperanza al disposto di legge – a richiedere l'intervento del presidente della regione.

Devesi, per altro, precisare non solo che il prezzo di conferimento all'ammasso del grano di produzione 1957 fu stabilito nella seduta del Consiglio dei ministri del 2 luglio 1957, ma che il cennato telegramma del presidente della regione siciliana fu spedito da Palermo tardivamente e precisamente solo alle ore 14 del 3 luglio, giungendo alla Presidenza del Consiglio alle ore 21,40 dello stesso giorno; e cioè quando la decisione del comitato interministeriale dei prezzi, in esecuzione della deliberazione del Consiglio dei ministri, era stata già adottata (nella stessa data del 3 luglio), giusta comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1957, n. 170.

*Il Sottosegretario di Stato* SPALLINO.

FODERARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, con carattere di urgenza, per risolvere il problema edilizio del comune di San Procopio (Reggio Calabria), ove quaranta e più famiglie vivono tuttora in baracche antigieniche, costruite dopo il terremoto del 1908, rese oggi più che mai fatiscenti per il lungo periodo di anni trascorso dalla loro costruzione, nonostante il carattere di assoluta provvisorietà con cui furono edificate. (29702).

RISPOSTA. — È stata presa nota della prospettata necessità di costruire alloggi popolari nel comune di San Procopio e non si mancherà di tenere presenti le esigenze abitative del predetto comune, in sede di compilazione dei programmi costruttivi che verranno realizzati nella provincia di Reggio Calabria, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640.

*Il Ministro* TOGNI.

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare al fine di dare una dignitosa sistemazione su piano giuridico ed economico ai maestri delle scuole popolari che si dibattono in gravi difficoltà di ogni genere. (29803).

RISPOSTA. — Il rapporto d'impiego degli insegnanti della scuola popolare è disciplinato, sia dal punto di vista giuridico, sia da quello economico, dal decreto-legge 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con modificazioni dalla legge 16 aprile 1953, n. 326.

Il compenso mensile è corrisposto in ragione di 1/25 di quello attribuito per 25 ore settimanali di lezione agli insegnanti delle scuole elementari diurne.

La differenza di retribuzione esistente fra quella corrisposta mensilmente agli insegnanti della scuola popolare e quella agli insegnanti della scuola elementare, è dovuta per i primi ad una proporzionale riduzione di orario settimanale di lezione.

È da rilevare il beneficio di cui questi ultimi godono perché, con un minor numero di ore settimanali di lezione e con una minore durata di insegnamento annuale (normalmente 6 mesi contro i 9 della scuola elementare) vedono il loro servizio valutato per intero alla stessa stregua di quello nelle scuole elementari.

Inoltre gli insegnanti della scuola popolare possono usufruire, quando si trovino nelle dovute condizioni, della indennità di disoccupazione durante tutto il periodo di chiusura dei corsi. Hanno altresì il diritto a tutte le altre forme previdenziali, compresa quella contro la tubercolosi e invalidità e vecchiaia, e all'assistenza sanitaria da parte dell'E.N.P.A.S.

Attualmente è in corso di esame presso il Parlamento una proposta di legge presentata da alcuni deputati, per la estensione agli insegnanti di scuola popolare della tredicesima mensilità.

È tuttavia doveroso riconoscere che l'istituzione di un ruolo di insegnanti della scuola popolare, risponde ad una sentita esigenza delle categorie interessate.

Essa è anche giustificata dal rilevante complesso di attività per adulti che, come i corsi di richiamo scolastico, i corsi di orientamento musicale, i centri di lettura, i centri mobili di lettura, i corsi per adulti, oltre ai corsi popolari propriamente detti, sono svolte nel campo della scuola popolare. Inoltre la costituzione di un tale ruolo consentirebbe anche di selezionare gli aspiranti alla delicata attività del particolare insegnamento.

La costituzione del ruolo degli insegnanti della scuola popolare comporterebbe però una spesa notevolissima, aggirantesi sui 7 miliardi.

A tale cifra dovrebbe, inoltre, essere aggiunta quella necessaria all'assistenza degli alunni bisognosi, al rinnovo e all'ampliamento della dotazione libraria dei centri di lettura, all'acquisto e alla manutenzione degli automezzi adibiti a centri mobili di lettura, alla vigilanza, ecc., il che farebbe ascendere la spesa complessiva a non meno di 9 miliardi.

Con l'attuale stanziamento di bilancio, che è complessivamente di 2.976.000.000, ed è, fra l'altro, di carattere straordinario, l'istituzione di un ruolo di insegnanti della scuola popolare non è possibile.

In ogni modo il Ministero della pubblica istruzione ha da tempo posto allo studio la possibilità di istituire un ruolo per i maestri di scuola popolare. Le relative conclusioni potranno essere attuate quando nuovi stanziamenti di bilancio consentiranno di attuare il programma studiato.

*Il Ministro*: MORO.

GASPARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se siano stati informati:

*a*) che l'unica industria esistente in tutta la zona montana della provincia di Chieti, il cementificio di Bomba, dopo molti decenni si appresta a chiudere i battenti avendo la direzione dello stabilimento già provveduto a licenziare 33 operai;

*b*) che tale decisione della direzione aziendale è motivata dalla volontà della direzione medesima di non sostenere le non eccessive spese necessarie per l'ammodernamento degli impianti;

*c*) che la direzione stessa ha in animo di sostituire la produzione del cementificio di Bomba con quella di altro stabilimento di sua proprietà recentemente creato in altra zona e modernamente attrezzato beneficiando, pare, anche del contributo dello Stato; cosicché la creazione del suddetto nuovo stabilimento con il contributo dello Stato verrebbe ad essere la causa diretta della chiusura di quello preesistente a Bomba;

*d*) che la direzione ha rifiutato di assorbire anche solo parte degli operai licenziati nel nuovo stabilimento, adducendo motivi insussistenti e manifestamente pretestuosi;

*e*) che, mentre in altre più fortunate province del Mezzogiorno l'industrializzazione è in continuo sviluppo, nella provincia di Chieti, invece, cessano la loro attività, per l'assoluta carenza della iniziativa privata, anche le industrie esistenti da parecchi decenni.

Chiede inoltre di conoscere, in conseguenza di quanto sopra, quali provvedimenti si ritenga di dover adottare per risolvere la grave situazione determinatasi nel comune di Bomba e quali iniziative lo Stato ritenga ormai di dovere adottare per supplire alla assoluta carenza della iniziativa privata per quanto attiene alla industrializzazione della provincia di Chieti. (27360).

RISPOSTA. — La società cementi Adriatico, proprietaria del cementificio di Bomba, è venuta nella determinazione di far cessare l'attività di detto cementificio, essendo entrato in produzione altro suo stabilimento di nuova installazione, in Pescara. Ciò sia perché gli impianti di Bomba dovevano ritenersi ormai antiquati, sia per la opportunità di concentrare in un unico luogo l'attività della società medesima, che in questi ultimi tempi è stata frazionata nei due suddetti stabilimenti, in attesa dell'entrata in funzione dei moderni molini dell'impianto di Pescara.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fornito assicurazione che – tenuto conto dei licenziamenti verificatisi nel territorio del comune di Bomba e, pertanto, delle nuove esigenze di lavoro ivi manifestatesi – si riserva di esaminare la possibilità di andare incontro alle aspettative dei lavoratori disoccupati mediante la istituzione di cantieri di lavoro.

Al riguardo il predetto Ministero ha precisato che ogni eventuale proposta dovrà essere formulata dal competente ufficio provinciale del lavoro, d'intesa con la prefettura e sentita la commissione del collocamento, nel piano suppletivo di cantieri di rimboschimento e lavoro da autorizzare nell'esercizio in corso, non appena sarà possibile assegnare alle singole province – e tenuto conto delle disponibilità concesse – una ulteriore quota di giornate-operaio.

Per quanto riguarda la industrializzazione della provincia di Chieti, si fa presente che l'amministrazione centrale dello Stato non può provvedere direttamente alla elaborazione di piani di industrializzazione regionali o provinciali. Sono le camere di commercio meridionali che devono muoversi sul nuovo terreno di studi concreti per la economica utilizzazione di possibilità e di risorse locali e così offrire occasioni di investimenti che possano essere seriamente considerati dagli imprenditori italiani e stranieri.

Si assicura, comunque, che ogni iniziativa in questi sensi sarà secondata e appoggiata dal Ministero dell'industria e del commercio.

*Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio:* SULLO.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Allo scopo di concedere se non ritenga opportuno disporre una inchiesta diretta da parte dell'ufficio del genio civile di Chieti con assunzione diretta di informazioni da parte dello stesso ufficio, al fine di determinare se Peca Chiarina fu Nicola, da Casacanditella (Chieti), abbia o meno diritto a beneficiare delle speciali provvidenze previste per le abitazioni distrutte o danneggiate a causa degli eventi bellici.

La suddetta, infatti, pur avendo avuto la casa gravemente danneggiata per un intenso cannoneggiamento ad opera degli alleati, non ha ancora potuto provvedere alla ricostruzione della propria abitazione, che reca ancora chiari ed evidenti i segni di cannoneggiamento, perché il solito ignoto informatore del brigadiere ha sentenziato contro l'evidenza che la casa suddetta non è stata danneggiata da cannoneggiamento, e tale mordace affermazione è diventata indistruttibile prova contro la quale non giova nemmeno l'evidenza del contrario. (27584).

RISPOSTA. — La domanda di contributo avanzata dalla ditta Peca Chiara per il ripristino di parte di immobile rurale sito in Casacanditella tra via Roma e via del Colle, venne effettivamente respinta dall'ufficio del genio civile di Chieti, essendo risultato, da informazioni assunte, che la porzione di immobile su via del Colle, oggetto della richiesta di contributo, non aveva potuto subire alcun danno in conseguenza degli eventi bellici, mentre danni si erano verificati alla sola parte anteriore dell'immobile, di proprietà di altra ditta, prospiscente su via Roma, per alcune schegge di artiglieria che avevano colpito soltanto il cornicione e la facciata.

Effettuato ora un nuovo sopraluogo si è potuto confermare che certamente l'immobile fu colpito da schegge di proiettili che causarono i danni alla facciata ed al cornicione, nonché a parte del tetto, e non si può escludere che anche la semplice deflagrazione dei colpi di artiglieria abbia potuto determinare il crollo di quei vani prospiscienti la via del Colle di proprietà della ditta in parola, le cui murature non erano in buono stato di conservazione.

Sono state, pertanto, impartite al predetto ufficio del genio civile, opportune istruzioni per il riesame degli atti, allo scopo di determinare se sussistono tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'ammissibilità della richiesta di contributo.

In conseguenza di ciò, la ditta è stata invitata, verbalmente, a far tenere all'ufficio del genio civile di Chieti idonea documentazione per comprovare il legittimo possesso del fabbricato. Tuttavia, non avendo la ditta interessata ottemperato finora a quanto richiesto, si è provveduto a sollecitarla.

*Il Ministro:* TOGNI.

GASPARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se abbia avuto notizia:

*a*) che il direttore didattico di Vasto (Chieti), in opposizione a quanto tassativamente disposto dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 1743/17, divisione III, del 16 marzo 1957, con cui veniva assicurata nella valutazione dei testi assoluta libertà all'insegnante, in base alla propria esperienza didattica ed alla conoscenza delle condizioni ambientali e sociali della zona in cui funziona la scuola, ha impedito l'adozione di un libro di testo, assumendo che il marito di una insegnante era rappresentante della casa editrice e che, per questa sola ragione, nel presente e nell'avvenire sarebbe stata da lui proibita l'adozione di libri di testo di quella casa editrice,

*b*) che il suddetto direttore didattico, sempre in opposizione alle disposizioni ministeriali, con apposita circolare, ha proibito ai maestri fiduciari dei comuni dipendenti dal circolo di Vasto di ricevere libri di saggio per le scuole elementari dai rappresentanti delle case editrici, assumendo che tutti i libri di testo dovevano e debbono essere depositati presso la direzione didattica di Vasto.

L'interrogante, nella ipotesi che tali fatti rispondano a verità, chiede di conoscere quali provvedimenti il ministro riterrà di dovere adottare, nei confronti del suddetto direttore didattico, per costringerlo a rimanere entro i limiti delle sue funzioni e per tutelare gli insegnanti del circolo di Vasto dalle arbitrarie interferenze e illegittime pressioni che, pare, non si limitano al solo settore della scelta dei libri scolastici. (28283).

RISPOSTA. — Si comunica di aver disposto che un ispettore del Ministero si rechi a Chieti per compiere una scrupolosa inchiesta in merito a quanto viene segnalato dall'interrogante.

Si riserva pertanto di fornire notizie concrete al riguardo non appena possibile.

*Il Ministro*: MORO.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno accogliere la domanda dell'amministrazione comunale di Quadri (Chieti), intesa ad ottenere il contributo dello Stato nella spesa di lire 15 milioni per la costruzione dell'edificio comunale.

La realizzazione della suddetta opera assume carattere di particolare urgenza in quanto gli uffici comunali di Quadri sono abusivamente installati in due appartamenti per i sinistrati di guerra, essendo stato il comune di Quadri quasi completamente distrutto dalla guerra, e malgrado la circostanza che vi siano ancora molti sinistrati sistemati in baraccamenti e ruderi inabitabili i quali aspirerebbero ad occupare i due appartamenti abusivamente tenuti occupati per gli uffici comunali. (29142).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 29287, del deputato Bozzi, pubblicata a pag.* IX).

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'accoglimento della domanda presentata dall'amministrazione comunale di Castelfrentano (Chieti), ed intesa ad ottenere la concessione del contributo dello Stato (legge n. 589 del 1949) sulla spesa necessaria per la costruzione della rete idrica interna nel capoluogo comunale.

La realizzazione della suddetta opera ha carattere di grande urgenza, essendo imminente l'allacciamento del capoluogo comunale di Castelfrentano all'acquedotto del Verde in corso di ultimazione ad opera della Cassa per il Mezzogiorno. (29251).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 29287, del deputato Bozzi, pubblicata a pag.* IX).

GASPARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno accogliere la domanda da tempo presentata dall'amministrazione comunale di Roccaspinalveti (Chieti) ed intesa ad ottenere l'allacciamento telefonico delle contrade « San Giusta-Serre- San Cristoforo-Quercialtieri-Olmi e Fatticcie », opere vivamente attese dalla popolazione delle suddette contrade montane per togliersi dalla situazione di completo isolamento nelle quali attualmente si trovano. (29350).

RISPOSTA. Sullo stesso argomento è stato già presentata una interrogazione (n. 23213), alla quale il mio predecessore rispose con lettera n. 20988/929/23213 del 31 gennaio 1957, facendo anzitutto presente che all'esame della documentazione pervenuta dalla competente prefettura si era rilevato che, ad eccezione della frazione di Olmi, le altre, singolarmente considerate, non si trovavano nelle condizioni minime previste dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123, per avere titolo al collegamento telefonico a spese dello Stato.

Per altro, con la medesima lettera si informava che, per alcune delle frazioni in parola, era stata esaminata la possibilità di raggrupparle, considerandole cioè come unico agglomerato, agli effetti della legge anzidetta, dato che i relativi nuclei abitati si trovavano compresi in un perimetro il cui diametro non eccedeva il chilometro; ed era stato rilevato che tale valutazione poteva essere fatta per le frazioni di Serre e di San Giusta, nonché per quelle di San Cristoforo e di Quercialtieri.

E poiché in tal modo i due gruppi di frazioni citati venivano ciascuno a superare il minimo di 300 abitanti, stabilito anche per l'applicazione della speciale disposizione della lettera *d*) del suddetto articolo unico per la concessione del collegamento telefonico a spese dello Stato quando concorrano particolari motivi, specialmente di ordine sociale, sarebbe stata presa in attento esame la situazione di tali agglomerati per vedere se potessero aver titolo al beneficio.

Si è ora in grado di comunicare che i medesimi agglomerati di Serre- San Giusta e di San Cristoforo-Quercialtieri, unitamente alla frazione di Olmi, sono stati inclusi nel programma dei collegamenti che saranno realizzati a spese dello Stato ed i cui lavori potranno essere eseguiti presumibilmente nel prossimo esercizio finanziario.

Per quanto riguarda invece la frazione di Fatticcie, nulla essendo variato rispetto a ciò che venne fatto presente con la citata precedente lettera del 31 gennaio 1957, prego l'interrogante di volersi riferire alle comunicazioni contenute nella lettera medesima.

*Il Ministro* MATTARELLA.

GASPARI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere quali provvedimenti siano stati previsti per risolvere la gravissima crisi idrica del comune di Frisa (Chieti) e, in modo particolare, se, in attesa della soluzione definitiva, non si ritenga di ampliare il serbatoio, assolutamente insufficiente in rapporto alla popolazione, e di costruire l'adduttrice per la frazione « Guastameroli » che ha una popolazione pari a quella del capoluogo comunale. (29354).

RISPOSTA. — La normalizzazione dell'approvvigionamento idrico del comune di Frisa è prevista nel progetto di massima degli acquedotti abruzzesi zona Trigno-Vomano, a suo tempo approvato, con alimentazione dall'acquedotto del Verde.

Tale acquedotto, come noto, è in corso di costruzione; pertanto, non si ritiene opportuno far precedere la realizzazione delle opere previste nella soluzione definitiva da opere locali che si risolverebbero soltanto in una maggiore spesa complessiva senza alcun vantaggio immediato.

*Il Ministro* CAMPILLI.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa all'approvazione ed al finanziamento del piano di ricostruzione del comune di Montenerodomo (Chieti) e se il ministro – in considerazione delle seguenti circostanze di fatto: *a*) che il comune di Montenerodomo posto ad oltre 1300 metri è il comune più povero della provincia di Chieti e, purtroppo, l'unico nel quale si sia effettivamente e comparativamente fatto di meno fra i comuni più gravemente sinistrati, per la ricostruzione; *b*) che la mancata attuazione del piano di ricostruzione ha impedito quasi totalmente la ricostruzione ad opera dei privati tanto che la situazione del comune, in questo settore, è rimasta pressoché la stessa dell'immediato dopoguerra – non ritenga di dovere disporre la sollecita approvazione e il finanziamento del suddetto piano di ricostruzione, venendo incontro per quanto possibile all'amministrazione comunale che si sta perdendo nell'aggrovigliato *iter* burocratico della pratica. (29396).

RISPOSTA. — Il comune di Montenerodomo fu incluso con decreto ministeriale 29 maggio 1945 nel primo elenco dei comuni danneggiati dalla guerra tenuti ad adottare il piano di ricostruzione.

La presentazione del piano di cui trattasi da parte del progettista al comune risale, invero, al 1947, senonché le variazioni e modifiche pretese dal comune stesso e le necessarie integrazioni richieste dall'ufficio del genio civile di Chieti hanno comportato un inevitabile ritardo nell'espletamento della fase preliminare della relativa istruttoria.

Sottoposto all'esame del commissariato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila, questo con voto del 22 maggio 1956, ha espresso l'avviso che l'elaborato debba essere riprodotto, compilando le planimetrie sulle mappe catastali ed aggiornando lo studio secondo i suggerimenti contenuti nei *considerandu* del citato voto.

Dopo che l'elaborato in questione verrà riprodotto, dovrà essere nuovamente sottoposto all'esame del commissario tecnico amministra-

tivo e, ove ritenuto meritevole di approvazione, trasmesso a questo Ministero per la conseguente emissione del relativo decreto.

*Il Ministro:* TOGNI.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito finanziamento del secondo lotto del piano di ricostruzione di Marina San Vito (Chieti), e la immediata esecuzione delle opere più urgenti allo scopo di impedire il grave danneggiamento delle opere già realizzate parzialmente con il primo lotto dei lavori che sono terminati da ben due anni. (29397).

RISPOSTA. — La richiesta di cui all'interrogazione sarà esaminata, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, avuto riguardo alle numerose richieste avanzate allo stesso fine da altri comuni.

*Il Ministro:* TOGNI.

GASPARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per avere notizia circa lo stato della pratica relativa all'allacciamento telefonico delle frazioni Morelle e Monte Taverna del comune di Furci (Chieti), e se non si ritiene di accelerare la pratica stessa in modo che l'allacciamento telefonico possa essere ultimato prima del prossimo inverno.

Infatti, le suddette popolose frazioni, e particolarmente la frazione Morelle, nel periodo invernale restano completamente isolate dal capoluogo comunale in cui hanno sede tutti i servizi compresi quelli sanitari. (29399).

RISPOSTA. — Per quanto riguarda la frazione Morelle, si è in grado di comunicare che essa è compresa fra quelle aventi titolo al collegamento telefonico a totale carico dello Stato, ai sensi dell'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123, lettera *c*).

Per altro, il collegamento di tale località non potrà essere effettuato prima del prossimo esercizio finanziario, ostandovi difficoltà varie, connesse alla attuazione dei vasti programmi di lavoro in corso di esecuzione.

Per quanto concerne la frazione di Monte Taverna, si stanno conducendo gli accertamenti necessari per potere stabilire se essa si trovi o meno nelle condizioni prescritte dalla citata legge per essere ammessa al detto beneficio.

Al riguardo, si è in attesa di ricevere dalla prefettura competente una circostanziata relazione in base alla quale sarà poi esaminata la possibilità di attuare il provvedimento. Nell'affermativa, i lavori saranno eseguiti nel minor tempo consentito dagli impegni finanziari e dai criteri di gradualità, imposti dalle molteplici esigenze cui occorre provvedere.

*Il Ministro:* MATTARELLA.

GASPARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponda a verità che anche per il corrente anno scolastico il Ministero della pubblica istruzione starebbe per non accogliere la domanda presentata dall'amministrazione comunale di Gissi (Chieti), ed intesa ad ottenere la istituzione in quel comune di una scuola di avviamento a tipo industriale, con il solito pretesto che i locali offerti non sarebbero del tutto rispondenti (ma sino ad ora non si è trovato un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione disposto a recarsi sul posto e ad indicare locali che abbiano requisiti accettabili), quando detti locali non sono affatto peggiori di quelli di tante altre scuole secondarie già istituite e delle altre che annualmente vengono istituite.

Per conoscere inoltre quale provvedimento abbia in animo di adottare per porre rimedio a questo ingiusto ed irrazionale atteggiamento dei competenti organi della pubblica istruzione; infatti, basterebbe prendere soltanto una carta topografica della provincia di Chieti, per accertare che tutte le scuole secondarie vengono annualmente ubicate in zone della provincia già abbondantemente servite con scuole di ogni ordine e grado e, persino, in comunelli di 1000-1500 abitanti, vicini ad altri comuni già forniti di scuola secondaria, mentre il medio ed alto vastese viene sistematicamente ignorato, malgrado i numerosi comuni privi di scuole secondarie come: Gissi, Furci, San Buono, Liscia, Carpineto Sinello, Guilmi, Roccaspinalveti, Fraine, Carunchio, Tufillo, Palmoli, Dogliola, Torrebruna, Celenza sul Trigno, San Giovanni Lipioni, Castiglione Messer Marino, Schiavi d'Abruzzo, Casalanguida. Da quanto esposto consegue che il Ministero della pubblica istruzione ha i mezzi per superare l'inconsistente ostacolo della mancanza di locali adatti e per addivenire al finanziamento di un edificio scolastico idoneo per una scuola di avviamento a tipo industriale nel comune di Gissi, posto al centro dell'intera zona che dovrebbe essere servita. (29435).

RISPOSTA. — Non è stato possibile disporre, per il corrente anno scolastico, l'istituzione in Gissi della scuola richiesta, poiché, dalla do-

cumentazione qui pervenuta, è risultato che il comune interessato non aveva messo a disposizione locali sufficienti per il regolare e completo funzionamento della scuola stessa. Infatti, i predetti locali, secondo la planimetria allegata in pratica, consistono, oltre i servizi, in solo 2 aule anguste (metri 5,10 x 3,60) che non possono accogliere una normale classe di alunni.

Si fa, inoltre, presente che, per il corrente anno scolastico, nella provincia di Chieti sono state istituite scuole di avviamento a Miglianico (4785 abitanti) e a Fossacesia (5422 abitanti), mentre, degli altri 17 comuni della stessa provincia elencati dall'onorevole interrogante, solo Castiglione Messer Marino e Schiavi d'Abruzzo hanno chiesto l'istituzione di una scuola di avviamento con apposite istanze che, d'altra parte, sono state tardivamente integrate nella documentazione e, quindi, non è stato possibile accogliere.

*Il Ministro*: MORO.

GASPARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito accoglimento della domanda presentata dall'amministrazione comunale di Civitella Messer Raimondo (Chieti), intesa ad ottenere l'allacciamento telefonico delle frazioni Gallo-Vicenne le quali, particolarmente durante l'inverno, trovandosi in una zona montana senza strade di comunicazione, rimangono anche per parecchi giorni totalmente tagliate fuori da ogni comunicazione con l'abitato del capoluogo comunale dove hanno sede tutti i servizi. (29553).

RISPOSTA. — In sede di trattazione, da parte di questo Ministero, della domanda a suo tempo presentata dal comune di Civitella Messer Raimondo, era stato rilevato che le frazioni suddette, singolarmente considerate, non si trovavano nelle condizioni minime richieste dall'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123, per aver titolo al collegamento telefonico a spese dello Stato.

Tuttavia, questo Ministero, tenuto conto dell'ubicazione delle due località predette, ha potuto considerarle come unica frazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative ai collegamenti telefonici predetti, ed in seguito a ciò ha potuto riconoscere, all'agglomerato risultante, il titolo a fruire del suaccennato beneficio ai sensi della lettera *d*) dell'articolo unico della citata legge che prevede la concessione dell'impianto in via eccezionale quando concorrano particolari motivi, specialmente di ordine sociale.

I lavori relativi saranno presumibilmente eseguiti entro il corrente esercizio finanziario.

*Il Ministro:* MATTARELLA.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga di dover disporre il sollecito accoglimento della domanda presentata dall'amministrazione comunale di Montenerodomo (Chieti), per ottenere la costruzione di almeno 20 appartamenti per sinistrati di guerra senza tetto a termini della legge n. 222 del 1957.

L'accoglimento della suddetta richiesta ha grande importanza per riportare ad una normalità di vita civile le numerose famiglie di Montenerodomo, comune totalmente distrutto dalla guerra, che vivono ancora in mezzo alle macerie e non avranno mai la possibilità di ricostruirsi una casa di abitazione in considerazione della grave depressione economica di quella vasta zona montana. (29651).

RISPOSTA. — La possibilità del finanziamento dei lavori di cui trattasi sarà esaminata, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, avuto riguardo alle numerose richieste avanzate allo stesso fine, da altri comuni.

*Il Ministro*: TOGNI.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quale fondamento abbia la notizia che la direzione generale dell'A.N.A.S. non sarebbe in grado, per deficienza di mezzi finanziari, di realizzare la variante sulla strada statale n. 81 nei pressi dell'abitato di Bucchianico (Chieti), da tempo progettata e la cui realizzazione ha carattere particolarmente urgente, ove si vogliano evitare le ormai abituali interruzioni di transito durante il periodo invernale nonché le non lievi ma improduttive spese per assicurare il transito precario nel periodo invernale quando il movimento franoso, che investe il tracciato stradale, riprende il suo abituale movimento in direzione del fondo valle.

L'amministrazione comunale di Bucchianico, in proposito, ha indicato un tracciato, che pur non essendo l'ideale, assicura tuttavia, con spesa modesta, un transito sicuro aggirando la vasta zona interessata dal movimento franoso. (29714).

RISPOSTA. — Questo Ministero conferma quanto è stato già comunicato in data 8 luglio 1957 in risposta all'anologa interrogazione n. 26947. (Allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 17 luglio 1957).

*Il Ministro:* TOGNI.

GRIFONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga giusto disporre che gli insegnanti di educazione fisica che hanno cinque anni di attività e che nell'anno scolastico 1956-57 abbiano ottenuto l'incarico possano, nell'attuale anno scolastico, essere riconfermati nello stesso posto che occuparono lo scorso anno, e ciò anche in base all'articolo 7 della ordinanza ministeriale 30 aprile 1957.

L'interrogante chiede anche di conoscere quali e quanti siano i posti di insegnanti di educazione fisica riservati ai reduci e agli ex partigiani. (29987).

RISPOSTA. — In relazione al primo punto della interrogazione, si fa presente che, nell'attuale ordinamento, possono essere confermati nell'incarico dell'insegnamento dell'educazione fisica i professori anche non abilitati che abbiano prestato servizio come incaricati nell'anno scolastico 1956-57, riportando qualifica non inferiore a « buono », con le modalità fissate dall'articolo 10 dell'ordinanza generale 15 aprile 1957, richiamato dal citato articolo 7 dell'ordinanza speciale 30 aprile stesso anno. Tale norma dispone che gli insegnanti in possesso dei requisiti anzidetti vengono confermati, per l'anno scolastico 1957-58, nel posto precedentemente occupato, purché ne abbiano fatto domanda, in carta legale, al provveditore agli studi, entro il 15 settembre 1957. Poiché però il posto prima occupato può essersi reso indisponibile per i motivi indicati dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (assegnazione di professore di ruolo, soppressione o trasformazione di posto), la medesima norma stabilisce che l'aspirante alla conferma deve indicare nella domanda stessa, in ordine di preferenza, le sedi alle quali desidera essere assegnato nel caso che non possa essere confermato nel posto già occupato, per la suddetta indisponibilità.

Anche in tale ipotesi, tuttavia, la citata ordinanza generale dispone opportune cautele perché gli aventi diritto alla conferma non abbiano a subire ingiustificate riduzioni sul trattamento economico: l'articolo 11, nota 1°) prevede, infatti, che, quando non tutti i posti disponibili comprendono lo stesso numero di ore, il provveditore agli studi è tenuto a distinguere i posti che danno diritto al trattamento di cattedra da quelli costituiti da un numero inferiore di ore settimanali di insegnamento e a procedere quindi alla conferma dei nominabili, che nell'anno scolastico 1956-1957 hanno fruito del trattamento di cattedra ed il cui posto si sia reso indisponibile, in posti che assicurino il mantenimento del suddetto trattamento.

Per quanto concerne il secondo punto, si fa presente che le disposizioni riguardanti l'assunzione obbligatoria dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private, previste dal decreto-legge 4 agosto 1945, n. 453, e dalle successive estensioni e modificazioni, e prorogate con la legge 4 luglio 1950, n. 537, hanno avuto la loro ultima applicazione a seguito della legge 12 giugno 1955, n. 511, la quale, nel richiamarle in vigore, ha disposto la cessazione definitiva della loro efficacia alla data del 31 dicembre 1955. L'unica riserva di posti consentita dalla legislazione vigente riguarda gli invalidi di guerra e per causa di servizio, ed è stabilita, per gli insegnanti non di ruolo, dall'articolo 13 dell'ordinanza generale 15 aprile 1957, nella seguente misura:

*a*) un posto per ogni gruppo di dieci posti o frazione di dieci non inferiore a due, per gli invalidi di guerra (articolo 1 della legge 3 giugno 1950, n. 375), o, in mancanza, per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (articolo 23 del decreto presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176) e articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 162);

*b*) un posto per ogni gruppo di venti posti o frazione di venti non inferiore a due, a favore degli invalidi per fatti di guerra e categorie assimilate, e degli invalidi per servizio.

Nell'attuale ordinamento, pertanto, non è disposta alcuna riserva di posti di insegnamento in favore dei reduci ed ex partigiani, ma è riconosciuto ad essi un diritto di precedenza nell'ordine di graduatoria, a parità di punteggio, ai sensi dell'articolo 10 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dall'articolo 26 della più volte citata ordinanza generale 15 aprile 1957.

*Il Ministro*: MORO.

GRIFONE, CACCIATORE, MICELI E GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare nei confronti dei responsabili degli atti di violenza compiuti dalle forze di polizia in occasione della pacifica manifestazione svoltasi a Palmi (Reggio Calabria) l'11 luglio 1957 per richiamare l'attenzione delle autorità sull'intollerabile disagio in cui versano i locali viticultori, atti di violenza che hanno procurato ferite a 21 contadini, dei quali 5 donne. (3535, *già orale*).

RISPOSTA. — Il giorno 11 luglio 1957, l'associazione contadini di Palmi (Reggio Calabria) proclamò lo sciopero generale dei viticultori, convocandoli in assemblea, per il mattino dello stesso giorno, nella sede sociale.

Alla manifestazione aderirono circa 600 persone e di queste una notevole parte, non trovando posto nei locali dell'associazione, fu costretta a sostare all'esterno.

Poco dopo, il dottor Tommaso Rossi, segretario dell'associazione provinciale dei contadini, si portava sulla soglia della sede e prendeva la parola, sottolineando, dopo aver illustrato i vari aspetti della crisi vinicola, la necessità di un intervento presso il Governo.

Al termine del discorso, la riunione si tramutava in un tumultante assembramento e i convenuti si dirigevano in corteo, con grida scomposte, verso il centro della città.

In vista della gravità della situazione che, data l'eccitazione dei dimostranti, poteva dar luogo a seri pericoli per l'ordine pubblico, gli organi di polizia, riuscito vano ogni tentativo di persuasione, furono costretti, dopo le intimazioni di rito, a procedere coattivamente allo scioglimento della manifestazione.

In conseguenza di quanto sopra si ebbero, purtroppo, a lamentare 26 contusi lievi, di cui 10 tra le forze di polizia.

Dodici persone, inoltre, si facevano medicare da un medico privato, per evitare, presumibilmente, di fornire la prova della loro partecipazione alla manifestazione.

I responsabili sono stati denunziati alla autorità giudiziaria.

*Il Sottosegretario di Stato*: SALIZZONI.

GUADALUPI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere i provvedimenti in corso di istruzione per la seguente pratica.

Il Ministero della guerra – direzione generale leva sottufficiali e truppa, sezione stato civile ed albo d'oro – con espresso raccomandata protocollo ministeriale 3800 del 28 maggio 1945, comunicava al sindaco del comune di Squinzano, e per conoscenza al Ministero delle finanze, direzione generale pensioni di guerra, Roma e ad altre autorità il seguente testo: N. 0103270 IA/505236/M: fante Nicola Tarantino di Francesco e di Gaballo Amelia, classe 1924, appartenente al campo raccolta attendato, II battaglione, V compagnia PM. 92, è deceduto il 14 maggio 1945, nell'83° ospedale attendato ausiliario, in seguito a ferite riportate in combattimento. Il nominato fante Tarantino Nicola decedette in seguito a ferita di arma da fuoco all'emitorace sinistro penetrante nel paranchima polmonare e fu sepolto al cimitero comunale di Cesano di Roma. Il suo nome fu iscritto nell'albo d'oro degli eroi per la redenzione della patria.

L'avente diritto al trattamento pensionistico è il padre del fante deceduto per causa di guerra Tarantino Galileo Francesco, residente a Squinzano (Lecce). (27049).

RISPOSTA. — Il signor Tarantino Galileo Francesco fu Luigi, nato a Nardò il giorno 11 gennaio 1883, residente a Squinzano ha perduto, per causa di guerra, due figli:

1°) Tarantino Agostino, aviere scelto, nato a Squinzano il 6 maggio 1922, disperso il 23 febbraio 1943;

2°) Tarantino Nicola Vincenzo, nato a Squinzano il 18 aprile 1924, deceduto nell'83° ospedale attendato ausiliario P.M. 92, il 14 maggio 1945.

Al suddetto genitore, con decreto ministeriale n. 1603099 dell'8 marzo 1950, venne concessa, per la perdita del figlio Agostino, la pensione di guerra, a decorrere dal 24 febbraio 1943, giorno successivo a quello della dispersione del militare.

In data 31 ottobre 1952, con decreto ministeriale n. 1730543, all'interessato vennero concessi, per la perdita del secondo figlio Nicola, i maggiori benefici previsti dall'articolo 79 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a decorrere dal 15 marzo 1945, giorno successivo a quello della morte del *dante causa*.

Infine, con decreto ministeriale del 6 luglio 1953, n. 1779038, al signor Tarantino vennero concessi:

1°) i benefici previsti dall'articolo 82 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a far tempo dall'11 gennaio 1953, data in cui l'interessato ha compiuto il 70° anno di età;

2°) l'assegno di previdenza, previsto dall'articolo 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a decorrere dal 1° gennaio 1952, ai sensi del quinto comma dell'articolo 117 della citata legge, in quanto la relativa istanza venne prodotta solo il 31 dicembre 1951.

Pertanto al signor Tarantino è stata concessa, per la perdita dei due figli Agostino e Nicola, la pensione nella misura massima consentita dalle vigenti disposizioni di legge.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*
MAXIA.

LENZA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se è a sua conoscenza che il comune di Sturno (Avellino) non provvede ancora a pagare alla farmacia del dottor Giuseppe Finamore le in-

dennità a lui spettanti per gli anni 1953 e successivi, mettendo in precaria situazione l'assistenza farmaceutica per le difficoltà economiche nelle quali viene tenuta la farmacia.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti l'alto commissario intenda adottare. (28886).

RISPOSTA. — Il comune di Sturno ha già corrisposto al dottor Giuseppe Finamore l'indennità di residenza per gli anni 1953, 1954 e 1955 nella misura prevista per le farmacie rurali dall'articolo 8 del decreto presidenziale 16 luglio 1951, n. 739.

*L'Alto Commissario:* MOTT.

LOMBARDI CARLO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per chiedere il suo sollecito intervento presso il compartimento di Torino, sezione movimento, per risolvere il problema del trasporto operaio sulla linea Mortara-Casale.

Il provvedimento adottato da detta sezione dal 1° novembre 1957 ha sollevato un forte malcontento da parte degli operai, che arrivano alla loro residenza molto più tardi senza che sia stato ovviato al disagio precedente.

Mentre l'AT 551 delle ore 19 parte semivuoto per la proibizione di salita agli operai, quello istituito AT-*bis* è sovraccarico fino all'inverosimile con grave disagio ai viaggiatori e danno al materiale. L'interrogante ritiene che se fosse stata aggiunta una littorina all'AT 551 il problema sarebbe stato risolto. L'interrogante invita il ministro a risolvere questo assillante problema perché i viaggiatori delle ferrovie dello Stato debbono trovare ogni facilitazione ed il meno disagio possibile. (30140).

RISPOSTA. — L'istituzione del nuovo treno AT 557 da Mortara a Candia Lomellina a seguito dell'AT 551, attuata dal 30 settembre 1957, aveva lo scopo di offrire al pubblico, che lamentava l'affollamento di quest'ultimo treno già effettuato con due automotrici, una più larga disponibilità di posti data dall'impiego complessivo di quattro automotrici, ripartite due per ciascun treno.

Non è, infatti, possibile, per ragioni tecniche, far circolare le quattro automotrici tutte accoppiate in un unico treno.

Tuttavia, visto il desiderio manifestato, l'amministrazione ferroviaria cercherà di accontentare gli interessati effettuando al più presto, in luogo dello AT 557, il treno AT 551 con il massimo consentito di tre elementi; occorre però far presente che ciò comporterà necessariamente un maggior disagio per i viaggiatori in conseguenza del minor numero dei posti disponibili.

*Il Ministro:* ANGELINI.

MAGLIETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

1°) se è vero che la curia napoletana ha venduto all'appaltatore Ottieri, assessore laurino al comune di Napoli, la nota chiesa dell'Ospedaletto in via Medina, a Napoli;

2°) se è prevista qualche combinazione edilizia per l'abbattimento della chiesa e dell'adiacente edificio di proprietà del comune;

3°) se è prevista la ricostruzione di detta chiesa in altro sito con contributi dello Stato, della Cassa per il Mezzogiorno o del comune;

4°) quali sono gli oneri previsti, nella città di Napoli, per la costruzione di edifici religiosi. (29410).

RISPOSTA. — 1°) la curia arcivescovile di Napoli non ha venduto la chiesa dell'Ospedaletto, né all'appaltatore Ottieri, assessore al comune di Napoli, né ad altri;

2°) allo stato attuale, non è prevista alcuna combinazione edilizia per l'abbattimento di detta chiesa e dell'attiguo edificio, in parte di proprietà del comune di Napoli;

3°) non è prevista, di conseguenza, la ricostruzione della chiesa in altro sito, con contributi dello Stato, della Cassa per il Mezzogiorno e del comune;

4°) gli oneri previsti per la costruzione nella città di Napoli di nuove chiese, ai sensi della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, risultano di lire 385 milioni per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1956-57.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:* SALIZZONI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Sulla interruzione del traffico da Capodichino al centro di Napoli che impedisce il normale afflusso e defflusso della provincia;

sulla durata e sulla lentezza dei lavori impegnati;

sul costo che grava sui trasporti pubblici, sui percorsi supplementari;

sulle misure adottate per accelerare i lavori e sulla rapida conclusione di essi almeno per una delle due strade interessate. (29416).

RISPOSTA. — Le notevoli piogge del luglio 1957 e successive, oltre a vari sprofondamenti stradali, hanno provocato un'ampia e profonda voragine in piazza Capodichino con con-

seguente completa distruzione del tratto terminale della fogna del viale Maddalena nei pressi della immissione alla collettrice di San Pietro a Patierno-Calata Capodichino, alla profondità di oltre metri venti dal piano stradale.

Un'altra ampia voragine si è prodotta lungo la strada Calata Capodichino.

In conseguenza si è resa necessaria la sospensione del traffico nei tratti di strada danneggiati.

Per riparare i danni prodotti, il comune di Napoli è prontamente intervenuto e, mentre sta provvedendo alla colmatura delle voragini, ha in corso di costruzione un nuovo tratto di fogna in traforo per ripristinare il collegamento della fogna del viale Maddalena con la collettrice di Capodichino.

Sono state, inoltre, installate alcune pompe per il sollevamento delle acque della fogna del viale Maddalena ed il successivo smaltimento in superficie.

Da quanto è stato possibile accertare risulta che i lavori sono in avanzata fase di esecuzione.

*Il Ministro* TOGNI.

MAGNO E PELOSI. *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quando sarà provveduto alla costruzione delle opere necessarie per la soppressione dei passaggi a livello delle strade statali Adriatica e Campobasso-Foggia, attraversanti entrambe la linea ferroviaria Foggia- San Severo e Foggia-Lucera.

Fanno presente che tali passaggi a livello non solo sono molto pericolosi, ma tengono bloccato il traffico su ognuna delle due importanti arterie per complessive ore cinque e minuti venti al giorno, in quanto la linea ferroviaria Foggia-Lucera è attraversata giornalmente da sedici coppie di treni. (29688).

RISPOSTA. La eliminazione dei due passaggi a livello esistenti alla progressiva chilometrica 673+221 della strada statale n. 16 « Adriatica » ed alla progressiva chilometrica 334+250 della strada statale n. 17 « dell'Appennino abruzzese ed Appulo Sannitica » con la linea ferroviaria Foggia-Lucera, comporterebbe una spesa di circa 70 milioni.

Date le ben note limitate disponibilità di bilancio dell'A.N.A.S. in rapporto alle numerose e pressanti necessità della rete delle statali, non si ritiene di poter ora finanziare la costruzione di varianti per eliminare detti due passaggi a raso ove si consideri che la linea ferroviaria Foggia-Lucera è secondaria ed a scarsissimo traffico, laddove esistono molti altri passaggi a livello, anche pericolosi, su linee di intenso traffico che interrompono strade statali aventi anch'esse intenso traffico.

*Il Ministro* TOGNI.

MARILLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga giusto ed umano che un ex militare al quale, nel giugno del 1955, fu proposta la liquidazione di assegno privilegiato ordinario di ottava categoria per 3 anni, debba attendere tanto tempo per il riconoscimento dei suoi diritti

La circostanza è tanto più deprecabile se si considera che le pratiche di pensione privilegiate ordinarie, in numero ovviamente limitato, giacciono per anni presso il comitato competente a dare il parere di merito, come nel caso particolare Bosco Vincenzo di Alfio, classe 1932, da Lentini (Siracusa), il cui fascicolo è stato colà trasmesso in data 4 luglio 1956 e nel giugno del 1957 non risulta ancora restituito alla divisione competente del Ministero della difesa-marina. (27273).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata restituita dal comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, con parere favorevole, il 9 agosto 1957.

Il relativo decreto concessivo, emesso da questa amministrazione militare, è stato trasmesso il 30 agosto successivo alla Corte dei conti per la registrazione.

*Il Sottosegretario di Stato* BOVETTI.

MASSOLA. *Il Ministro del tesoro.* Per conoscere a che punto si trova la richiesta di un mutuo di 2 milioni e 300 mila lire alla Cassa depositi e prestiti fatta il 21 maggio 1956 dal comune di Santa Maria Nuova (Ancona) e che deve servire per l'ampliamento della scuola situata nella frazione Monti. (28855).

RISPOSTA. In data 8 ottobre 1957 sono stati richiesti al comune in parola gli atti occorrenti per proporre al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti la concessione del mutuo.

*Il Ministro.* MEDICI.

MASSOLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a che punto si trova la richiesta per la concessione di un mutuo di lire 15 milioni avanzata dal comune di Sirolo (Ancona) alla Cassa depositi e prestiti il 27 gennaio 1956 e poi il 1° dicembre 1956 e poi ancora

sollecitata il 12 aprile 1957; e se non crede doveroso intervenire perché tale richiesta venga finalmente sodisfatta. (28856).

RISPOSTA. — La richiesta di cui all'interrogazione non può per ora essere presa in considerazione, in quanto, per le direttive in atto, la Cassa depositi e prestiti deve dare la precedenza alle opere di più urgente necessità quali acquedotti, fognature, edilizia scolastica, ecc.

*Il Ministro:* MEDICI.

MINASI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Al fine di conoscere – premesso che la direzione generale delle ferrovie dello Stato con circolare P.A.G. 51/13/44000 del 12 luglio 1957, comunicava che il Ministero del tesoro « in sede di prima applicazione del nuovo sistema di aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, agli agenti di gruppo d'ordine e *C* provenienti dai ruoli dei sottufficiali competono gli aumenti biennali previsti per l'anzianità effettivamente maturata nel grado rivestito al 1° luglio 1956, maggiorata di tanti anni quanti sono stati gli scatti attribuiti al 30 giugno 1956, nel grado medesimo, con il beneficio della riduzione di cui all'articolo 20 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 »; considerato che l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, giustamente interpretando la legge n. 1971, articolo 20, aveva attribuito al personale in questione gli aumenti periodici che gli competono in base all'anzianità maturata nel grado, in seguito alla precitata comunicazione ha disposto che il recupero delle varie somme corrisposte agli interessati dal 1° luglio 1956, fino all'agosto 1957 (epoca in cui oltre all'addebito è stato anche decurtato lo stipendio di tanti scatti quanti ne erano stati in precedenza attribuiti per il titolo in questione); poiché l'articolo 20 precitato resta in vigore e la legge-delega non modifica in senso negativo anzi conferma i benefici acquisiti in forza di leggi speciali – se il Consiglio di Stato ebbe ad esprimere il suo parere; se, pertanto, si vuole dare una soluzione definitiva alla questione, superando ogni eventuale resistenza, tenendo conto che il personale interessato vive in disagiatissime condizioni economiche, e subisce con estremo disagio la trattenuta mensile di circa 8 mila lire. (30222).

RISPOSTA. — In sede di prima applicazione – 1° luglio 1956 – del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nei confronti di detto personale dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato si continuò ad applicare l'articolo 20 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 (per i ferrovieri l'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 644), il quale stabilisce che sono ridotti di un anno tanti periodi di aumento dello stipendio nei gradi di ciascuna carriera d'ordine quanti sono stati gli anni di servizio militare effettivamente prestato.

Pertanto, considerato che l'articolo 1, quinto comma, del citato decreto n. 19 stabilisce l'assegnazione, al 1° luglio 1956, di tanti aumenti biennali quanti ne comporta l'anzianità maturata nel grado e nella qualifica rivestita a tale data, nei confronti del personale di cui trattasi, valutate le riduzioni applicabili nel grado rivestito alla data medesima, detratte cioè quelle già a suo tempo accordate nei gradi precedentemente rivestiti, per ogni periodo biennale relativo all'anzianità maturata si è operata la riduzione di un anno fino alla concorrenza degli anni di riduzione ancora da accordare, assegnando praticamente gli aumenti periodici ogni anno, anziché ogni due.

Per altro, il Ministero del tesoro – ragioneria generale dello Stato – ha fatto poi presente che in sede di prima applicazione del nuovo sistema di aumenti periodici di stipendio, di cui all'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ai dipendenti dei gruppi *C* e d'ordine provenienti dai ruoli dei sottufficiali competono gli aumenti biennali previsti per l'anzianità effettivamente maturata nel grado rivestito al 1° luglio 1956, maggiorata di tanti anni quanti sono stati gli scatti già attribuiti al 30 giugno 1956, nel grado medesimo, con il beneficio della riduzione di cui all'articolo 20 del predetto regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Inoltre il Ministero medesimo ha espresso l'avviso che successivamente al 1° luglio 1956 non sia più applicabile tale beneficio al personale di cui trattasi, in quanto le relative norme debbono ritenersi abrogate, da tale data, per effetto delle nuove disposizioni emanate in applicazione della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, recante delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato.

Comunque sulla questione il Ministero del tesoro ha interessato la Presidenza del Consiglio dei ministri a chiedere apposito parere al Consiglio di Stato.

In relazione a quanto sopra, in attesa di conoscere tale parere, con la circolare P.A.G. 51/13/44000 del 12 luglio 1957 è stata disposta la revisione, secondo il criterio indicato dal predetto Ministero, degli stipendi assegnati al 1° luglio 1956, ai dipendenti di cui trattasi, sospendendo l'attribuzione, dopo tale data, degli aumenti anticipati, con il conseguente recupero delle maggiori somme corrisposte.

Recentemente il Ministero del tesoro è stato invitato a comunicare le decisioni definitive che sulla questione saranno adottate in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato.

*Il Ministro:* ANGELINI.

MUSOLINO. *Al Ministro dell'interno.* Per sapere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dell'autorità responsabile delle violenze commesse ai danni dei contadini viticultori di Palmi (Reggio Calabria), i quali, in seguito alla gravissima crisi che colpisce da tempo il mercato vinicolo e conseguentemente la loro esistenza economica, compivano il giorno 11 luglio 1957 una manifestazione pacifica allo scopo di richiamare l'attenzione del Governo sulle loro condizioni di miseria. (3531, *già orale*).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 3535*, già orale, *del deputato Grifone, pubblicata a pag.* XXXI).

NATOLI. - *Al Ministro degli affari esteri.* Per conoscere se risponda a verità l'informazione pubblicata il 26 luglio 1957 da *Il Corriere della sera* a firma del suo corrispondente da Washington, e precisamente

*a*) che « il ritardo del Governo italiano nel sottoporre al Parlamento la ratifica del trattato per l'agenzia internazionale per la energia atomica ha automaticamente escluso la possibilità per l'Italia di occupare uno dei primi tredici posti di governatore del nuovo ente dell'O.N.U. che entrerà ufficialmente in vigore la settimana prossima »,

*b*) che « si sa che il governo di Washington ha fatto presente a quello di Roma l'opportunità di accelerare la ratifica italiana proprio per poter appoggiare la candidatura dell'Italia nel consiglio dei governatori... che è rimasto sorpreso dalla lentezza con cui il governo Zoli sembra avere impostato il problema ».

L'interrogante chiede inoltre di sapere se il Governo italiano intenda proporre al Parlamento la ratifica di detto trattato prima della data del 1° ottobre 1957 allo scopo di permettere al nostro paese di aspirare ad ottenere almeno uno dei dieci posti di governatore aggiuntivo che, entro quella data, dovranno essere eletti. (3578, *già orale*).

RISPOSTA. — La circostanza che lo strumento di ratifica italiano dell'accordo istitutivo dell'agenzia internazionale per l'energia atomica è stato depositato solo alla vigilia dell'apertura della conferenza di Vienna - subito dopo l'approvazione da parte del Parlamento del relativo disegno di legge - non ha modificato, di fatto, le presunte possibilità per l'Italia di occupare uno dei primi tredici posti di governatore del nuovo organismo internazionale, in quanto il nostro paese sarebbe ugualmente rimasto escluso.

Infatti, ai sensi dell'articolo VI dello statuto dell'agenzia, la conferenza preparatoria designa come membri del consiglio dei governatori i cinque membri dell'agenzia più progrediti nel campo della tecnologia della energia atomica, compresa la produzione di materie prime, in pratica sono stati designati Canadà, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e U.R.S.S.; altri membri, in numero variabile (in pratica sono risultati cinque), sono scelti fra quelli appartenenti ad altrettante zone geografiche che non siano già rappresentate dai cinque membri di cui sopra, sono perciò esclusi i paesi europei (e quindi l'Italia) perché già rappresentati da altri stati (U.R.S.S., Regno Unito e Francia).

Inoltre, altri due membri del consiglio dei governatori devono essere scelti fra quattro paesi già destignati nello stesso statuto (articolo VI, lettera *A*, numero 2). Belgio, Polonia, Portogallo e Cecoslovacchia (la scelta è caduta sugli ultimi due paesi).

Il tredicesimo posto, infine, riservato ad uno dei membri fornitori di assistenza tecnica, è risultato assegnato alla Svezia.

Per altro l'avvenuta ratifica dell'Italia ha consentito al nostro paese di porre la candidatura e di ottenere uno dei dieci posti di governatore che sono stati coperti in seguito ad elezione da parte della conferenza generale di Vienna.

Gli altri quesiti posti dall'interrogante sono da considerarsi superati dato che il Parlamento, come è noto, ha approvato il disegno di legge che autorizza la ratifica dello statuto dell'agenzia atomica prima della data del 1° ottobre 1957.

*Il Sottosegretario di Stato* FOLCHI.

PAGLIUCA. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Allo scopo di conoscere:

1°) se gli consta che nel comune di Bella (Potenza) l'acqua potabile è assolutamente insufficiente; che le proteste dei cittadini in proposito sono clamorose e continue; che le autorità hanno sempre promesso la captazione di altre sorgenti ed un più capace acquedotto, ma finora tali promesse non sono state mantenute;

2°) come e quando la Cassa per il Mezzogiorno intende provvedere a dissetare quella cittadinanza. (28984).

RISPOSTA. — Nel programma di opere di acquedotto da realizzare nell'anno in corso a cura della Cassa per il Mezzogiorno è compresa la normalizzazione del comune di Bella.

Al riguardo, alla Cassa medesima è recentemente pervenuto dall'ente autonomo acquedotto pugliese un progetto esecutivo, che trovasi attualmente in istruttoria.

*Il Ministro.* CAMPILLI.

PIERACCINI — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, nei riguardi delle promozioni ad ispettore scolastico di circoscrizione che sono all'ordine del giorno dell'imminente consiglio di amministrazione, si sia ottemperato alle varie disposizioni degli articoli 166, 167, 169 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'interrogante chiede particolarmente di essere informato se sia stato accantonato il quinto dei posti disponibili per attribuirli al concorso speciale previsto dall'articolo 166 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica e se – in ossequio al disposto dell'articolo 169, che limita la valutazione dell'anzianità al solo caso della parità di merito – siano stati valutati i meriti dei direttori didattici entrati in ruolo negli anni 1939, 1940, 1941, 1942 e 1943, al fine di non perpetuare l'inconveniente prodottosi ripetutamente, prima della promulgazione delle nuove norme, di promozioni per anzianità, per effetto delle quali gli ispettori scolastici nominati avevano appena il tempo di raggiungere la sede prima del collocamento a riposo. (3561, *già orale*).

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, nell'adunanza del 30 luglio 1957, ha proceduto alla designazione di 46 direttori didattici per la promozione alla qualifica di ispettore scolastico.

Tali promozioni hanno avuto luogo, a norma dell'articolo 1 della legge 10 aprile 1954, n. 164, per scrutinio di merito comparativo, scrutinio che è regolato, dopo l'entrata in vigore delle leggi delegate, dall'articolo 28 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16, e dall'articolo 169 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli articoli 166 e 167 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3) ai quali si riferisce l'interrogante, riguardano le promozioni a direttore di divisione e, pertanto, le norme contenute nei predetti articoli non potevano essere applicate nei confronti dei direttori didattici, per i quali, per quanto riguarda la promozione alla qualifica di ispettore, essendo ancora in corso di approvazione il nuovo stato giuridico del personale ispettivo direttivo e insegnante della scuola elementare, rimangono in vigore le disposizioni della predetta legge 10 aprile 1954, n. 164, secondo la quale sono promossi, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore scolastico i direttori didattici che abbiano almeno quattro anni di anzianità nel grado di direttore.

Da ciò consegue che non era possibile accantonare un quinto dei posti disponibili per la promozione ad ispettore scolastico per attribuirli al concorso speciale previsto dall'articolo 166 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, dato che tale articolo non riguarda in alcun modo i direttori didattici ma esclusivamente e tassativamente le promozioni a direttore di divisione, cioè le promozioni ad una qualifica riguardante la carriera direttiva degli impiegati civili dello Stato, carriera che si distingue da quella degli ispettori scolastici e dei direttori didattici, per i quali, in applicazione dell'articolo 7 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, è in corso di approvazione, come già si è detto, il nuovo stato giuridico che modificherà le norme attualmente vigenti per la promozione dei direttori didattici alla qualifica di ispettore scolastico.

Si precisa, infine, in relazione a quanto chiede l'interrogante, che, nel procedere allo scrutinio di merito comparativo dei direttori didattici scrutinabili per la promozione ad ispettore, sono state osservate tutte le disposizioni contenute nel citato articolo 169 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957 n. 3, infatti i titoli di merito di tutti i direttori scrutinabili, quindi anche di quelli entrati in ruolo nel 1939, 1940, 1941 e 1942, sono stati valutati in base a coefficienti numerici predeterminati in una scheda approvata dal consiglio di am-

ministrazione nel luglio 1956, mentre, come prescrive il predetto articolo 169, non si è tenuto conto dell'anzianità direttiva se non nei casi di parità di merito.

*Il Ministro*: MORO.

POLANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se, prima della fine della seconda legislatura, intenda affrontare e risolvere i seguenti problemi di previdenza sociale, che sono stati ancora una volta riproposti nelle manifestazioni della giornata dei pensionati che hanno avuto luogo in tutta Italia il 23 giugno 1957:

1°) l'aumento dei minimi delle pensioni di previdenza sociale;

2°) l'introduzione del criterio della revisione periodica delle pensioni per il loro adeguamento agli eventuali aumenti del costo della vita (scala mobile);

3°) il riconoscimento del diritto alla pensione a tutte le vedove dei pensionati deceduti, indipendentemente dalla data in cui fu concessa la pensione al lavoratore assicurato;

4°) la concessione di un assegno vitalizio ai vecchi lavoratori senza pensione per mancanza di posizione assicurativa. (3506, *già orale*).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 3540*, già orale, *del deputato Cavaliere Alberto, pubblicata a pag.* XIV).

POLANO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sia informato del notevole ritardo con cui i distretti militari provvedono alla spedizione dei documenti – fogli matricolari, nulla osta prigionia, atti sanitari ed altri – richiesti dal Ministero del tesoro per l'istruttoria delle pratiche di pensioni di guerra; e se non intende provvedere perché tale documentazione sia inviata al Ministero del tesoro con la massima sollecitudine e se non sia possibile fissare un termine perentorio di 60 giorni, per esempio, dalla richiesta. (3555, *già orale*).

RISPOSTA. — Da tempo l'amministrazione militare ha posto e pone in atto ogni possibile accorgimento per snellire il lavoro dei distretti e, conseguentemente, per accelerare al massimo il rilascio dei documenti matricolari occorrenti per la definizione di pratiche di pensioni di guerra, nonché l'aggiornamento di tali documenti ove le variazioni in esse riportate risultino incomplete.

L'adozione degli anzidetti accorgimenti ha portato all'espletamento, da parte dei distretti militari, di ben 391.398 pratiche nel periodo 30 giugno 1954-31 ottobre 1956, con una media mensile di circa 14 mila pratiche e con la quasi eliminazione di ogni arretrato.

Non è da escludere, per altro, che talune pratiche possano talvolta subire ancora ritardi, ma ciò è dovuto alle difficoltà che i distretti incontrano nella ricerca e ricostruzione dei documenti matricolari distrutti o resi incompleti a causa degli eventi bellici. In tali casi, inoltre, incidono negativamente le errate compilazioni da parte degli stessi interessati, dei fogli notizie, la difficoltà di reperire documenti probatori, la necessità di non avallare documentazioni che, se possono avvantaggiare i singoli interessati, danneggiano, talvolta, gli interessi della collettività.

È da presumere, però, che anche a tali sporadici inconvenienti – che non possono assolutamente svalorizzare la enorme mole di lavoro accuratamente svolto dai distretti militari – sarà ovviato con il continuo perfezionarsi della organizzazione e con l'impiego, già in atto presso i distretti medesimi, della riproduzione microfotografica della documentazione.

*Il Sottosegretario di Stato:* BOVETTI.

POLANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere come intendono intervenire per andare incontro ai comuni e alle popolazioni della Sardegna gravemente danneggiati dai vasti e violenti incendi che hanno distrutto larghe estensioni di boschi di sughero – specialmente nella Gallura e nel Goceano – vigne e pascoli, raccolti di grano e depositi di fieno, portanto la desolazione e gettando numerose famiglie nel baratro di una spaventosa miseria; e se non intendano provvedere ad alleggerire l'onere delle tasse alle aziende colpite, ad emanare provvidenze per le opere di ripristino dei boschi distrutti e danneggiati, per assicurare scorte di mangimi necessari per l'alimentazione del bestiame, per la riduzione dei canoni d'affitto a favore dei pastori e contadini affittuari per l'annata agraria 1956-57 almeno nella misura del 30 per cento come già concessa per l'annata agraria 1954-55, per un ulteriore finanziamento della legge sulla siccità in Sardegna al fine di accordare contributi e mutui di esercizio alle aziende danneggiate, con particolare preferenza alle piccole aziende dei coltivatori diretti, pastori e piccoli affittuari e mezzadri. (3613, *già orale*).

RISPOSTA. — Come negli anni precedenti, anche quest'anno in Sardegna, nonostante siano stati predisposti i servizi di prevenzione, si è dovuto constatare il deprecato fenomeno degli incendi nei boschi e nelle campagne, che hanno assunto portata di particolare gravità specialmente nelle zone del Goceano e della Gallura (Sassari), caratterizzate da estesi boschi e pascoli.

In Sardegna, purtroppo, il divampare del fuoco ha quasi sempre origine da atti delittuosi o da imperdonabili disattenzioni.

Per quanto concerne l'organizzazione intesa a prevenire gli incendi, o quanto meno a contenerne la portata, è chiaro che attese le particolarità di tali sinistri, e dato l'ambiente nel quale essi si verificano, l'azione di prevenzione della pubblica amministrazione non può, da sola, risultare efficiente. È necessario, quindi, che gli stessi proprietari, fra le opere di manutenzione non trascurino quelle ordinarie di prevenzione, quali il decespugliamento e il taglio di alcune strisce di bosco, per l'interruzione delle fiamme in caso di incendio, nonché la custodia del bosco stesso per mezzo di vedette guardiafuoco. Il reddito delle sugherete, in ispecie, remunera ampiamente il capitale fondiario investito e l'adozione dei provvedimenti idonei a tener lontano il pericolo del fuoco rientra, comunque, nelle possibilità economiche della coltura. A questo proposito, giova ricordare che la legge forestale in vigore (prescrizioni di massima e di polizia forestale compilate a norma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267) per l'incendio dei boschi soggetti a vincolo idrogeologico, sancisce l'obbligo per il proprietario di ricostituire a sue spese il soprassuolo danneggiato, senza di che egli è passibile di ammenda. Tale principio ha fondamento, appunto sulla responsabilità derivante al proprietario stesso dalla omessa manutenzione del bene di sua proprietà, alla quale manutenzione si riferiscono, tra l'altro, le cennate opere ordinarie di prevenzione.

La citata legge forestale, all'articolo 105, prevede, poi, la costituzione di consorzi tra proprietari di boschi per la prevenzione e la estinzione degli incendi, e l'amministrazione dello Stato presta, a tal fine, gratuitamente la consulenza e l'assistenza necessaria agli interessati.

Aggiungesi che, come è noto, la regione sarda, con propria legge 9 agosto 1950, n. 44, ha disposto la concessione di contributi per i lavori di « sgerbimento o di dicioccamento per miglioramento di ...sugherete... ovvero per creare zone di difesa dei boschi contro gli incendi ».

L'esecuzione di tali opere, che sono appropriate a prevenire la calamità, costituisce uno degli scopi dei citati consorzi, alla efficacia dei quali questo Ministero attribuisce grande importanza e pertanto auspica che l'amministrazione della regione ne promuova, con diffusa propaganda, la costituzione.

Il Ministero medesimo auspica, inoltre, che, nell'ambito e con finanziamenti della regione, questa sia indotta ad esaminare l'opportunità di istituire concorsi annuali a premi fra le aziende sughericole per la migliore prevenzione degli incendi boschivi. Da tali concorsi dovrebbero decadere automaticamente quelle aziende che, durante l'annata, subissero incendi. Nella organizzazione della prevenzione dovrebbe essere data la preminenza alla custodia del bosco con appositi guardiani. E poiché quasi tutti gli incendi (se non la totalità di essi) sono causati dai pastori, sarebbe consigliabile che il premio fosse diviso tra il proprietario del bosco e il pastore autorizzato a sfruttare con il suo gregge il sottostante o confinante tappeto erboso. In tal modo, anche il pastore sarebbe interessato a vigilare contro l'insorgere delle fiamme.

Per quanto concerne la legislazione sugli incendi boschivi, si fa presente che, come è noto, con regio decreto 14 luglio 1898, n. 368, tale materia , e limitatamente per la Sardegna, venne ampiamente e opportunamente regolamentata. La regione potrebbe ora riprendere lo studio della questione e disciplinarla con appositi provvedimenti in analogia a quanto già fatto per « il servizio antincendi nelle campagne », con la propria legge 21 luglio 1954, n. 28.

Circa la ricostituzione delle sugherete e dei boschi, come delle altre colture arboree, premesso che le spese delle operazioni relative, consistenti nella riceppatura, ossia nel taglio delle piante al ceppo, sono compensate dal ricavo ottenibile dall'utilizzazione del materiale legnoso danneggiato dal fuoco, si fa presente che gli interessati possono far ricorso ai mutui di miglioramento fondiario, con il concorso statale nel pagamento degli interessi a norma delle vigenti disposizioni sul credito agrario (legge 5 luglio 1928, n. 1760) oppure ai mutui ventennali, al tasso del 4,50 per cento ai sensi della legge 27 ottobre 1951, numero 1208, che prevede speciali facilitazioni creditizie a favore delle aziende agricole del Mezzogiorno e delle isole.

Per i boschi e le aziende agrarie situate nei territori montani, gli agricoltori danneggiati possono chiedere la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Per la ricostituzione delle scorte, gli agricoltori danneggiati possono far ricorso ai prestiti di esercizio, per le necessità di conduzione aziendale, a norma della citata legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario. Per le eventuali esposizioni in corso, i predetti agricoltori possono, inoltre, avvalersi della disposizione contenuta nell'articolo 8 - comma secondo - della legge stessa, il quale prevede, in caso di mancato o insufficiente raccolto, la proroga di un anno della scadenza dei prestiti di esercizio contratti con gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Aggiungesi che, in una recente riunione promossa da questo Ministero con l'intervento dei rappresentanti della regione sarda, è stata esaminata, tra l'altro, la situazione nella quale sono venuti a trovarsi, per effetto delle avversità di questi ultimi tempi, gli agricoltori beneficiari dei prestiti previsti dalla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, per le eventuali proroghe, al secondo anno, delle rate scadenti nell'anno in corso.

I rappresentanti degli istituti di credito hanno assicurato che le istanze, all'uopo prodotte dalle ditte interessate, saranno esaminate con la maggiore possibile benevolenza, compatibilmente con le garanzie offerte dalle ditte.

Per quanto concerne la riduzione dei fitti dei terreni danneggiati, si fa presente che la vigente legislazione (articoli 1635, 1636 codice civile) prevede, per il verificarsi della perdita dei frutti, la riduzione dei canoni fino al 50 per cento

Si assicura, comunque, che gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, competenti per zona, terranno nel dovuto conto l'entità dei danni subìti dalla produzione nell'annuale determinazione delle tabelle per l'equo canone.

In merito alle provvidenze di carattere fiscale, s'informa che il Ministero delle finanze ha interessato le competenti intendenze di finanza di Cagliari, Nuoro e Sassari perché riferiscano sui danni causati dagli incendi. A questo proposito si assicura che gli uffici locali di questo Ministero (ispettorati agrari e ripartimentali delle foreste) non mancheranno di fornire agli uffici finanziari tutti i dati relativi al diminuito valore dei redditi e del patrimonio.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha disposto come primo provvedimento di emergenza, a favore delle aziende agricole dei comuni della Nurra, della Gallura e del Goceano, colpite dagli incendi o da avversità stagionali, la sospensione della riscossione della rata di ottobre dei contributi agricoli unificati. Contemporaneamente lo stesso Ministero ha impartito disposizioni agli organi ed agli enti competenti, affinché esaminino e definiscano, con ogni sollecitudine, la posizione delle ditte danneggiate, in modo che entro la prima decade del prossimo dicembre, possano essere emessi, a favore delle ditte stesse, i provvedimenti di moderazione contributiva loro spettanti ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 24 settembre 1950, n. 1954; eventuali residui contributivi a carico di tali ditte saranno recuperati, a partire dal febbraio 1958, nel corso degli anni 1958 e 1959.

Poiché la sospensione della rata di ottobre è stata generalizzata, per ovvie ragioni di carattere tecnico, a tutte indistintamente le aziende agricole situate nei comuni colpiti dall'incendio e dalle avversità atmosferiche, si è altresì disposto che il recupero dell'importo sospeso venga effettuato, anche per le aziende non danneggiate, a partire dal febbraio 1958; il recupero stesso verrà, per altro, effettuato, per tali ditte, nel corso del solo anno 1958.

Il prefetto di Sassari, è stato, infine, autorizzato a concedere dilazioni eccezionali nel versamento dei contributi riferentisi ad annualità arretrate, a favore di ditte che versino in condizioni degne di considerazioni particolari.

Il suddetto Ministero non mancherà di seguire attentamente la situazione, in modo da poter intervenire ogni qualvolta eventuali contingenze eccezionali lo consiglino.

Per quanto concerne l'attuazione di provvidenze assistenziali, s'informa che il Ministero dell'interno ha erogato agli E.C.A. dei comuni interessati contributi straordinari, per la concessione di sussidi alle famiglie più bisognose, che hanno subìto perdite di prodotti e di bestiame.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste* COLOMBO.

RAFFAELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere il testo della circolare numero 65032 della direzione generale delle pensioni di guerra recante norme interpretative per l'applicazione della legge 26 luglio 1957, n. 676. (28956).

RISPOSTA. — Si trasmette copia della circolare del 10 agosto 1957, n. 65032, riguardante l'adeguamento delle pensioni di guerra dirette, previsto dalla legge 26 luglio 1957, n. 616.

*Il Ministro:* MEDICI.

CIRCOLARE N. 65032.

ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI DI GUERRA DIRETTE

(*Legge 26 luglio 1957, n. 616, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana in data 1° agosto 1956, n. 191*).

Con la precedente circolare dell'8 dicembre n. 64913 sono stati indicati i miglioramenti economici previsti dalla legge 26 luglio 1957, n. 616, che decorrono dal 1° luglio 1956 e quelli che vanno attribuiti dal 1° luglio 1957.

Poiché è necessario che le nuove provvidenze siano applicate con ogni urgenza, gli uffici provinciali del Tesoro sono autorizzati a dare immediato corso ai provvedimenti contenuti nella legge sopra citata attenendosi alle istruzioni che seguono, diramate d'intesa con la direzione generale del Tesoro.

*Assegno di previdenza.* — Nel confermare che l'aumento dell'assegno di previdenza a favore degli invalidi di guerra, che ne sono già provvisti, elevato da lire 72 mila a lire 144 mila annue (articolo 1 - 1° comma), deve essere concesso d'ufficio dal 1° luglio 1956, si fa riserva di ulteriori disposizioni per quanto concerne i nuovi criteri di valutazione del reddito per l'attribuzione di tale beneficio.

Tale riserva si estende all'applicazione degli articoli 6 e 7 della stessa legge.

Intanto gli uffici provinciali del Tesoro, mentre potranno dare corso ai provvedimenti di nuova concessione, considerato che il criterio di valutazione del reddito è più favorevole per gli interessati, terranno in sospeso quelli con i quali dovrebbe essere negato l'assegno di previdenza.

*Pensioni ed assegni rinnovabili.* — Per effetto dell'articolo 2 (1° comma) il trattamento di pensione ed assegno rinnovabile, stabilito dalle tabelle C e D della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevato dal 1° luglio 1957 alla misura risultante dalle tabelle allegate alla legge 616.

Con la stessa decorrenza sono soppressi l'assegno speciale temporaneo, l'indennità di contingenza per i grandi invalidi e l'assegno supplementare.

Ove nell'applicazione del prontuario risulti per qualche caso che l'importo della nuova rata di pensione base sia inferiore a quello in godimento al 30 giugno 1957, non sarà provveduto alla variazione dell'importo della detta pensione base, concedendo tuttavia la maggiorazione degli altri eventuali assegni accessori.

*Assegno complementare.* — Con l'articolo 3 viene istituito per gli invalidi della prima categoria, con o senza assegni di superinvalidità, un assegno complementare, non riversibile, in misura fissa di lire 180 mila annue, con decorrenza dal 1° luglio 1957.

*Assegni di superinvalidità - Tabella* E. — Con l'articolo 4 viene stabilita, con la stessa decorrenza, la nuova misura dell'assegno di superinvalidità comprensiva delle aggiunte annue di cui all'articolo 1 del decreto legge 9 marzo 1948, n. 257, della legge 10 agosto 1950, n. 648 e della legge 16 aprile 1954, n. 147.

*Indennità di acompagnamento.* — Per effetto dell'articolo 5, l'indennità di accompagnamento è estesa, dal 1° luglio 1957, anche ai dementi ricoverati in manicomio od istituti assimilati.

Gli uffici provinciali del Tesoro provvederanno d'ufficio alla concessione dell'assegno stesso agli invalidi che ne erano in godimento e ai quali venne sospeso in seguito all'internamento in manicomio od istituto assimilato.

Gli invalidi, che non ne hanno finora ottenuto la concessione, dovranno inoltrare domanda a questa direzione generale.

*Aumento integratore per i figli.* — Con lo articolo 8 l'assegno annuo dei figli dei grandi invalidi, previsto dall'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevato da lire 3 mila a lire 36 mila. Tale aumento, da concedersi d'ufficio, decorre dal 1° luglio 1956.

*Ex militari austro-ungarici* -- Con l'articolo 9 viene abrogata, dal 1° luglio 1956, la norma limitativa di cui al 7° comma dell'articolo 72 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, riguardante gli ex militari delle forze armate del cessato regime austro-ungarico i quali, per risiedere fuori del territorio nazionale, dovevano essere previamente autorizzati. Gli invalidi, ai quali venne revocato il diritto a pensione per aver trasferito la residenza o la dimora fuori dello Stato, senza la preventiva autorizzazione, per ottenere il ripristino della pensione o dell'assegno, dovranno inoltrare apposita domanda a questa direzione generale.

Per effetto dell'articolo 10 viene stabilito che è parificato al servizio reso nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana il servizio prestato nelle forze militari organizzate dalle forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara.

Poiché trattasi di una modifica dell'articolo 4 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, l'applicazione della nuova norma dovrà avere effetto dal 12 febbraio 1955.

*Indennità speciale annua agli invalidi di prima categoria.* — Con l'articolo 11 viene maggiorata la indennità speciale annua agli invalidi di prima categoria, che non svolgono comunque una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, che, dal dicembre 1956, è dovuta nella misura pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento, compresi i relativi assegni accessori. Anche per l'anno 1956 il conguaglio dovrà essere effettuato in base all'intera rata di pensione dovuta al 1° dicembre 1956.

In applicazione dell'articolo 12 alle vedove e ai figli degli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, venuti a morte in conseguenza della mutilazione o della invalidità che dette origine alla pensione diretta, è concesso per la durata di un anno il trattamento a pensione nella misura della sola prima categoria goduta dal marito oltre gli aumenti previsti dal precedente articolo 8.

La domanda per ottenere tale beneficio, che ha decorrenza dal 1° luglio 1956, deve essere presentata a questa direzione generale entro l'anno dalla data di morte del marito.

Per gli eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge (16 agosto 1957), il termine di un anno decorre da tale data.

Alla scadenza del termine di un anno comincia a decorrere la pensione nella misura tabellare.

Gli uffici provinciale del Tesoro continueranno anche nei casi suddetti a provvedere alla liquidazione provvisoria della pensione di riversibilità secondo le norme stabilite dalla circolare del 28 agosto 1956 n. 58675, di questa direzione generale.

In base all'articolo 13, i benefici dipendenti dall'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 hanno decorrenza dall'1 luglio 1957 e verranno corrisposti di ufficio in n. 4 esercizi finanziari a cominciare da quello corrente. A tale proposito sono state predisposte le nuove ratizzazioni, nel prontuario in corso di spedizione, riferentisi all'aumento del 20 per cento che ha decorrenza dal 1° luglio 1957.

Gli altri benefici previsti dalla legge hanno effetto dal 1° luglio 1956.

Per effetto del disposto dell'articolo 14, per la liquidazione delle pensioni di riversibilità ordinaria prevista dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, restano in vigore le tabelle *C* e *D* annesse alla predetta legge n. 648/1950.

*Indennità caro-pane.* — Con l'articolo 15 è soppressa, per i titolari di pensione od assegni di guerra dirette ed indirette, l'indennità di caro-pane quale emolumento a sè stante. L'ammontare della indennità stessa spettante prima della entrata in vigore della legge in oggetto (16 agosto 1957) è conservato a titolo di assegno personale da riassorbire nei miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti e che comportino variazioni nel trattamento pensionistico complessivo.

È ridotto altresì della stessa misura, già stabilita per l'indennità di caro-pane, allorché si verifichino le condizioni che avrebbero comportato la decadenza del diritto alle quote dell'indennità medesima per le persone di famiglia, a norma del decreto legge 6 maggio 1947, n. 433. Resta fermo l'obbligo, per i pensionati, di denunciare al competente ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni predette.

Occorre tener presente che la concessione dell'assegno personale di cui sopra può essere fatta soltanto nei casi in cui la pensione o assegno di guerra ha decorrenza anteriore al 16 agosto 1957.

Si precisa inoltre che gli uffici provinciali del tesoro dovranno provvedere sia sulle pensioni dirette, sia su quelle indirette, a riassorbire l'assegno stesso qualora si verifichi, con decorrenza successiva al 16 agosto 1957, una variazione nel trattamento pensionistico complessivo (ad esempio concessione aumento di integrazione per i figli, assegno di superinvalidità, di accompagnamento, di cura, di previdenza, d'incollocamento ecc.).

Per tutte le pensioni dirette, poi, il riassorbimento dovrà effettuarsi in occasione della concessione dei miglioramenti economici decorrenti dal 1° luglio 1958.

Le eventuali incertezze che, in qualche caso, potranno sorgere nell'applicazione del provvedimento in oggetto, saranno segnalate al servizio pagamenti di questa direzione generale.

Si prega di accusare ricevuta della presente circolare, dando assicurazione di adempimento.

*Il Sottosegretario di Stato*. MAXIA.

RAFFAELLI. — *Al Ministro delle finanze*. — Per sapere, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, come è stato ripartito dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, il reddito soggetto ad imposta di ricchezza mobile accertato nei confronti della S.I.T.A. (Società italiana trasporti automobilistici) con sede in Torino. (29343).

RISPOSTA. — Si precisa che il riparto, ai fini dell'applicazione dell'addizionale I.C.A.P., del reddito di ricchezza mobile dichiarato dalla Società italiana trasporti automobilistici (S.I.T.A.) al 31 dicembre 1956, è un riparto provvisorio, in quanto sono in corso presso il competente ufficio delle imposte dirette gli accertamenti dei redditi denunciati dalla S.I.T.A. con i bilanci relativi agli anni 1953, 1954, 1955 e 1956.

L'ultimo riparto definitivo è quello relativo al bilancio chiuso al 31 dicembre 1952, il cui conguaglio venne iscritto nel ruolo suppletivo di prima serie 1955-56 per l'esercizio finanziario 1952-53.

I dati relativi a detto esercizio, modificati solo per taluni comuni in cui si erano verificate variazioni di una certa importanza, sono stati presi a base per la ripartizione, in via provvisoria, dei redditi dichiarati dalla S.I.T.A. per gli esercizi 1953-54 e seguenti non avendo l'ufficio accertatore, data la brevità del tempo intercorrente tra la presentazione delle dichiarazioni e la compilazione dei ruoli, la possibilità di ottenere tempestivamente i dati necessari per effettuare una precisa ripartizione del reddito.

Per l'ultima iscrizione definitiva, riguardante, come sopra detto, il reddito dichiarato nel bilancio al 31 dicembre 1952, il riparto è stato effettuato in base ai dettami dell'articolo 161 del testo unico per la finanza locale, prendendosi a base per il riparto stesso:

*a*) i ricavi conseguiti dalla società per azioni S.I.T.A. in ciascuno dei comuni interessati;

*b*) il numero delle linee regolari facenti capo a ciascun comune ed il numero degli automezzi adibiti alle singole linee;

*c*) l'esistenza di stazioni di servizio permanentemente organizzate ed ogni altro elemento tecnico, fornito dalla società.

Naturalmente, trattandosi di determinare il reddito attribuibile a ben 196 comuni, non si nasconde che le difficoltà sono notevoli in quanto se è più o meno facile determinare i ricavi attribuibili ai vari comuni, difficile se non impossibile, si rivela la determinazione precisa dei costi relativi.

Il riparto definitivo verrà operato dall'ufficio delle imposte dirette solo in seguito all'accertamento dei redditi di ricchezza mobile effettivamente conseguiti dalla S.I.T.A. durante gli anni dal 1953 al 1956.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

RAPELLI. — *Al Ministro delle finanze*. — Per conoscere per quali motivi presso l'amministrazione generale dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour), dipendente dalla direzione generale del demanio, sono attualmente in servizio n. 23 salariati non di ruolo, assunti nel periodo di tempo che va dal 1926 al 1946 secondo impellenti esigenze di servizio, onde sostituire il personale di ruolo per la custodia e regolazione dei canali, man mano che questo veniva collocato a riposo o cessava per varie ragioni il servizio attivo.

Per il suddetto personale salariato, pur trovandosi esso nelle condizioni previste dalle vigenti leggi, non è mai stato provveduto per una sistemazione giuridica ed economica, ed ora, pur con l'entrata in vigore della legge delega, è stato ancora una volta tagliato fuori con un decreto ministeriale-catenaccio che gli blocca i benefici previsti dalla legge stessa. (23440).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già preso in attenta considerazione la questione della sistemazione giuridica ed economica dei salariati demaniali non di ruolo dei canali Cavour e dei canali dell'antico demanio, per i quali ha proposto al Ministero del tesoro l'inquadramento in un contingente di avventizi demaniali di IV categoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 29 febbraio 1952, n. 67.

Il Ministero del tesoro ha fatto presente di essere in attesa del parere richiesto, sull'argomento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al ministro per l'organizzazione amministrativa.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

RAPELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione*. — Su quanto segue.

Nella tabella unica annessa al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19, concernente

il trattamento economico dal 1° luglio 1956 al personale statale, ivi compreso il personale direttivo e insegnante, degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed elementare, sono stati omessi, probabilmente per involontaria dimenticanza, i direttori delle scuole tecniche e di avviamento professionale, gli insegnanti tecnici degli istituti tecnici, delle scuole tecniche, delle scuole di avviamento e dei corsi di avviamento, i segretari, gli applicati di segreteria e i bidelli degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria.

Al personale sopra indicato è stato attribuito, dal 1° luglio 1956 un trattamento economico provvisorio che non corrisponde a quello che legalmente avrebbe dovuto stabilire la tabella unica annessa al decreto delegato n. 19.

Premesso quanto sopra, si desidera conoscere dal ministro quali provvedimenti ritiene di adottare per sanare le omissioni sopra specificate e per evitare che sia ulteriormente prolungato un trattamento economico provvisorio, che permane tale da circa un anno e mezzo.

Nell'attribuire al personale in questione il trattamento economico con decorrenza 1° luglio 1956, si prega il ministro di tenere presente che la legge di delega al Governo garantisce al personale dipendente statale le posizioni giuridiche ed economiche acquisite, garanzie eliminate dal trattamento economico provvisorio e non legale.

Si richiama inoltre l'attenzione del ministro sulla necessità di uniformare ed integrare la tabella unica delle retribuzioni di cui al decreto delegato n. 19, mediante l'inserimento del personale omesso, il quale invece viene menzionato, per le sole indennità accessorie, negli articoli 18, 19 e 20. (29264).

RISPOSTA. — I direttori delle scuole tecniche e delle scuole di avviamento sono stati compresi nelle tabelle allegate al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19 sotto la voce « presidi di II categoria ».

Il personale insegnante tecnico pratico, invece, è stato assimilato alla categoria degli impiegati civili dello Stato con lo stesso trattamento economico corrispondente al grado già rivestito, in attesa che venga emanato il nuovo stato giuridico ed economico della categoria.

Quanto al personale di segreteria, si fa presente che i coefficienti spettanti ai segretari appartenenti al ruolo ad esaurimento e agli applicati di segreteria sono facilmente deducibili dal quadro 51-*b* annesso al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16 e dal quadro 53-*a*, annesso al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, nei quali le qualifiche del personale ora indicato sono disposte in corrispondenza ad altre qualifiche di impiegati appartenenti ad altri ruoli, per i quali è stabilito nella tabella unica sopra menzionata il relativo coefficiente.

Si fa, inoltre, presente che dal 1° luglio 1956 vengono corrisposti agli interessati i nuovi stipendi spettanti da tale data, maggiorati degli aumenti periodici, ai sensi del citato decreto presidenziale.

Sono attualmente in corso i decreti ministeriali con i quali tutto il personale non insegnante degli istituti di istruzione media viene inquadrato nelle nuove qualifiche previste dal citato testo unico e con il trattamento economico spettante ai sensi del più volte citato decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19.

*Il Ministro* MORO.

RAPELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritiene d'intervenire presso la S.A.D.E.M. di Torino, perché siano riveduti i costi degli abbonamenti settimanali operai, in conseguenza della riduzione dell'orario settimanale FIAT a cinque giorni lavorativi.

In particolare si segnala l'onerosità del costo della percorrenza Torino-Piobesi (chilometri 12) fissata in lire 950 settimanali. (29783).

RISPOSTA. — La S.A.D.E.M. di Torino è autorizzata a rilasciare sulla linea Torino-Piobesi biglietti di abbonamento settimanale a favore degli operai con una riduzione del 40 per cento sulla tariffa di lire 7 a viagg.-km., tariffa che corrisponde alla base tariffaria nazionale.

Il tipo di abbonamento rilasciato sulle autolinee a favore degli operai, consente la effettuazione di 12 corse settimanali; non esistono altri tipi di abbonamento per un minor numero di corse.

D'altra parte di osserva che la riduzione da 6 a 5 giorni lavorativi settimanali per gli operai della FIAT ha lasciato inalterato il programma di esercizio degli autoservizi S.A.D.E.M. e quindi il costo del posto-chilometro

In tali condizioni un intervento di questo Ministero per imporre una riduzione tariffaria a favore degli operai della FIAT non appare in alcun modo giustificato in quanto de-

terminerebbe una diminuzione degli introiti non compensata da una corrispondente diminuzione nelle spese di esercizio.

Per quanto riguarda infine il biglietto settimanale Piobesi-Torino, si mette in evidenza che il prezzo di lire 950 attualmente in vigore corrisponde alla tariffa media nazionale ridotta del 40 per cento.

Esso infatti è calcolato sulla base unitaria di lire 4,20 per la percorrenza chilometrica settimanale tenendo presente che la distanza tra Piobesi e Torino è di chilometri 18 e non di chilometri 12 come segnalato.

*Il Ministro*. ANGELINI.

RICCIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia*. — Per conoscere se intende restituire la scuola allievi agenti di custodia alla città di Portici (Napoli), riparando un atto di ingiustizia, ed in considerazione che quei magnifici locali non possono che servire a scuola. (29093).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 27885, del deputato D'Ambrosio, pubblicata a pag.* XX).

ROBERTI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. — Per conoscere se e come si concilii con i principi che reggono l'ordinamento dello Stato lo scioglimento del consiglio direttivo dell'ordine dei medici di Roma, scioglimento deciso e pronunciato senza che sussistessero quei motivi di carenza di funzionalità che soli avrebbero legittimato il gravissimo provvedimento adottato;

per conoscere inoltre se e da chi l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica abbia tratto le proprie informazioni sulla pretesa carenza di funzionalità del consiglio direttivo dell'ordine dei medici di Roma,

per conoscere inoltre se possa considerarsi legittimo il provvedimento stesso, preso su proposta dell'ex presidente dell ordine, sconfessato non solo dal consiglio direttivo (otto consiglieri) ma finanche dall'assemblea dei medici romani (3557, *già orale*).

RISPOSTA. — Il 1° luglio 1957 un gruppo di otto membri del consiglio direttivo dell'ordine dei medici di Roma si riuniva nella sede dell'ordine per procedere alla elezione di un presidente e di un segretario del consiglio, nonostante le rispettive cariche risultassero già legittimamente coperte, e per deliberare su alcune materie interessanti la categoria.

La situazione abnorme, determinata dalla iniziativa assunta dai suddetti sanitari in violazione di ogni regola di procedura, confermava uno stato di crisi latente nel consiglio e tale da fare ritenere che l'organo non fosse in grado di funzionare regolarmente, come, d'altra parte, era stato già segnalato dalla federazione nazionale dell'ordine dei medici. Veniva, pertanto, disposto, su conforme proposta del prefetto di Roma e della federazione nazionale, lo scioglimento del consiglio direttivo e la nomina della commissione straordinaria per la temporanea amministrazione dell'ordine.

Il provvedimento, nel concorso delle suindicate circostanze e con l'osservanza delle formalità prescritte, è stato adottato nell'esercizio dei poteri conferiti a questo Alto Commissariato dall'articolo 6 del decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e non risulta che contro lo stesso siano state prodotte impugnative in competente sede giurisdizionale.

*L'Alto Commissario*: MOTT.

ROMUALDI. — *Al Ministro della difesa*. — Per consocere se – in considerazione dello stato di disagio economico e morale in cui si trovano molte categorie di ufficiali a seguito degli avvenimenti bellici e politici di questi ultimi 12 anni – non ravvisi l'opportunità di presentare i necessari disegni di legge:

1°) per la rivalutazione dell'assegno « cassa ufficiali » degli ufficiali dell'esercito;

2°) per l'utilizzazione, ai fini degli scatti utili a pensione, degli 8 anni trascorsi in ausiliaria e nella riserva dagli ufficiali di tutte le forze armate;

3°) per l'annullamento delle punizioni inflitte in sede di discriminazione e conseguente riesame degli ufficiali puniti, ai fini dell'avanzamento anche nella posizione di congedo. (3556, *già orale*).

RISPOSTA — Per la rivalutazione dell'assegno « cassa ufficiali » degli ufficiali dell'esercito è stato presentato al Senato il 28 settembre 1957 apposito schema di disegno di legge.

Della questione dell'utilizzazione, ai fini degli scatti utili a pensione, degli otto anni trascorsi dagli ufficiali in ausiliaria è già investita la Camera, al cui esame si trova la proposta di legge n. 2933, di iniziativa dei deputati Carcaterra ed altri.

Per quanto concerne, infine, l'annullamento delle punizioni inflitte in sede di discriminazione, è stata già approvata alla Camera e trovasi attualmente all'esame del Senato una proposta di legge con la quale si dispone la riapertura dei termini per i ricorsi.

*Il Sottosegretario di Stato:* BOSCO.

ROMUALDI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se risulti al Ministero l'elaborazione, da parte della commissione per la cooperazione tecnica nell'Africa a sud del Sahara, in collaborazione con la commissione economica per l'Africa all'O.N.U. di un piano « Colombo » africano per l'avvaloramento economico delle risorse del continente nero.

In caso positivo, l'interrogante chiede di conoscere se il Governo segue l'elaborazione del piano « Colombo » e se l'Italia sia stata invitata a concorrervi o pensi di concorrervi, con i suoi tecnici, con i suoi esperti e almeno con i capitali e i mezzi delle imprese italiane già in Africa; e ciò a garanzia degli interessi del nostro lavoro in quell'importantissimo settore. (29876).

RISPOSTA. — Non risulta sia stata presa alcuna iniziativa concreta da parte della commissione per la cooperazione tecnica nell'Africa parallela al piano « Colombo », per l'avvaloramento economico del continente africano.

Il Ministero degli esteri segue con vivo interesse tutte le iniziative di assistenza, sviluppo e collaborazione, intese a migliorare le condizioni di vita del continente africano, e sarà sua cura proporre che il contributo italiano non manchi a quelle iniziative che rivestano un reale interesse per il lavoro italiano.

*Il Sottosegretario di Stato.* FOLCHI

ROSINI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se una delegazione italiana abbia partecipato alle trattative che precedettero la stesura dell'accordo internazionale per la regolazione della produzione e del commercio dello zucchero concluso a Londra nell'ottobre del 1953; e per conoscere le ragioni che hanno indotto il Governo italiano a non aderirvi. (28654).

RISPOSTA. — L'accordo internazionale dello zucchero, concluso a Londra nell'ottobre 1953, mira soprattutto a fronteggiare le difficoltà incontrate dal commercio internazionale dello zucchero stesso, evitando squilibri fra produzione e consumo che si riflettono dannosamente sull'economia dei paesi produttori-esportatori.

A questi paesi l'accordo assicura la possibilità di collocare, a prezzi stabili ed equi, determinati contingenti di zucchero. Esso, infatti, disciplina le giacenze, stabilisce le quote da destinare all'estero da ciascun paese produttore ed i relativi prezzi.

Di conseguenza, le nazioni maggiormente interessate all'accordo sono quelle che producono zucchero in quantità superiore al proprio consumo interno, tanto è vero che la maggior difficoltà nella stipulazione dell'accordo in parola è stata proprio quella relativa all'assegnazione dei contingenti di esportazione.

Sempre secondo l'accordo, gli altri paesi aderenti debbono impegnarsi a non espandere la produzione interna al di sopra di determinati limiti.

L'Italia ha sempre avuto, invece, interesse al raggiungimento di una produzione sufficiente a fronteggiare il consumo nazionale, più che raddoppiatosi in questi ultimi anni.

Una partecipazione dell'Italia all'accordo avrebbe significato la cristallizzazione della produzione saccarifera ad un livello inferiore alle necessità del consumo, che, di conseguenza, avrebbe dovuto essere sodisfatto con importazioni.

È anche da considerare che una limitazione produttiva avrebbe comportato un ridimensionamento degli impianti e, quindi, una diversa organizzazione aziendale con conseguenze di carattere economico e sociale.

Né sarebbe stata possibile l'inclusione dell'Italia tra i paesi esportatori in quanto essa è tra gli Stati, la cui produzione saccarifera è normalmente adeguata al fabbisogno interno di zucchero.

La maggiore disponibilità di tale prodotto verificatasi in seguito alla campagna 1955-56 è, infatti, da ritenere di carattere eccezionale.

Per le suesposte considerazioni, il nostro paese si è mantenuto al di fuori di ogni intervento, limitandosi a far partecipare ai lavori per la conclusione dell'accordo in parola, come osservatore, un addetto dell'ambasciata d'Italia a Londra.

*Il Sottosegretario di Stato.* SULLO.

ROSINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se e quando potrà essere finanziato, a norma della legge 10 agosto 1950, n. 647, prorogata con le leggi 15 luglio 1954, n. 547, e 29 luglio 1957, n. 635, la costruzione dell'acquedotto del Tergola, che interessa un consorzio di 14 popolosi comuni in provincia di Padova. (29654).

RISPOSTA. — La richiesta di cui all'interrogazione sarà tenuta presente, insieme alle numerose altre pervenute a questo Ministero, in sede di formulazione delle proposte che questa amministrazione avanzerà al Comitato dei ministri per la ripartizione dei fondi au-

torizzati con legge 29 luglio 1957, n. 635, che ha prorogato il termine di applicazione della legge 10 agosto 1950, n. 647.

*Il Ministro:* TOGNI.

ROSSI PAOLO. - *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza della circolare emanata dal questore di La Spezia, con la quale, richiamandosi alle leggi del 1939 e 1940 sulla stampa, si fa divieto ai tipografi di consegnare ai clienti gli stampati prima di aver provveduto alla consegna delle relative copie alla prefettura, e se non ritenga che tale disposizione sia in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale, con la quale veniva annullato il contenuto dell'articolo 113 sulla legge di pubblica sicurezza. (29846).

RISPOSTA. — La questura di La Spezia ha di recente invitato i dipendenti organi di pubblica sicurezza ad esercitare un'attenta vigilanza al fine di assicurare l'esatto adempimento da parte degli esercenti le tipografie delle incombenze prescritte dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 660, per la consegna obbligatoria degli stampati.

In ordine all'eccepita incostituzionalità delle disposizioni in questione si precisa che la Corte di cassazione ha ripetutamente riconosciuto e, da ultimo, con sentenza del 24 marzo 1956, che dette norme devono essere considerate tuttora in vigore, non essendo esse in contrasto con quelle della Costituzione in quanto non comportano né l'assoggettamento dello stampato ad autorizzazione o censura, né limitano comunque la diffusione del pensiero a mezzo della stampa.

*Il Sottosegretario di Stato:* SALIZZONI.

SANTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali sono le intenzioni del dicastero in ordine alla esecuzione dell'opera autocamionabile della Cisa, la cui costruzione è stata inserita nel programma nazionale autostrade fin dal 1955. (28377).

RISPOSTA. — Il progetto esecutivo dell'autostrada Fornovo-Pontremoli (autostrada della Cisa), già sottoposto al parere del consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. dovrà essere esaminato dal detto consiglio dopo che al progetto stesso e al relativo piano finanziario saranno state apportate - dalla società aspirante alla concessione, appositamente costituita tra gli enti pubblici delle province interessate - quelle modifiche tecniche ed economiche che il consiglio ha ritenuto di dover precisare in sede di primo esame.

Subito dopo l'approvazione del progetto verrà dato inizio alla formale procedura per l'affidamento della concessione ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463.

*Il Ministro:* TOGNI.

SCALIA. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno, data la importanza della questione, di sollecitare lo svolgimento e la conseguente definizione della pratica relativa al progetto esecutivo, predisposto dal competente consorzio di bonifica, riguardante la costruzione di un serbatoio nei terreni dell'ex lago di Lentini (Siracusa).

L'interrogante chiede, in particolare, al ministro di conoscere concrete notizie sullo stato attuale di detta pratica. (29838).

RISPOSTA. — In sede di esame del progetto di costruzione del serbatoio per uso irriguo in territorio dell'ex lago di Lentini, la delegazione del consiglio superiore dei lavori pubblici ravvisò la necessità di disporre ulteriori accertamenti idrologici e geotecnici.

Il consorzio di bonifica ha già effettuato in campagna tali nuovi accertamenti e sulla base dei risultati conseguiti ha provveduto a modificare le previsioni originarie del progetto.

Non appena l'elaborato tecnico sarà pervenuto alla Cassa si provvederà ad espletare sollecitamente l'istruttoria per l'adozione dei definitivi provvedimenti, tenendo conto, si intende, della importanza tecnica, economica e sociale del complesso irriguo da realizzare.

*Il Ministro:* CAMPILLI.

SCARPA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — In ordine alla minacciata chiusura dello stabilimento Galtarossa di Varzo (Novara).

L'interrogante rileva che la motivazione ufficialmente addotta dalla direzione sta nel fatto che la società Dinamo, erogatrice di energia elettrica alla società Galtarossa, ne avrebbe elevato il prezzo per chilowattore da lire 3 a lire 4,75, diminuendone la quantità posta a disposizione.

Va aggiunto che l'attività dello stabilimento di Galtarossa, dando occupazione a 143 lavoratori, rappresenta la principale fonte di vita di Varzo, che è un povero comune di montagna.

Considerato, infine, che non è neppure lontanamente accettabile che una fabbrica venga lasciata chiudere, quando dichiara di avere commesse e possibilità di lavoro, e sottolineato inoltre che la calciocianamide prodotta nello stabilimento di Varzo è di non secondaria importanza per l'agricoltura nazionale, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il ministro intende adottare al fine di scongiurare la chiusura dell'azienda. (29206).

RISPOSTA. — Lo stabilimento di Varzo della società Galtarossa effettuava una serie di lavorazioni connesse alla utilizzazione di forti quantitativi di energia elettrica di morbida: ferro cromo, ferro silicio, carburo di calcio, calciocianamide.

Si tratta di lavorazioni a carattere stagionale, in quanto assorbono rilevanti quantitativi di energia elettrica e possono, pertanto, essere effettuate a costi economici solo utilizzando energia di supero che è normalmente disponibile nei mesi estivi e che viene ceduta dalle aziende produttrici a prezzi molto più bassi di quelli praticati per le forniture normali.

Di mano in mano che si sono ridotte le disponibilità di energia elettrica ottenuta con acqua fluente, la società ha dovuto eliminare una parte delle sue lavorazioni nell'ordine seguente: ferro cromo, ferro silicio e carburo di calcio, ed ha ristretto la sua attività alla sola produzione della calciocianamide.

Costruito per lavorare per un periodo minimo di otto mesi all'anno, lo stabilimento, per i sopravvenuti progressi della tecnica idroelettrica, che ha portato alla migliore utilizzazione delle acque, si è visto costretto a lavorare nell'ultimo periodo, per pochissimi mesi all'anno; in conseguenza, ha chiuso i suoi conti con una forte perdita di esercizio connessa al mantenimento delle maestraenze specializzate per l'intero anno e non già per il solo periodo di produzione.

A tutto quanto precede si aggiunge che il campo di applicazione della calciocianamide va sempre più riducendosi dato che, a parità di contenuto fertilizzante, gli altri concimi azotati presentano un costo di parecchio inferiore.

Sono già in corso trattative fra la società Galtarossa ed i sindacati operai, per determinare la misura dell'indennità di licenziamento che dovrà essere corrisposta ai 105 dipendenti, che verranno dimessi.

Da parte di questo Ministero è stato raccomandato ai dirigenti della società di fare ogni sforzo per attenuare – attraverso una liquidazione adeguata – i disagi degli imminenti licenziamenti.

*Il Sottosegretario di Stato:* SULLO.

SENSI. — *Al Governo.* — Per quanto segue.

Con circolare dell'ottobre 1956, il commissario per il turismo autorizzava, in via provvisoria, l'applicazione del conglobamento al personale degli enti provinciali del turismo che avessero acquisita la posizione di ruolo.

Come è noto, negli enti provinciali del turismo vi sono funzionari, i quali hanno acquisita la posizione di ruolo in base ad atti formali legittimamente operativi, adottati dalla pubblica amministrazione e riconosciuti validi dall'organo centrale.

Il commissario per il turismo, dopo laboriose trattative, anche con gli organi sindacali, ha elaborato un nuovo regolamento in base al quale a ciascun funzionario sarà riconosciuta la posizione di ruolo in dipendenza delle funzioni effettivamente espletate e delle qualifiche attribuite ai medesimi.

Sorge questa illogica ed assurda situazione:

1°) nonostante il personale degli enti provinciali del turismo sia stato parificato al personale statale in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 1952, il personale stesso non percepisce il trattamento economico degli statali, perché il commissario per il turismo fa decorrere questo trattamento dal giorno in cui il nuovo regolamento sarà approvato dal Commissariato e dal Ministero del tesoro,

2°) illogica ed assurda la situazione perché trattandosi di funzionari i quali hanno già conseguito uno stato giuridico ben definito in base ad atti formali dell'amministrazione, e ad una lunga ed ininterrotta funzione, oggi vengono considerati come se fossero degli avventizi, facendo dipendere il loro trattamento economico dall'approvazione di un nuovo regolamento, il quale potrebbe essere approvato chissà quando, negli anni futuri, con le conseguenze che si intuiscono.

In definitiva le posizioni economiche e giuridiche del personale verrebbero sottoposte non già ai diritti acquisiti, bensì alla formalità dell'approvazione di un nuovo regolamento.

La qual cosa risulta contraria all'ordinamento giuridico, secondo il quale a ciascun impiegato va riconosciuta la funzione acquisita ed il trattamento economico relativo. Tanto premesso, l'interrogante chiede di co-

noscere se il Governo non creda intervenire provvedendo, con trattamento unico, alla sollecita estensione in favore dei funzionari ed impiegati degli enti provinciali del turismo (che si dibattono in situazioni di attesa ed in stato di bisogno) del conglobamento e dei miglioramenti economici concessi ai dipendenti dello Stato. (26473).

RISPOSTA. — Va innanzitutto premesso che i decreti presidenziali 17 agosto 1955, n. 767 e 11 gennaio 1956, n. 19, recanti disposizioni per il conglobamento parziale e totale del trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, sono stati predisposti in base alla legge 20 dicembre 1954, n. 1181, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare le norme relative al nuovo statuto del personale delle amministrazioni dello Stato. Essi limitano la operatività ai soli dipendenti statali e non contengono alcuna norma dalla quale, sia pure implicitamente, possa desumersi la loro estensibilità al personale degli enti di diritto pubblico; estensibilità che era stata espressamente prevista dalle varie disposizioni legislative succedutesi in materia di trattamento economico degli statali tra il 1945 ed il 1952.

D'altra parte, va rilevato che la disciplina giuridica ed economica del personale degli enti provinciali per il turismo, quale risulta dai regolamenti previsti dall'articolo 13 del regio decreto-legge 23 giugno 1935, n. 1425, ispirata alle norme del contratto d'impiego privato, discostandosi notevolmente da quella del pubblico impiego, ha reso impossibile la estensione pura e semplice, ai dipendenti dei suddetti enti, delle provvidenze emanate a favore degli statali.

Il decreto di parificazione, in data 16 febbraio 1952, di cui è cenno nell'interrogazione, non ha modificato la situazione giuridica del personale degli enti provinciali del turismo, essendo la norma esclusivamente diretta ad estendere al personale di cui trattasi i medesimi miglioramenti economici, in misura percentuale o in entità assoluta, concessi agli statali di pari categoria e grado, indipendentemente dalla entità dello stipendio ad esso in origine attribuito, che poteva, come in pratica si è verificato, discostarsi sensibilmente da quello degli impiegati statali.

Al fine appunto di precostituire per il personale degli enti provinciali del turismo una regolamentazione organica ed uniforme ed una piena identità con la posizione giuridica dei dipendenti statali, questo Commissariato, di intesa con il Ministero del tesoro, ha predisposto, in attuazione delle norme di cui all'articolo 11 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, uno schema di regolamento organico che è stato informato ai principî dello stato giuridico del personale statale, di cui al regio decreto 30 settembre 1923, n. 2960, e che si richiama, per il trattamento economico, alle disposizioni emanate in materia per i dipendenti statali, sino alla legge 8 aprile 1952, n. 212.

Le norme in esso contenute non hanno, però, potuto avere completa attuazione nei confronti di tutti, indistintamente, i dipendenti degli enti provinciali del turismo, in quanto alcuni enti non hanno ancora approvato il suddetto regolamento.

Di conseguenza, allo stato attuale, il personale degli enti provinciali del turismo può essere classificato, sostanzialmente, in due distinte categorie:

1°) personale che ha acquisito le posizioni giuridiche e gerarchiche di impiego previste dai nuovi regolamenti organici (i quali attribuiscono a detto personale un trattamento economico eguale – per qualificazione e per entità di assegni – a quello fruito, in base alla legge del 1952, n. 212, dai dipendenti dello Stato); nuovi regolamenti già approvati per quasi tutti gli enti;

2°) personale nei cui confronti non è stato ancora applicato il nuovo regolamento organico, e che, pertanto, risulta tuttora disciplinato da uno schema di regolamento-tipo predisposto dall'allora Ministero della cultura popolare, il quale non riveste alcuna valida operatività al titolo di cui trattasi.

Per quanto concerne la prima delle suindicate categorie, si fa presente che questo Commissariato, su espresso avviso del Ministero del tesoro, tenuto conto della perfetta uguaglianza fra i due trattamenti (quello degli enti e quello dello Stato), ha autorizzato, senza alcun pregiudizio delle definitive determinazioni da adottare al riguardo, e salva l'osservanza degli adempimenti sostanziali e formali che verranno all'uopo sanciti, in via del tutto provvisoria, l'estensione del conglobamento in parola.

Ad analoga disciplina, come richiesto dall'interrogante, non si è potuti invece addivenire per quanto concerne il personale della seconda categoria, atteso che, nella fattispecie, non sussiste quella identità di trattamento economico che costituisce la ragione d'essere della autorizzazione provvisoria come sopra concessa nei confronti del personale appartenente alla prima categoria.

Si aggiunge poi che il personale degli enti provinciali del turismo acquisisce l'identità di posizione giuridica ed economica con i dipendenti dello Stato, solo dalla data di approvazione del nuovo regolamento. Tale data varia per ciascun ente, ed è pertanto evidente l'impossibilità di estendere agli interessati, con un'unica decorrenza, il trattamento economico di cui trattasi.

La mancata estensione del conglobamento parziale e totale del trattamento economico al personale di cui alla seconda categoria, non sembra costituire, come presume l'interrogante, violazione di diritti acquisiti, poiché il personale medesimo, non ancora inquadrato nelle posizioni previste dai nuovi regolamenti organici, continua a rivestire la posizione giuridica e gerarchica d'impiego di cui risulta provvisto, e fruisce, altresì, del trattamento economico acquisito, quale risulta in dipendenza della estensione dei miglioramenti economici intervenuti fino alla legge del 1952, n. 212, compresa.

Attese le suesposte circostanze e stante che da parte governativa è stato già predisposto e presentato al Senato un apposito disegno di legge diretto a disciplinare il trattamento giuridico ed economico del personale di tutti gli enti di diritto pubblico (e quindi anche degli enti provinciali per il turismo), non rendesi possibile aderire alla proposta formulata dall'interrogante.

*Il Commissario per il turismo*. ROMANI.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda intervenire per la sollecita sistemazione della strada statale n. 108 silana di Cariati (Cosenza) per Campora San Giovanni, la quale, anche per difetto di una manutenzione, non è più transitabile, specie nel tratto ultimo Avello-Cleto, ecc. (28971).

RISPOSTA. — La depolverizzazione del tratto stradale segnalato dall'interrogante rientra nei programmi dei lavori che l'A.N.A.S. intende attuare nei prossimi esercizi, compatibilmente con le disponibilità dei fondi.

*Il Ministro:* TOGNI.

SENSI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non creda intervenire affinché sia concesso dalla cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 50 milioni per l'edificio scolastico (scuola media) di Spezzano della Sila (Cosenza).

È una necessità urgente per la popolazione interessata. (29434).

RISPOSTA. — La domanda di mutuo di cui trattasi è di data recente (agosto 1957) e preceduta da numerose altre tuttora in attesa di essere considerate; sarà, quindi, presa in esame appena possibile.

*Il Ministro*: MEDICI.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda intervenire affinché il comune di Spezzano della Sila (Cosenza) abbia delle case popolari – delle quali ha assoluto bisogno – vivendo la popolazione in tuguri ed antri malsani. (29442).

RISPOSTA. — Per la costruzione di alloggi popolari in Spezzano della Sila questo Ministero, in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, ha assegnato al predetto comune la somma di lire 55.500.000.

Alla costruzione di tali alloggi provvederà la prima giunta U.N.R.R.A.-Casas nel corso dei prossimi esercizi finanziari, sulla base del programma pluriennale a suo tempo predisposto per l'eliminazione delle baracche.

*Il Ministro*. TOGNI.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda intervenire per la costruzione della variante « Pietramone-Scalilla » alla statale 107, onde evitare al rilevante traffico l'attraversamento angusto e pericoloso dell'interno dell'abitato (una vera strozzatura) di Spezzano della Sila (Cosenza). (29443).

RISPOSTA. — Come è noto all'interrogante, per dirette notizie avute dall'A.N.A.S., limitate disponibilità del bilancio dell'azienda in confronto alle numerose e più pressanti esigenze della viabilità statale, non consentono, almeno per ora, di poter finanziare la costruzione della strada di cui trattasi, preventivata in circa 67 milioni.

Comunque, tale costruzione sarà tenuta presente non appena si presenterà la possibilità di finanziarla.

*Il Ministro:* TOGNI.

SPADAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intenda promuovere un provvedimento di legge che miri a rivalutare congruamente le cifre base, in funzione delle quali sono state calcolate le liquidazioni al personale dipendente delle disciolte confederazioni dei lavoratori.

L'interrogante fa notare che tali liquidazioni sono state fatte a partire dal 1948 in

base a cifre di stipendio calcolate nel valore nominale del 1943, senza por mente che proprio in quel quinquennio era avvenuto un gravissimo mutamento nel valore di acquisto della lira, talché circa quindicimila lavoratori – per lo più, oltre tutto, altamente benemeriti della vita sociale italiana – ricevettero liquidazioni praticamente di nessun valore rispetto al valore di acquisto che la liquidazione stessa avrebbe dovuto far loro conseguire. E fa notare, inoltre, che molte di tali liquidazioni sono state pagate con maggior ritardo, sempre ancorate al valore nominale 1943 della moneta.

Il problema riveste così eccezionale valore morale, umano e giuridico da richiedere una sia pure tardiva rivalutazione. (3574, *già orale*).

RISPOSTA. — Questo Ministero non può rendersi promotore di un provvedimento di legge per la rivalutazione delle indennità di liquidazione a suo tempo corrisposte al personale dipendente dalle disciolte confederazioni dei lavoratori, né a quello dipendente dalle ex confederazioni dei datori di lavoro e dei professionisti ed artisti, e ciò per una serie di considerazioni.

La rivalutazione del trattamento di licenziamento degli ex impiegati confederali, ove fosse ammissibile in linea di diritto, non è un problema isolato, ma è strettamente connessa a quello di altre rivalutazioni anche a carico di enti pubblici e dello Stato (titoli pubblici, assicurazioni, contratti, ecc). La questione, implicando l'accoglimento di principî di carattere generale, non potrebbe, pertanto, essere proponibile solo da questo Ministero in quanto comporterebbe un ampio e attento esame, da parte di altre amministrazioni dello Stato, delle gravi ripercussioni che dalla sua soluzione scaturirebbero sull'economia dei numerosi enti interessati e sull'economia nazionale in genere.

Comunque, in linea di diritto, il ritardo nell'adempimento di obbligazioni di carattere pecunario obbliga solo – in conformità della giurisprudenza della Suprema Corte – al pagamento degli interessi nella misura legale o convenzionale; non può estendersi infatti a tali obbligazioni il principio, affermato dalla giurisprudenza per le obbligazioni da fatto illecito e per le obbligazioni di valore, per le quali è ormai costantemente ammesso il principio dell'adeguamento monetario.

Gli interessi di mora nella misura legale del 5 per cento, sul ritardato pagamento delle indennità di liquidazione, sono stati, del resto, sempre regolarmente corrisposti, dagli uffici stralcio, all'ex personale confederale.

Ciò premesso, varrà anche aggiungere che i patrimoni delle ex associazioni professionali non sarebbero sufficienti per operare i relativi pagamenti e, pertanto, si dovrebbe ricorrere ad una forma di liquidazione fallimentare, in contrasto o in concorrenza con gli altri creditori e con gli eredi presunti dei patrimoni residui e cioè con le categorie sindacali che concorressero, a suo tempo, con i loro contributi a formare i patrimoni stessi, a prescindere dal fatto che dette categorie siano costituite, o meno, nelle libere associazioni sindacali attualmente esistenti. A tali categorie o associazioni verrebbe sottratto tutto il patrimonio immobiliare e mobiliare delle soppresse confederazioni, cosicché le associazioni stesse verrebbero a trovarsi nella assoluta impossibilità di continuare la propria attività sindacale, il che non è, evidentemente, concepibile.

Non è, per altro, inopportuno rammentare che gli ex dipendenti sindacali godono del trattamento previdenziale sia a carico dell'I.N.P.S., con pensioni rivalutate, sia, in alcuni casi, a carico di casse interne di previdenza.

Per le considerazioni su esposte, non ricorre la possibilità di venire incontro alla richiesta formulata dall'interrogante.

*Il Ministro:* GUI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga urgente ed opportuno disporre il sollecito inizio dei lavori di sistemazione razionale e definitiva della strada provinciale n. 209 che dallo scalo di Grassano (Matera) conduce a Stigliano.

La strada in questione è lasciata completamente in abbandono, tanto che durante la estate è impraticabile per le numerose buche e la massa di polvere e d'inverno lo diviene per le piogge che provocano continue frane e minacicano la solidità dei ponti e l'incolumità dei viaggiatori, tanto da suscitare le giuste proteste della popolazione e della stampa locale (vedi il *Mattino* del 2 settembre 1957). (28765).

RISPOSTA. — La strada provinciale Scalo Grassano-Stigliano, nel tratto compreso tra la statale 7 presso lo scalo di Grassano e la statale n. 103 al bivio tra Stigliano e Cirigliano, è interessata in molti punti da frane che richiedono una assidua cura da parte dell'amministrazione provinciale di Matera.

La stessa amministrazione provinciale nel biennio 1956-57 ha speso la rilevante somma di lire 42.263.200 per manutenzione ordinaria e straordinaria del suddetto tratto di strada oltre a quella occorrente per i cantonieri ed operai fissi in numero di 22.

Risulta che per la sistemazione definitiva e la bitumatura dei tratti non bitumati l'amministrazione provinciale predetta ha trasmesso alla Cassa per il Mezzogiorno per il relativo finanziamento, in data 1 marzo 1957, quattro perizie per un importo complessivo di lire 379 milioni.

In data 30 marzo 1957 la Cassa ha comunicato all'amministrazione provinciale di Matera di aver preso nota della richiesta per studiare la possibilità di includerla in un prossimo eventuale programma integrativo della viabilità ordinaria.

*Il Ministro*. TOGNI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici*. — Per conoscere se non ritenga opportuno impartire urgenti disposizioni agli organi del genio civile di Potenza, perché provvedano ad eseguire tempestivi lavori di consolidamento sulla via nazionale di Rapolla (Potenza) all'altezza del numero civico 16 ove, sin dal 1951, si verificò il crollo di una grotta che compromise la stabilità dell'abitazione del signor Albis Settimio e della stessa strada statale n. 93.

Da quell'epoca, malgrado le reiterate insistenze del signor Albis, le sollecitazioni del commissario prefettizio di Rapolla ed il rapporto di un funzionario del genio civile del 10 agosto 1951, nessun lavoro è stato eseguito per evitare l'allargarsi della frana che comprometterebbe definitivamente le circostanti abitazioni civili. (28767).

RISPOSTA. — L'inconveniente lamentato dall'interrogante non interessa il consolidamento dell'abitato di Rapolla, ma semplicemente il rafforzamento di un edificio privato la cui stabilità è compromessa dalle precarie condizioni statiche delle volte di alcune grotte su cui poggia l'edificio medesimo.

L'ufficio del genio civile di Potenza, con il rapporto citato dall'interrogante in data 10 agosto 1951, richiamò l'attenzione del comune di Rapolla sull'inconveniente e suggerì le opportune cautele da adottarsi.

Successivamente, e precisamente in data 30 agosto 1956, il predetto ufficio ha invitato il comune ad ordinare ai proprietari delle grotte il loro riempimento allo scopo di eliminare i cedimenti che causano lesioni ai fabbricati.

Per quanto riguarda la strada statale n. 93 si fa presente che non occorre alcun intervento, in quanto allo stato attuale la sicurezza del transito non è minacciata.

*Il Ministro*: TOGNI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici*. — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Teana (Potenza) a norma della legge Tupini, per un importo di lire 26 milioni, tenendo presente che il deficitario bilancio comunale non consente l'accensione di mutui, mentre l'opera si appalesa sempre più indispensabile per la popolazione scolastica di Teana, che attualmente è costretta in aule antigieniche e inadeguate, che compromettono seriamente la serietà dell'insegnamento e la stessa salute degli scolari. (28867).

RISPOSTA. — Per la costruzione dell'edificio scolastico in Teana questo Ministero, con provvedimenti in data 29 novembre 1949 e 2 aprile 1952, promise al comune interessato il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949 n. 589 nella complessiva spesa di lire 15 milioni.

Avendo, però, il comune presentato un progetto dell'importo di lire 26 milioni, si è reso necessario richiedere al comune medesimo una perizia di stralcio della suddetta opera contenuta entro l'importo di lire 15 milioni.

Dopo la presentazione di tale perizia il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza provvederà ad emettere il decreto di approvazione del progetto e di concessione formale del contributo promesso.

Per la concesisone del contributo sulla ulteriore spesa di lire 11 milioni occorrente per l'esecuzione del 2° lotto dell'opera suddetta, è necessario che il comune presenti apposita domanda nei modi e termini previsti dall'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645, al Ministero della pubblica istruzione, cui compete, di intesa con questo Ministero, formulare il programma delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici di cui alla citata legge n. 645.

Per quanto riguarda infine la questione posta dall'interrogante circa la impossibilità del comune di contrarre mutui, si fa presente che il comune medesimo, avendo popolazione inferiore a 5 mila abitanti, potrà, dopo aver contratto il mutuo con la cassa depositi e prestiti, richiedere i benefici previsti dalla legge 19 marzo 1955, n. 105.

*Il Ministro*: TOGNI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la progettazione e la conseguente esecuzione di un piccolo acquedotto per rifornire convenientemente la frazione Agromonte del comune di Latronico, dove un gran numero di abitanti vive in pessime condizioni igienico-sanitarie a causa della mancanza di acqua che durante l'estate diviene addirittura un problema di importanza vitale. (28998).

RISPOSTA. — La frazione Agromonte di Latronico comprende le due borgate di Agromonte Magnano e Agromonte Mileo.

Con i vari interventi effettuati nei passati esercizi finanziari, si è provveduto all'alimentazione idrica delle due borgate, ad eccezione del rione Lucarelli della borgata di Agromonte Mileo, abitato da circa 10 famiglie.

La limitata disponibilità dei fondi in considerazione di necessità più urgenti di altri centri cittadini non ha finora consentito il finanziamento anche di tali opere che saranno, tuttavia, tenute presenti perché possa provvedersi appena possibile.

*Il Ministro*: TOGNI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga urgente ed opportuno disporre la sistemazione in ruolo degli insegnanti elementari incaricati nei vari carceri giudiziari d'Italia, in applicazione di quanto disposto da apposita legge del 1956, che garantiva tale sistemazione per il 1° ottobre 1957.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere i motivi per cui, sino ad oggi, non si è provveduto ad assicurare l'avvenire di una benemerita categoria di insegnanti, che svolge il proprio lodevole compito fra innumerevoli difficoltà. (29639).

RISPOSTA. — Il Ministero non ha potuto procedere alla sistemazione in ruolo degli insegnanti elementari incaricati nelle scuole presso le carceri, perché la relativa proposta di legge non ha ancora compiuto l'intero *iter* legislativo.

Infatti detta proposta, dopo l'approvazione della VI Commissione permanente della Camera, si trova attualmente all'esame del Senato (atto n. 1612) per la discussione e l'approvazione.

*Il Ministro* MORO.

SPAMPANATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se gli risulti l'iniquo trattamento riservato a Napoli ai piccoli alberghi, nei quali da oltre un anno il comune, previa intesa con la locale prefettura, ha fatto alloggiare i sinistrati sloggiati da edifici pericolanti.

Detti piccoli alberghi continuano a pagare le tasse, sono costretti a mantenere in efficienza i loro esercizi, subiscono il deterioramento del mobilio e dell'arredamento, provvedono al pagamento del personale con i diversi obblighi previdenziali e assistenziali, tengono investito il loro capitale, o addirittura devono contrarre prestiti e obbligazioni, mentre alloggiano una massa di ospiti non paganti e che, d'altronde, non sono in condizioni di estromettere per riavere l'abituale e normale clientela.

Quanto sopra perché il comune di Napoli non provvede al pagamento delle rette convenute.

L'interrogante chiede se il ministro non intenda, anche per un motivo di onesta considerazione delle esigenze di questi modesti esercenti, di intervenire direttamente, disponendo perché la prefettura ottenga per essi la sodisfazione dei loro crediti.

Nel caso che tale pur doverosa soluzione sia ancora impossibile, l'interrogante chiede se su fondi speciali il Ministero dell'interno non possa almeno dare degli anticipi ai disgraziati piccoli albergatori condannati, chi più presto e chi più tardi, al sicuro fallimento. (29591).

RISPOSTA. — Da parte della prefettura di Napoli non sono mancati interventi presso il comune capoluogo per l'adozione di provvedimenti al fine di alleviare il disagio economico degli albergatori, che hanno dovuto alloggiare gli sfollati da edifici pericolanti.

L'amministrazione comunale ha, infatti, deciso di sospendere, dopo il 31 agosto 1957, il ricovero dei sinistrati in alberghi, sostituendo l'assistenza alloggiativa con la corresponsione di un sussidio mensile di lire 20 mila per nucleo familiare fino a 5 persone, aumentabili di lire 1.000 per ogni persona in più.

Per effetto di tale provvedimento, col 1° settembre ha avuto inizio lo sgombero dei sinistrati alloggiati negli alberghi.

Inoltre il comune ha corrisposto agli albergatori interessati congrui acconti sul credito vantato, in misura di circa il 18 per cento del totale ed altri ne saranno corrisposti nei prossimi mesi fino alla estinzione del debito.

*Il Sottosegretario di Stato*. SALIZZONI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali criteri siano stati adottati nel proporre

il testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1957, n. 231.

Al riguardo si fa notare che l'articolo 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, previde la possibilità di emanare con decreto del Presidente della Repubblica norme di attuazione e di coordinamento in conformità dei principî e dei criteri direttivi fissati dalla legge. Il citato decreto introduce però nuove norme, alcune delle quali gravemente lesive di diritti e di interessi diretti di lavoratori, norme che non trovano né giustificazione, né richiamo nella legge cui il decreto fa riferimento.

In particolare si richiama l'attenzione sull'articolo 16 del decreto che dispone che non possano più essere versati i contributi volontari per l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti da parte di lavoratori per periodi che comportino diritto ad altro trattamento obbligatorio di pensione.

A parte la considerazione che questo divieto non è sanzionato né intuito nella legge 4 aprile 1952, n. 218, di cui il decreto non può e non deve essere che una semplice norma di attuazione, si segnala l'assurdo giuridico che ne è scaturito con la revoca che l'istituto nazionale della previdenza sociale ha disposto, in applicazione del citato decreto, di autorizzazioni ai versamenti volontari concessi nel passato a lavoratori i quali non trovandosi più soggetti alle norme delle assicurazioni obbligatorie, avvalendosi delle leggi in vigore, ottennero il proseguimento dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, acquistando a proprie spese e versando le particolari marche stabilite allo scopo.

L'interrogante, premesso che la questione riveste una enorme importanza, per decine di migliaia di lavoratori pubblici e privati, chiede di sapere:

se il ministro consideri perfettamente costituzionale il citato decreto,

se non ravvisi l'opportunità di disporre i più solleciti strumenti del caso per eliminare l'assurdo giuridico lamentato. (29759).

RISPOSTA. — Sui rilievi formulati dall'interrogante circa i criteri seguiti nel proporre il testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, contenente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, e particolarmente nella formulazione dell'articolo 16 di tale decreto, mi corre l'obbligo di far rilevare quanto segue.

L'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218 che, insieme ai successivi articoli 6 e 7, disciplina la prosecuzione volontaria della assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, stabilisce che l'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro, oppure venga meno l'obbligo assicurativo per il compimento di 60 anni, se uomo, e di 55, se donna, può conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni obbligatorie mediante il versamento di contributi volontari.

Ai fini dell'esercizio della facoltà di versamento volontario dei contributi, la legge n. 218 considera perciò le ipotesi di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro e quella del venire meno dell'obbligo assicurativo per il compimento dell'età, ma non quella della trasformazione o modificazione del rapporto di lavoro con diritto ad altro trattamento di previdenza comportante l'esclusione dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ai sensi degli articoli 38 e 39 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'articolo 3, ultimo comma del regio decreto legge 4 aprile 1939, n. 636.

I casi, pertanto, per i quali la legge ha previsto l'istituto della prosecuzione volontaria, sono quelli della cessazione della protezione previdenziale (quali soltanto si possono determinare per la interruzione o cessazione dell'attività lavorativa) e non già quelli di passaggio ad altro sistema di previdenza senza perdita della qualità di lavoratore subordinato.

L'articolo 16 delle norme di attuazione e di coordinamento emanate in base alla delega contenuta nell'articolo 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, deve considerarsi, quindi, come precisazione di una limitazione implicita nel disposto legislativo. D'altra parte tale precisazione limitativa è da porre in correlazione con l'altra norma contenuta nell'articolo 27, diretta a salvaguardare la posizione conseguita nell'assicurazione obbligatoria mediante la liquidazione della quota di pensione al lavoratore passato ad altri sistemi di previdenza, « qualunque sia il numero dei contributi complessivamente risultanti », e ciò indipendentemente dal raggiungimento dei requisiti contributivi minimi.

Consegue da ciò che i contributi volontari versati dagli assicurati fino alla entrata in vigore delle norme delegate, sono considerati, anche per i periodi in cui gli assicurati stessi erano soggetti ad altro trattamento previdenziale, pienamente validi ai fini della liquidazione del supplemento di pensione previsto dall'articolo 27 della legge n. 218 ed esteso con l'articolo 27 delle norme di attuazione e di

coordinamento a tutti i titolari di pensioni derivanti, sia da forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sia da altri trattamenti di previdenza che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione.

Il vantaggio che ne deriva per la generalità degli ex assicurati per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è evidente, in quanto consente ad essi di beneficiare di periodi di contribuzione anche di limitata entità i quali, considerati a sè stanti, non avrebbero dato luogo a nessuna prestazione.

*Il Ministro*: GUI.

VIVIANI LUCIANA. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per garantire ai profughi italiani dall'Egitto, vittime dell'aggressione armata subita da quel paese, mezzi adeguati di vita; provvedimenti cioè analoghi a quelli recentemente adottati per i profughi dall'Ungheria;

per conoscere, inoltre, quali accordi sono stati presi col governo egiziano relativamente alla difesa dei beni dei nostri connazionali in Egitto;

per garantire, infine, il risarcimento dei danni di guerra subiti e per offrire loro la possibilità di ritornare alle loro case e al loro lavoro. (3152, *già orale*).

RISPOSTA. — Il Dicastero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli esteri – direzione generale dell'emigrazione – ha considerato con particolare attenzione i problemi assistenziali sorti col rimpatrio dall'Egitto di cittadini italiani in conseguenza dei noti eventi internazionali.

A questi nostri connazionali non sono applicabili le provvidenze della legge 4 marzo 1952, n. 137; pertanto è in fase di concerto con le altre amministrazioni interessate un disegno di legge, d'iniziativa governativa, per estendere ad essi la qualifica ed i benefici che ne derivano.

Comunque, sono state impartite istruzioni ai prefetti perché, all'atto dello sbarco, i rimpatriati ricevessero assistenza in denaro ed in natura, fossero avviati nei loro paesi, o in altri comuni da loro preferiti, e venissero successivamente aiutati dagli E.C.A.

Fin dalle prime notizie dell'esodo, il Ministero dell'interno chiese ed ottenne dal Tesoro uno stanziamento di 200 milioni di lire, che servirono per istituire a Messina, Brindisi, Bologna, Genova quattro centri di raccolta ove numerosi connazionali fruiscono di assistenza ricettizia, alimentare e sanitaria.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da parte sua, ha diramato ai propri uffici periferici istruzioni perché sia data la preferenza ai lavoratori rimpatriati nell'avviamento al lavoro.

Il Ministero degli affari esteri si è poi adoperato per il ricollocamento all'estero dei rimpatriati dall'Egitto che desiderassero riespatriare.

Circa 350 connazionali, provenienti dall'Egitto, sono stati, in questi ultimi mesi, avviati nell'America del sud e specialmente in Brasile, con l'ausilio del comitato intergovernativo migrazioni europee.

Il predetto Ministero si sta inoltre interessando per l'espatrio in Australia di un notevole numero di detti connazionali.

Anche il problema del ritorno in Egitto dei connazionali che ne abbiano fatto richiesta è stato preso in attenta considerazione. Trattasi tuttavia di problema piuttosto delicato in quanto nella maggior parte dei casi ci si trova di fronte a connazionali i quali avevano deliberatamente chiesto il rimpatrio, spinti soltanto da necessità economiche derivanti dalla sopravvenuta disoccupazione. Essi hanno dimostrato, per il fatto stesso della loro partenza dall'Egitto e per la precedente disoccupazione, di trovare difficoltà ad integrarsi nella nuova struttura economica di quel paese.

A seguito di passi fatti dalla nostra ambasciata al Cairo è stato, per il momento, ottenuto dalle autorità egiziane l'autorizzazione al rientro in Egitto delle mogli e dei figli, dei connazionali tuttora residenti in Porto Said, e che furono nel periodo di emergenza evacuati da quella località.

Per quanto riguarda poi la questione dei cittadini italiani di origine israelita già residenti in Egitto, si comunica che il 4 maggio 1957 il Governo egiziano ha ufficialmente revocato le misure a suo tempo prese nei confronti dei beni dei suddetti; conseguentemente, a partire da quella data, i beni sequestrati sono stati restituiti agli espulsi, che ne hanno preso possesso per mezzo di procuratori all'uopo nominati.

D'altro canto il 6 luglio 1957 veniva firmato al Cairo un accordo di pagamenti italo-egiziano, che prevedeva il libero trasferimento in Italia di una somma massima di 2 mila lire egiziane (elevabili a 4 mila lire qualora si realizzassero determinate circostanze) per ogni famiglia di cittadini italiani già rimpatriati. Tale accordo entrava in vigore il 21 dello stesso mese.

Per quanto riguarda infine la questione del risarcimento dei danni subìti dai nostri connazionali in Egitto, sono stati compiuti dei passi presso i governi di Londra, Parigi e il Cairo; tali iniziative non hanno però dato sinora risultati apprezzabili.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*: SALIZZONI.

WALTER. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui la C.M.P.G. di Verona non ha riconosciuto inabile di prima categoria, tabella *A*, il giovane Marini Pierino fu Antonio di anni 22, cosicché il Ministero ha emesso decreto n. 556514 del 4 febbraio 1957, confermando la pensione alla madre del giovane in oggetto Pasin Maria, vedova di guerra di Marini Antonio, escludendone l'assegno per il figlio, di cui all'articolo 60 della legge 648, perché non riconosciuto inabile a proficuo lavoro.

Il giovane Marini è stato colpito da poliomielite in tenera età con paralisi completa del braccio sinistro ed è minorato psichico, tanto che occorre lo segua sempre un famigliare; è analfabeta ed inadatto a qualsiasi elementare attività. (3532, *già orale*).

RISPOSTA. — Negli accertamenti sanitari subìti presso la commissione medica di Verona dall'orfano maggiorenne Marini Pierino, lo stesso, pur essendo stato riconosciuto affetto da « esiti di paralisi infantile all'arto superiore e al cingolo scapolo omerale di sinistra », non fu giudicato per tale infermità ascrivibile alla prima categoria di pensione tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Pertanto alla signora Pasini Maria vedova del caduto Marini Antonio fu negato, con decreto del 4 febbraio 1957, n. 556514, l'aumento integratore per il suddetto orfano Pierino.

Avverso il riferito decreto ministeriale l'interessato avrebbe potuto inoltrare ricorso alla Corte dei conti entro 90 giorni dalla data della notifica.

Allo stato degli atti, la pensionata è in facoltà di riprodurre istanza per ottenere una nuova visita collegiale per l'orfano Pierino. Dopo di che la direzione generale delle pensioni di guerra potrà adottare gli eventuali nuovi provvedimenti di competenza.

*Il Ministro*: MEDICI.

WALTER. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se considerano che i 275 licenziamenti chiesti dalla Meccanica Ceccato di Alte (Vicenza) sono il risultato degli esperimenti di « produttività » fatti per iniziativa del comitato nazionale della produttività;

per conoscere se considerano dovere del Governo di intervenire tempestivamente per bloccare questa misura, chiesta dagli industriali onde impedire l'aumento continuo dei disoccupati nella provincia, quando non ancora risultano riassorbiti (nonostante gli impegni) i licenziamenti della Pellizzari e del Canapificio Roi;

per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati a favore dei lavoratori e per il potenziamento dello stabilimento suddetto. (27982).

RISPOSTA. — Lo stabilimento meccanico Ceccato è adibito alla costruzione di compressori d'aria, stazioni di servizio complete e motociclette.

Fin dal gennaio 1957 si sono manifestati i primi sintomi di una crisi di produzione e finanziaria culminata con il provvedimento di ridimensionamento degli organici per adeguarli alle ridotte possibilità di lavoro.

Sul ridimensionamento della ditta Ceccato, rapidamente cresciuta e legata alla personalità del suo fondatore, ha influito non poco la morte dello stesso titolare, verificatasi in periodo di primi impegni aziendali e la cui successione ha attraversato faticose vicissitudini. A nulla è valso l'intervento finanziario da parte dei fratelli Capuzzo-Dolcetta che hanno rilevato nel giugno 1957 la maggioranza azionaria, ed elevato successivamente il capitale sociale da 120 a 240 milioni, investendo nell'impresa circa 400 milioni complessivi.

Le ridotte possibilità di lavoro per la società Ceccato derivano in parte da una minore richiesta di motociclette del mercato interno, che manifesta evidenti sintomi di saturazione, mentre sui mercati esteri si registra una crescente concorrenza da parte delle altre nazioni europee. È da escludere, comunque, che i provvedimenti adottati dalla direzione dello stabilimento siano da attribuire all'esperimento « produttività » in cui è impegnata la società Ceccato con l'assistenza del centro provinciale della produttività. Le tecniche « produttivistiche », come è noto, tendono ad una più razionale organizzazione del lavoro e ad una più stretta e leale collaborazione tra maestranza e direzione, con evidenti favorevoli riflessi sui costi di produzione.

Si osserva che con la deliberazione degli scambi intereuropei e soprattutto in vista del mercato comune, si rende necessaria una perfetta organizzazione su sane basi economiche

delle nostre aziende meccaniche, specialmente quelle piccole e medie, affinché possano superare il periodo di congiuntura e operare in concorrenza con le più organizzate industrie europee senza alcuna protezione doganale.

Risulta che, dopo laboriose trattative, un accordo è stato raggiunto in data 8 agosto 1957 tra la ditta Ceccato e la commissione interna. Esso prevede, innanzitutto, la trasformazione in sospensione a tempo indeterminato dei 97 licenziamenti stabiliti in un primo tempo e dispone, degli altri 170 dipendenti sospesi, la riassunzione graduale di 50 entro il mese di agosto, di 20 entro settembre e di 10 entro il 15 ottobre 1957. Inoltre, la direzione dell'azienda, qualora si riassesti la situazione aziendale, si è impegnata a riassumere in servizio il maggior numero possibile di dipendenti entro sei mesi.

La ditta Ceccato, che ha ripreso il lavoro sulla base di 40 ore settimanali, ha messo a disposizione 6 milioni di lire quale fondo per le concessioni di superliquidazione per i sospesi a tempo indeterminato che daranno le dimissioni entro sei mesi, nonché una somma proporzionale per i sospesi a tempo determinato che non potessero essere riassunti entro i sei mesi previsti e la cui sospensione sarà tramutata a tempo indeterminato.

L'accordo prevede, infine, che, allo scopo di costituire un fondo di assistenza per i casi più bisognosi, per tre mesi gli operai lasceranno l'importo di un'ora settimanale e la ditta metterà a disposizione una somma di eguale importo.

Si comunica, infine, che l'E.N.I. è stato interessato ad esaminare la possibilità di passare ordini di lavoro alla società Ceccato per la fornitura di attrezzature per le stazioni di servizio e di rifornimento dell'A.G.I.P.

*Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio:* SULLO.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI